



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 179

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 1° agosto 2007

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	8
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	17
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	29
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	62
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	76
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	91
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	179
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	182
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	184
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	192

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i>	199
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	»	200

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale . . . . .	<i>Pag.</i>	272
--	-------------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag. 274</i>
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	<i>» 275</i>
<i>7<sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . .</i>	<i>» 286</i>
<i>12<sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .</i>	<i>» 287</i>

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag. 288</i>
-------------------------------	-----------------



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1° agosto 2007

**56ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NANIA

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione, di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Giuseppe Valentino nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 32200/06 RGNR)***

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 giugno e proseguito nelle sedute del 17 e 31 luglio 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Dopo un intervento del senatore CASSON (*Ulivo*), il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di diniego dell'autorizzazione richiesta con il documento in titolo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, volta all'acquisizione dei tabulati telefonici delle comunicazioni intercorse sull'utenza indicata nel documento medesimo in uso al senatore Giuseppe Valentino nel periodo 10-20 luglio 2005.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Dopo interventi dei senatori CASSON (*Ulivo*), MANZIONE (*Ulivo*) e LUSI (*Ulivo*), il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,35.*

Dopo un intervento del senatore CASSON (*Ulivo*), il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di diniego dell'autorizzazione richiesta con il documento in titolo dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, in ordine all'utilizzazione dei tabulati telefonici delle comunicazioni riferite all'utenza indicata nel documento medesimo in uso al dottor Michele Sinibaldi nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, anch'essa indicata nel predetto documento.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il senatore Lusi è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***(Doc. IV-bis, n. 3) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 giugno e proseguito nelle sedute del 10, 17, 24 e 31 luglio 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Dopo un breve intervento del senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RGNR - n. 844/07 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio 2007.

Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (*Ulivo*) e BERSELLI (*AN*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

**(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi (n. 19195/05 RGNR – n. 3686/05 RG GIP)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio 2007.

Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (*Ulivo*) e BERSELLI (*AN*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

Mercoledì 1° agosto 2007

**148ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1335-B) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore PASTORE (FI) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato il 25 luglio scorso. L'articolo 30, comma 1, è stato modificato nel senso di ampliare il Comitato parlamentare per la sicurezza, che sarebbe composto quindi da 5 deputati e da 5 senatori; una soluzione che coglie l'opinione espressa dal Senato di non aumentare eccessivamente il numero dei membri di quell'organismo. Conseguentemente è stato modificato l'articolo 45, comma 1, che reca disposizioni transitorie.

Ricorda che in sede di esame del provvedimento nella precedente lettura, era stato accolto un emendamento proposto dal senatore Mantovano diretto a sopprimere, all'articolo 1, comma 2, la qualificazione del Presidente del Consiglio dei ministri come «autorità nazionale per la sicurezza». Tuttavia, la stessa correzione non è stata effettuata laddove, agli articoli 9, comma 2, e 41, comma 1, compare la stessa locuzione. Illustra quindi un ordine del giorno, condiviso anche dall'altro relatore, Sinisi, che



indica la chiara volontà del legislatore, nel senso di considerare quale locuzione di riferimento, a tale proposito, quella contenuta nell'articolo 1, comma 2.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) si rimette all'illustrazione svolta dall'altro relatore, Pastore, e si rammarica che la Camera dei deputati abbia modificato il testo approvato all'unanimità dal Senato, che invece, nella precedente lettura, aveva osservato un criterio di prudenza autolimitando il proprio intervento a correzioni strettamente indispensabili. Inoltre, una composizione ampliata del Comitato parlamentare per la sicurezza, che opera in un ambito nel quale dovrebbe prevalere una visione comune degli interessi nazionali, implica la necessità di un'intesa fra le Presidenze delle Camere nel momento della nomina dei membri.

Esprime comunque soddisfazione per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ritiene condivisibile la soluzione individuata dalla Camera dei deputati per la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza e conviene sulla formulazione dell'ordine del giorno presentato dai relatori, che indica l'esatta volontà del legislatore.

Il relatore PASTORE (*FI*), ad integrazione della sua esposizione, dichiara di condividere le osservazioni svolte dall'altro relatore Sinisi: la necessità di un'intesa tra le due Camere ai fini della designazione dei componenti il Comitato parlamentare per la sicurezza rappresenta un passaggio non insuperabile che tuttavia può determinare effetti negativi sulla funzionalità.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*) osserva incidentalmente che l'ampliamento della composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza è tuttavia coerente con il principio di un bicameralismo paritario, in cui la dislocazione tra maggioranza e opposizione si considera nell'insieme del Parlamento.

La senatrice VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*) preannuncia quindi un ordine del giorno che impegni il Governo a tenere conto delle particolari situazioni relative all'assunzione di familiari di vittime del terrorismo, della mafia e nell'adempimento del dovere, in sede di redazione del regolamento di cui all'articolo 21.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) sostiene tale proposta di ordine del giorno, perché considera situazioni di particolare rilievo che non dovrebbero essere pregiudicate dall'approvazione del disegno di legge di riforma.

Il PRESIDENTE dichiara ammissibile l'ordine del giorno presentato dai relatori G/1335-B/1/1, in quanto riferito a una questione inerente alla redazione del testo del disegno di legge, e dunque al suo assetto compless-

sivo, mentre dichiara inammissibile l'ordine del giorno illustrato dalla senatrice Villecco Calipari, in quanto riferito specificamente a disposizioni non modificate dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MICHELI si rimette alla Commissione sull'ordine del giorno G/1335-B/1/1 dei relatori. Sulla ipotesi di ordine del giorno preannunciata dalla senatrice Villecco Calipari, mentre non si pronuncia formalmente vista la dichiarazione di inammissibilità, esprime tuttavia l'impegno del Governo a tenere nella dovuta considerazione il suo contenuto.

La Commissione unanime conviene sul contenuto della proposizione illustrata dalla senatrice Villecco Calipari.

Il PRESIDENTE dà atto che non sono stati presentati emendamenti.

Rivolge quindi ai relatori e alla Commissione un ringraziamento per lo spirito costruttivo con cui sono stati condotti l'esame e la discussione del disegno di legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza.

Si passa quindi alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione all'unanimità approva l'ordine del giorno G/1335-B/1/1, presentato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto.

L'articolo 30 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati è posto in votazione ed è approvato. È approvato anche l'articolo 45 nel testo definito dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) preannuncia un voto favorevole, auspicando che sia consentito l'accesso agli archivi per il periodo degli anni 1960-1990, quando è emerso il sospetto di un coinvolgimento dei servizi segreti in alcuni attentati compiuti in Alto Adige/Südtirol.

I senatori SAPORITO (*AN*), MALAN (*FI*), MAFFIOLI (*UDC*), CALDEROLI (*LNP*), SARO (*DCA-PRI-MPA*), GRASSI (*RC-SE*), CALVI (*Ulivo*) e TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) a nome dei rispettivi Gruppi annunciano un voto favorevole.

La Commissione, all'unanimità, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1335-B**

### **G/1335-B/1/1**

PASTORE, SINISI, *relatori*

La Commissione affari costituzionali, in sede di discussione e di approvazione del disegno di legge n. 1335-B (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati,

premesso che il Senato, nella sua precedente lettura, ha modificato l'articolo 1 del disegno di legge, rispetto al testo già approvato dalla Camera dei deputati, facendo venire meno l'espressa qualificazione del Presidente del Consiglio dei ministri come «Autorità nazionale per la sicurezza»;

considerato che tale emendamento è fondato sull'esigenza di non determinare alcun motivo di incertezza sulla qualificazione del Ministro dell'interno come «autorità nazionale di pubblica sicurezza», consolidata nell'ordinamento da oltre 25 anni e contenuta nell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

considerato, inoltre, che quella qualificazione del Presidente del Consiglio dei ministri, seppure limitata al contesto normativo di riferimento, non aggiunge elementi utili alla definizione delle sue competenze in materia;

preso atto che l'emendamento all'articolo 1 ha generato, nella precedente lettura del Senato, un emendamento di coordinamento all'articolo 42, ma non ci si è avveduti per tempo della opportunità di coordinare di conseguenza anche il tenore degli articoli 9 e 41;

preso atto che la Camera dei deputati ha confermato definitivamente la scelta di modificare l'articolo 1 nel senso indicato,

impegna il Governo:

a considerare quale locuzione di riferimento, a tale proposito, quella contenuta nell'articolo 1, comma 2.

**149ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BIANCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Pajno e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(356) BARBOLINI ed altri.** – *Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

**(485) EUFEMI.** – *Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

**(710) SCALERA.** – *Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale*

**(1255) Laura ALLEGRINI.** – *Disposizioni in materia di polizia locale*

**(1436) SAIA ed altri.** – *Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

**– e petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BARBOLINI (*Ulivo*) sottolinea la centralità della questione sicurezza, avvertita dai cittadini, soprattutto dalle categorie più deboli, come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti riguardanti la composizione sociale delle comunità, le trasformazioni economiche e del costume e l'impatto dell'immigrazione e della multiculturalità.

Sottolinea che i cittadini individuano correttamente nei sindaci gli interlocutori principali per la loro sicurezza, che tuttavia nella quotidianità si realizza attraverso una collaborazione tra tutte le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto alla criminalità. Osserva, quindi, che la collaborazione non può essere lasciata soltanto alla disponibilità dei singoli e delle istituzioni, né può avere un carattere episodico e congiunturale, ma va inquadrata nel nuovo riparto di competenze disegnato con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Ricorda che l'attività della polizia municipale è profondamente mutata: di fatto si tratta dell'unica struttura di polizia a cui i sindaci possono indicare le priorità di intervento, che collabora tutti i giorni con le forze di polizia dello Stato per le attività di prevenzione e di tutela dell'ordine

pubblico. È dunque opportuno dotare la polizia municipale di poteri adeguati: in particolare riconoscendo la qualifica giuridica di agente e ufficiale di polizia locale attribuita al sindaco e prevedendo la possibilità di accesso alle banche dati delle forze di polizia nazionali e un collegamento diretto alle sale operative, nonché con l'attivazione di un numero telefonico di emergenza.

Si sofferma quindi ad illustrare il disegno di legge n. 356, che nella prima parte definisce gli elementi che sostanziano le politiche integrate di sicurezza, quindi il profilo dei rapporti di collaborazione istituzionale, mentre nella parte successiva indica le forme del coordinamento fra polizia locale e forze di polizia statali e definisce in modo più appropriato il ruolo e le funzioni della polizia locale, precisando la qualifica giuridica del personale di polizia locale. Ricorda anche il disegno di legge n. 1436, d'iniziativa del senatore Saia e di altri senatori, nonché i disegni di legge nn. 485, d'iniziativa del senatore Eufemi, e 1255, d'iniziativa della senatrice Allegrini, tutti riconducibili al tentativo di riordino già esperito nella scorsa legislatura, di revisione della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con l'assetto definito dalla riforma del Titolo V. Infine, ricorda il disegno di legge n. 710, d'iniziativa del senatore Scalera, diretto anch'esso a precisare compiti e funzioni della polizia locale.

Conclude, auspicando una tempestiva approvazione delle disposizioni in esame e proponendo di svolgere un ciclo di audizioni informali per acquisire elementi informativi, in particolare incontrando i rappresentanti delle associazioni degli enti locali e i sindacati del personale della polizia locale.

Il relatore SAIA (AN) ringrazia la Commissione, che ha inteso avviare l'esame delle iniziative in titolo: esse affrontano la materia del riordino delle funzioni della polizia locale, ribadendo il tentativo di riforma della scorsa legislatura. A suo avviso, si tratta di fornire indicazioni organizzative omogenee per evitare che, salva l'autonomia dei corpi di polizia locale, le attività si svolgano in forme e modi del tutto disomogenei. Gli agenti di polizia locale rappresentano il primo riferimento per il cittadino e sono impiegati spesso anche con funzioni di polizia giudiziaria, tuttavia in mancanza di un adeguato coordinamento con le altre forze di polizia nazionali; ne è testimonianza il mancato coinvolgimento della polizia locale negli accordi interistituzionali adottati di recente in alcune grandi città.

Illustra, in particolare, le misure previste dal disegno di legge n. 1436, da lui presentato insieme ad altri senatori, e manifesta la volontà della sua parte politica di perseguire l'obiettivo di una normativa ampiamente condivisa, richiamando, fra l'altro, l'esigenza di una contrattazione separata per il personale della polizia locale, in considerazione delle rilevanti differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quella di altre categorie di impiegati comunali.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari la proposta di svolgere

una serie di audizioni informali, secondo quanto prospettato dal relatore Barbolini. Sottolinea l'opportunità di assicurare che il testo unificato per i disegni di legge in titolo tenga conto delle innovazioni intervenute con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) pur condividendo l'esigenza di un riordino diretto a rendere più omogenee le modalità di svolgimento delle attività della polizia locale, ricorda che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera *h*) della Costituzione, la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale è riservata alle Regioni.

Si associa il senatore PASTORE (*FI*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA CONCOMITANZA DELLE PROVE D'ESAME PER ALCUNI CONCORSI PUBBLICI*

Il senatore SAPORITO (*AN*), rivolgendosi al rappresentante del Governo, sollecita un intervento al fine di coordinare il calendario delle prove d'esame programmate nella stessa data per i concorsi per uditore giudiziario e per commissario della polizia di Stato, a uno dei quali, a causa della concomitanza, non potranno partecipare molti candidati interessati a entrambe le selezioni.

Il sottosegretario PAJNO assicura che solleciterà un intervento degli organi competenti nel senso auspicato dal senatore Saporito.

*PER L'AVVIO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867*

Il senatore SAPORITO (*AN*) sollecita l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 867, recante «Istituzione e ordinamento della carriera economico – finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno».

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta sarà portata all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1076) FORMISANO ed altri.** – *Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge, diretto a estendere alle elezioni politiche le cause di impedimento alla candidatura

previste per le elezioni dei consigli comunali e provinciali dall'articolo 58, comma 1, del testo unico degli enti locali. In proposito, osserva che presso la Camera dei deputati è in fase avanzata di esame un progetto di legge di portata più ampia che assorbirebbe pressoché completamente le ipotesi di incandidabilità citate, ad eccezione di quella riguardante coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. Ciò considerato, prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame e di attendere che l'iniziativa legislativa presso l'altro ramo del Parlamento giunga all'attenzione del Senato, ritenendo non utile l'ipotesi alternativa di ricercare un'intesa con la Camera dei deputati in merito all'esame delle disposizioni del disegno di legge n. 1076.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(688) NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana**

**(820) GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana**

**(1660) GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana**

**– e petizione n. 227 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO (AN) illustra il disegno di legge n. 688, d'iniziativa del senatore Nieddu e di altri senatori che riconosce l'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» come inno ufficiale della Repubblica italiana. Commenta anche il disegno di legge n. 820, d'iniziativa del senatore Grillo e di altri senatori, che propone di rinviare a un decreto del Presidente della Repubblica l'emanazione di un disciplinare che riporti il testo integrale e lo spartito musicale dell'inno, nonché il disegno di legge n. 1660, d'iniziativa del senatore Gentile, che prevede l'insediamento di una Commissione composta dai rappresentanti di alcune importanti istituzioni musicali nazionali per individuare l'adattamento musicale dell'inno da adottare ufficialmente.

Auspica che la Commissione condivida il rilievo delle iniziative in titolo e che sia possibile richiedere l'assegnazione in sede deliberante, così da assicurare l'approvazione in tempi brevi del riconoscimento che assume il significato di un opportuno atto patriottico.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla stessa materia interviene il disegno di legge costituzionale n. 821, recante «Modifica dell'articolo 12 della Costituzione», d'iniziativa del senatore Grillo e di altri senatori. Alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, la Commissione potrà deter-

minarsi circa l'opportunità di procedere attraverso la proposta di revisione costituzionale ovvero mediante approvazione di una norma di legge ordinaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



## GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 1° agosto 2007

**104ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SALVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CARUSO (AN) propone all'attenzione della Commissione la necessità che, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, venga esaminato il disegno di legge n. 1690, non ancora assegnato, in materia di amministrazione di sostegno, presentato fra gli altri dal senatore Fazzone. Al riguardo il senatore richiama due recenti sentenze della Corte di cassazione, dalla cui lettura emerge chiaramente l'urgenza di intervenire in un settore che presenta notevoli e delicati problemi di forte rilievo sociale. A tal fine egli si riserva di presentare a sua volta un disegno di legge in materia, ovvero di intervenire sul disegno di legge n. 1690, per recepire alcuni dei rilievi che sono contenuti nella recente giurisprudenza di legittimità.

Il presidente SALVI, nel condividere quanto esposto dal senatore Caruso, ricordando che già in passato la Commissione aveva convenuto sulla opportunità di intervenire in materia, propone alla Commissione che, alla ripresa dei lavori al termine della pausa estiva, venga esaminato anche l'atto Senato n. 1690, peraltro non ancora assegnato alla Commissione giustizia, nonché gli eventuali disegni di legge che fossero successivamente presentati in materia di amministrazione di sostegno.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del**

**concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» (n. 108)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice RUBINATO (*Aut*), rileva preliminarmente che le obiezioni di carattere pregiudiziale, sollevate dal senatore Caruso, in ordine a profili di incostituzionalità del decreto legislativo in titolo, per quanto concerne in particolare la lamentata violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge-delega, non possono essere risolte in sede di esame di un parere parlamentare.

Quanto invece alle puntuali osservazioni, svolte nel merito dai senatori intervenuti in discussione generale, la relatrice comunica di aver predisposto una nuova proposta di parere, formulata tenendo conto dei rilievi espressi.

In primo luogo, la relatrice comunica di aver riformulato l'osservazione relativa al potere ufficioso di indagine, in capo al Tribunale, per la verifica dell'eventuale mancato superamento dei limiti quantitativi, nel senso di prevedere criteri più oggettivi, caratterizzati da una verifica precontenziosa da parte del Tribunale, con eventuale potere di rigetto.

Quanto alla sostituzione dell'istituto del reclamo con quella dell'appello, la senatrice accoglie i rilievi avanzati in particolare dal senatore Centaro, proponendo di indicare al Governo l'opportunità di non sostituire l'appello con il reclamo, in conformità al sistema generale processual-civile, in base al quale l'appello è mezzo di impugnazione proprio della sentenza mentre il reclamo è mezzo di impugnazione del decreto o dell'ordinanza. Ritiene peraltro di dover mantenere l'osservazione formale per cui, nell'ipotesi in cui il Governo ritenga di confermare tale modifica, sia opportuno correggere ogni residuo riferimento all'istituto dell'appello.

Quanto ai titoli richiesti per essere curatore fallimentare, la senatrice insiste sulla sua proposta, onde evitare che la sola natura imprenditoriale possa legittimare l'esercizio di tali funzioni, le quali, a suo avviso, richiedono ben altri requisiti. Palesa comunque la necessità di prevedere il requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, quantomeno per lo svolgimento dell'attività di redazione della relazione di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare. Quanto alla possibilità di introdurre società fiduciarie per lo svolgimento della funzione di responsabile della procedura fallimentare, la senatrice intende insistere sulla sua proposta, ritenendo che il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante sia condizione sufficiente per assicurare trasparenza nelle operazioni. Quanto all'intervento del giudice negli investimenti finanziari autorizzati dal Comitato dei creditori, la senatrice, pur comprendendo i rilievi formulati dal senatore Centaro, ritiene opportuno comunque prevedere l'autorizzazione da parte del giudice delegato per l'investimento in titoli di Stato.

Dichiara invece di accogliere la proposta del senatore Centaro, volta a sostituire, all'articolo 4, comma 1, lettera a), all'espressione «fallito persona fisica» l'altra «imprenditore individuale». Quanto alle osservazioni, formulate in particolare dal senatore Caruso, in ordine alle necessità di modificare l'articolo 99 della legge fallimentare, teso a disciplinare la procedura, la senatrice ne condivide lo spirito e propone di prevedere, in capo al Tribunale, il potere di assunzione, anche di ufficio, dei mezzi di prova, valutando anche l'opportunità che l'eventuale delega all'assunzione di tali mezzi di prova sia assegnata al relatore designato dal Presidente e non ad altro componente del Collegio. Ritiene inoltre opportuno garantire, al fallito che ne faccia richiesta, il diritto di essere ascoltato dal Tribunale.

Quanto alla previsione di riconoscere alle società per azioni la facoltà di essere affidatarie dell'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero della sua continuazione anche temporanea, la relatrice, venendo incontro alle obiezioni sollevate in sede di discussione generale, propone di porre tale ipotesi in formula più dubitativa, prevedendo altresì un'esclusione, per tali società, della possibilità di acquisire in via definitiva l'impresa, ovvero di affittarla o di trasferirla a terzi.

Quanto alla questione relativa ai crediti prededucibili, la relatrice insiste sulla sua proposta.

In riferimento ai rilievi del senatore Centaro sulle modifiche all'articolo 177 della legge fallimentare, la senatrice condivide la necessità di dare maggior rilievo al dato qualitativo derivante dal voto delle classi e propone pertanto di modificare il suo parere nel senso di subordinare l'incidenza della maggioranza dei crediti ammessi al voto solo nell'ipotesi in cui il complesso dei crediti di piccola entità sia di rilevanza apprezzabile.

In ordine alla sospensione delle azioni esecutive o cautelari già intraprese, la relatrice, nel condividere il suggerimento del senatore Caruso, propone di integrare il parere nel senso di suggerire al Governo l'individuazione di un termine più ampio, almeno di novanta giorni.

Quanto alla norma sull'entrata in vigore del decreto legislativo, la senatrice propone di accogliere le osservazioni del senatore Caruso, invitando il Governo a valutare la possibilità di rinviare il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2008.

La senatrice si sofferma sull'ultima parte della nuova proposta di parere, nella quale si suggeriscono al Governo alcuni interventi in materia di transazione fiscale.

Il senatore CENTARO (*FI*), dopo aver ringraziato la relatrice per lo sforzo compiuto e per aver accolto gran parte delle osservazioni da lui espresse in sede di discussione generale, formula alcune ulteriori proposte, integrative della nuova proposta di parere.

In primo luogo ritiene necessario sopprimere ogni riferimento alla necessità di correzioni formali che uniformino il testo nel senso di prevedere in ogni ipotesi l'istituto del reclamo rispetto a quello dell'appello, rilevando l'opportunità di evidenziare in maniera più cogente l'esigenza di fe-

deltà al sistema generale processual-civilistico che prevede, quale mezzo di impugnazione della sentenza, l'appello.

Esprime quindi vivissime riserve sulla possibilità di attribuire a società fiduciarie la possibilità di svolgere operazioni di liquidazione, rilevando che tale facoltà rischia di rappresentare un agile strumento, in capo a soggetti terzi e portatori di interessi di natura prettamente speculativa, compiti che invece debbono essere riservati, per ragioni di trasparenza e di correttezza, agli organi procedurali fallimentari previsti dalla normativa vigente. Ribadendo quindi la inopportunità di tale previsione, invita la relatrice a sopprimere tale proposta.

Quanto alla questione relativa all'autorizzazione del giudice delegato per l'investimento in titoli di Stato, l'oratore ribadisce la necessità di escludere la previsione espressa di tale intervento autorizzativo, ritenendo che tale tipo di investimento non possa comunque ritenersi svincolato da una qualche forma di controllo giudiziario. Qualora invece si ritenesse di mantenere tale esplicita autorizzazione, egli propone che essa venga estesa a tutte le ipotesi di investimenti finanziari autorizzati dal Comitato dei creditori.

In riferimento alla riforma dell'articolo 99 della legge fallimentare, il senatore ribadisce la sua contrarietà ad ogni ipotesi di delega, al giudice istruttore, di funzioni che è opportuno rimangano nella piena titolarità del collegio giudicante. Condivide quindi la proposta di limitare eventualmente tale delega soltanto alla fase di assunzione dei mezzi di prova.

Quanto al tema della prededucibilità dei crediti, l'oratore invita la relatrice a rivedere la sua proposta, osservando che i crediti successivi all'apertura della procedura, senza ulteriori specificazioni, sono già, per loro natura, prededucibili.

Ritiene invece non adeguata la riformulazione del parere nella parte relativa alla maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato preventivo, ritenendo in proposito opportuno, al fine di far prevalere il dato qualitativo piuttosto che quello quantitativo, stabilire una soglia oggettivamente apprezzabile che consenta ai crediti di piccola entità di essere ammessi al voto e di concorrere alla determinazione della maggioranza per l'approvazione del concordato.

Quanto alla sospensione delle azioni esecutive o cautelari, l'oratore ritiene opportuno suggerire al Governo il termine, proposto dal senatore Caruso, di centoventi giorni, piuttosto che quello, formulato dalla relatrice nella sua prima proposta di parere, di novanta giorni.

In riferimento alla possibile estinzione del reato di bancarotta semplice, l'oratore invita la relatrice ad indicare, come criterio esclusivo e imprescindibile, la soddisfazione integrale di tutti i creditori.

Il senatore CARUSO (AN), dopo aver ringraziato la senatrice Rubinato per aver accolto, nella nuova proposta di parere, i rilievi da lui sollevati in discussione generale, ribadisce le sue profonde riserve sulla costituzionalità del decreto legislativo in titolo, non solo perché, a suo avviso, non contiene esclusivamente norme integrative e correttive, modifi-

cando radicalmente la normativa sul fallimento e sulle altre procedure concorsuali, ma soprattutto perché patentemente viola i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

Egli osserva al riguardo che il Governo, nell'ipotesi in cui riveda la sua posizione in tema, si assume la responsabilità di introdurre nell'ordinamento giuridico, in un settore particolarmente delicato, una normativa che rischia di essere colpita dal giudizio di costituzionalità.

Quanto al merito delle osservazioni proposte dalla senatrice Rubinato, ad integrazione della sua originaria proposta di parere, l'oratore chiede preliminarmente che tipo di parere ella intenda proporre, se favorevole con osservazioni, se favorevole condizionato ovvero se favorevole su alcuni punti e contrario su altri.

Egli appunta quindi le sue critiche sulla parte relativa alla possibilità di configurare una verifica precontenziosa da parte del Tribunale, con eventuale potere di rigetto per evitare le istanze pretestuose di fallimento, ovvero le istanze fondate su ritardi nel pagamento di somme modeste. Al riguardo egli rileva che l'attribuzione di una discrezionalità così ampia alle sezioni fallimentari appare incongrua, soprattutto considerando l'esperienza giudiziaria degli ultimi anni, la quale, ad avviso dell'oratore, dimostra come fenomeni di collusione e di corruzione abbiano caratterizzato in molte occasioni l'attività degli organi giudicanti. Ritiene quindi necessario introdurre criteri maggiormente oggettivi, onde evitare ulteriori danni a un sistema già fortemente compromesso, il quale determina inaccettabili disparità di trattamento fra i cittadini.

Il senatore esprime quindi fortissime perplessità sulla possibilità di attribuire alle società fiduciarie compiti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali, rilevando che tali soggetti hanno una vocazione totalmente estranea alle finalità del procedimento fallimentare. L'eventuale riconoscimento del potere di intervenire in procedure di tal tipo non determina – a suo avviso – alcun vantaggio al sistema. Al contrario – osserva l'oratore – ciò può determinare un grave nocumento a coloro che, oltre a possedere requisiti professionali adeguati, offrono anche maggiori garanzie di terzietà e di indipendenza.

Ancor più inaccettabile, a giudizio dell'oratore, è l'indicazione, contenuta nel parere, circa l'opportunità di attribuire alle società per azioni la facoltà di essere affidatarie dell'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero della sua continuazione anche temporanea, ritenendo totalmente inadeguate le garanzie previste. Al riguardo l'oratore, dopo aver ribadito che tale ipotesi non è in grado di assicurare le opportune garanzie di legalità che devono necessariamente essere presenti in un contesto così problematico, ricorda le recenti vicende di insospettabili e profonde collusioni tra sistema bancario e sistema societario, al fine di lucrare vantaggi economici notevolissimi a danno dei falliti e dei loro creditori. Pur comprendendo le ragioni che possono aver indotto a proporre una soluzione di tal genere, egli invita la relatrice a rivedere la sua posizione, considerando il rischio che una normativa di questo tipo possa essere illegittimamente utilizzata per fini illeciti.

Ritiene infine necessario subordinare il parere favorevole della Commissione alla condizione che il termine di entrata in vigore del decreto legislativo sia rinviato almeno al primo gennaio 2008.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), dopo aver ribadito che, a suo avviso, il decreto legislativo in titolo ha radicalmente modificato la disciplina fallimentare, intervenendo addirittura sulle categorie dei soggetti sottoponibili alle procedure fallimentari, condivide i rilievi sollevati dai senatori Centaro e Caruso. Evidenzia, al riguardo, i rischi che possono determinarsi qualora venga riconosciuta, a società fiduciarie, la possibilità di svolgere funzioni rilevanti nell'ambito delle procedure fallimentari. Paveva in particolare il pericolo che l'attribuzione a soggetti societari di compiti di tale rilievo pubblico possa ingenerare perversi fenomeni collusivi a danno dei privati. Condivide anche le preoccupazioni in ordine alla possibile attribuzione, alle società per azioni, dell'affidamento dell'esercizio provvisorio delle imprese ovvero della loro continuazione anche temporanea, ritenendo anch'egli del tutto insufficienti i requisiti previsti per poter assumere tali funzioni. Egli ritiene che, soprattutto in alcune zone del Paese, l'attribuzione, in capo a soggetti facilmente ricattabili dalle associazioni criminali, di così rilevanti poteri nell'ambito delle procedure fallimentari possa alimentare crescenti fenomeni di illegalità.

In conclusione, egli propone di condizionare il parere ad un ulteriore successivo controllo da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto legislativo nella sua versione definitiva.

Il senatore VALENTINO (*AN*), nel condividere le osservazioni dei senatori Centaro, Caruso e D'onofrio, auspica che la relatrice sopprima la proposta relativa alle società fiduciarie e alle società per azioni, ritenendo, soprattutto alla luce delle recenti vicende di collusione tra sistema bancario e società private, che tale facoltà possa venire strumentalizzata per fini illeciti.

L'oratore si sofferma quindi sulla materia della riabilitazione civile, in particolare sulla possibilità di ancorare la causa estintiva del reato di bancarotta semplice alla soddisfazione integrale dei creditori, osservando al riguardo che la sanzione penale spesso non è idonea a tutelare adeguatamente i soggetti coinvolti, in particolare i creditori del fallito. Egli, alla luce della sua esperienza professionale, ritiene che consentire l'estinzione del reato nell'ipotesi in cui tutti i creditori siano soddisfatti costituisce, da una parte, l'opportunità, per il fallito, di scongiurare la sanzione penale e, dall'altra, garantisce alla platea dei creditori la immediata, integrale soddisfazione dei propri diritti patrimoniali.

Ritiene inoltre opportuno prevedere un'ulteriore causa estintiva del reato nella corretta esecuzione del concordato e invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di stabilire che la soddisfazione integrale dei creditori e la corretta esecuzione del concordato possano estinguere anche gli altri reati societari, quali la bancarotta fraudolenta. Al riguardo, osserva che i fenomeni di grande corruzione non rientrerebbero comunque in

tale fattispecie, essendo estremamente difficile reintegrare crediti di elevatissime proporzioni.

Interviene brevemente il senatore CENTARO (*FI*) il quale ritiene opportuno limitare l'ipotesi della estinzione esclusivamente al reato di bancarotta semplice, escludendo altresì che possa configurarsi causa estintiva del reato la corretta esecuzione del concordato, dal momento che, in tale ipotesi, non vi è certezza, a suo avviso, che tutti i creditori del fallito siano stati soddisfatti.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) condivide le preoccupazioni formulate dai senatori Caruso, Centaro e Valentino circa i rischi che conseguirebbero all'accoglimento della proposta di consentire l'affidamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa anche a società fiduciarie, specialmente in considerazione della realtà socio economica di molte regioni italiane.

Per quanto poi riguarda le considerazioni formulate dai colleghi del centrodestra circa le osservazioni in materia di riabilitazione civile contenute nel parere, l'oratore condivide la necessità di privilegiare il criterio della completa soddisfazione dei creditori, ma dissente dalla proposta del senatore Valentino di estendere l'applicazione della causa istintiva del reato anche a specifiche ipotesi di banca rotta fraudolenta.

La senatrice RUBINATO (*Aut*), accogliendo le indicazioni emerse nel corso dell'esame propone una formulazione finale del suo parere, in primo luogo nel senso di rafforzare la richiesta di stabilire l'entrata in vigore della nuova normativa ma non prima del gennaio 2008, trasformandolo in una condizione per l'espressione del parere favorevole.

Sopprime poi le osservazioni relative all'opportunità di configurare una verifica precontenziosa e circa il suggerimento, che era stato formulato dalla Commissione finanze, di ammettere anche le società fiduciarie all'affidamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa.

A tale proposito, peraltro, ella fa presente come sia ormai tempo di avviare una riflessione sull'anomalia italiana per cui istituti giuridici che funzionano egregiamente in altri paesi non possono essere introdotti nel nostro ordinamento per timore degli effetti criminogeni determinati dalle peculiarità sociali delle regioni caratterizzate da un elevato tasso di penetrazione nel tessuto sociale da parte della criminalità organizzata.

Accoglie altresì una serie di suggerimenti in ordine alla necessità dell'iscrizione all'albo professionale per lo svolgimento dell'attività di prelazione della relazione, in merito all'abrogazione del terzo comma dell'articolo 34 della legge fallimentare, alla richiesta di una migliore collocazione sistematica della disposizione di cui all'articolo 111, comma 2, dello schema di decreto legislativo e, infine, alla modifica dell'articolo 177, secondo comma, della legge fallimentare, nel senso di stabilire che per l'approvazione del concordato preventivo, oltre alla maggioranza delle classi, sia necessaria anche la maggioranza dei crediti ammessi al voto nell'ipo-

tesi in cui il complesso dei crediti di piccola entità sia di preponderante rilevanza.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, la proposta di parere della senatrice Rubinato, pubblicato in allegato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia» (n. 114)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 14 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RIA (*Ulivo*).

Il decreto del Presidente della Repubblica in titolo si propone di potenziare gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia in particolare consentendo la nomina di un consigliere economico e finanziario, di un consigliere per le libere professioni e di un consigliere per le tematiche sociali e la devianza.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica inoltre prevede la perequazione del trattamento economico tra i vice capi uffici dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo, per i quali, a differenza di quanto avviene per i vice capi dei dipartimenti, la corresponsione dell'emolumento accessorio previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 315 del 2001 è prevista solo in caso di svolgimento delle funzioni varie.

Il relatore osserva che la formulazione originaria dello schema aveva sollevato critiche da parte del Consiglio di Stato, che aveva formulato alcune osservazioni, peraltro accolte nella redazione definitiva.

Dopo avere osservato che lo schema di decreto garantisce l'invarianza della spesa tramite la soppressione di tre posti di dirigente di seconda fascia nei ruoli del Ministero, esprime un parere complessivamente favorevole nell'auspicio che le esigenze di funzionamento complessivo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia siano garantite attraverso l'utilizzazione di personale altamente qualificato,

Il senatore CENTARO (*FI*) osserva che le ragioni dell'emanazione dello schema di decreto legislativo in titolo appaiono di immediata evidenza a chi abbia seguito in questi anni le difficoltà nei rapporti con la magistratura contabile di fronte alle quali, dal ministro Diliberto in poi, si sono trovati tutti i Ministri della giustizia.

In realtà è a suo parere del tutto pacifico che vi possa essere l'esigenza per un Ministro di dotarsi di uffici di diretta collaborazione, sia per migliorare la funzionalità dell'attività di Governo sia anche per esigenze di carattere più propriamente politico.

Ciò posto però lo schema di decreto legislativo in titolo suscita gravi perplessità sotto diversi profili.



In primo luogo, infatti, se può essere giustificata la nomina di un consigliere economico e finanziario, non si comprende quali funzioni – che non possano essere correttamente soddisfatte dalle strutture amministrative del Ministero – possano svolgere le altre due figure di cui si propone l'istituzione.

In particolare, appare oscuro il ruolo del consigliere per le libere professioni – una formulazione che fa pensare ad una sorta di soggetto incaricato di una sorta di relazioni diplomatiche con il mondo degli avvocati e di quello per le tematiche sociali e la devianza, entità queste ultime che ritornano con frequenza nel dibattito politico e mediatico ma il cui contenuto è spesso quanto mai dubbio.

In secondo luogo, egli ritiene che la distinzione economica tra i vice capi con funzioni vicarie e quelli che tali funzioni vicarie non ricoprono è del tutto giustificata, e risiede nel fatto che i vicari in quanto tali possono essere chiamati a svolgere le funzioni proprie dei capi.

Infine, per quanto la norma sull'invarianza della spesa sia apprezzabile suscita perplessità il fatto che essa venga assicurata attraverso un indebolimento della struttura amministrativa del Ministero, conseguente alla soppressione di tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia.

Il sottosegretario SCOTTI interviene per fornire alcuni chiarimenti circa le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, osservando come le tre figure di cui si propone l'istituzione sono tutte conseguenti a nuove specifiche attività del Ministro.

Per quanto riguarda poi la questione della soppressione di tre posti dirigenziali di seconda fascia egli fa presente come questa non determini un indebolimento della struttura amministrativa del Ministero, il cui organigramma è attualmente sbilanciato, con un eccesso di posizioni apicali.

Il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole a condizione che il termine previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° settembre 2007), anche in relazione alla complessità di talune di esse, e soprattutto considerati gli ulteriori tempi occorrenti per l'adozione del testo definitivo, sia individuato in quello del 1° gennaio 2008, nonché con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si rileva essere formalmente più corretto, secondo la generale disciplina processualistica, il mantenimento dell'attuale formulazione del primo comma dell'art. 9-*bis*; inoltre, al comma 6, valuti il Governo l'opportunità di non sostituire l'appello con il reclamo, in conformità al sistema generale processualcivilistico in base al quale l'appello è mezzo di impugnazione della sentenza, mentre il reclamo è mezzo di impugnazione di decreto od ordinanza; si segnala, infine, nell'ipotesi in cui il Governo ritenesse di confermare la modifica all'art. 18 L.F. proposta nello schema di decreto, la necessità di correggere all'art. 2 comma 7 il riferimento «all'appello» contenuto all'art. 19 in «reclamo»;

b) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di rendere necessario il requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili per lo svolgimento dell'attività di redazione della relazione di cui anche all'articolo 182-*bis* legge fallimentare;

c) all'articolo 3, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni contenute nell'art. 34 L.F., abrogando il terzo comma dell'art. 34 L.F. in considerazione della frase che nello schema si propone di aggiungere al primo comma;

d) all'articolo 4, comma 1, lettera a) si ritiene più corretta formalmente l'espressione «imprenditore individuale» in luogo di quella proposta di «persona fisica»; valuti, inoltre, il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 del medesimo art. 4;

e) all'articolo 6, comma 4, capoverso, dello schema di decreto, si ritiene non condivisibile l'attribuzione, prevista al comma 10 dell'art. 99 L.F. come da modifica proposta, in capo al tribunale del potere di assunzione «anche d'ufficio» dei mezzi di prova, atteso il principio accolto dalla riforma che il procedimento è nella disponibilità delle parti; inoltre, nel medesimo comma 10, si rileva l'opportunità che l'eventuale delega all'assunzione dei mezzi di prova sia affidata al relatore designato dal Presidente e non ad altro componente del collegio; si suggerisce, inoltre, per prevenire eventuali interventi della corte costituzionale e maggiore chiarezza, di riformulare i commi 11 e 12 dell'art. 99 L.F. di cui alla modifica

proposta come segue: «-Il tribunale sente il fallito, se questi ne fa richiesta, e ordina con decreto motivato non reclamabile l'ammissione provvisoria delle domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. - Il tribunale, entro sessanta giorni dall'udienza, provvede in via definitiva sull'impugnazione, con decreto motivato che è comunicato dalla cancelleria alle parti, che possono proporre ricorso per cassazione nei successivi trenta giorni.»;

f) all'articolo 8, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una collocazione sistematica più corretta della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 111 L.F., in una parte della legge fallimentare non riservata ad un singolo tipo di procedura;

g) all'articolo 12, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 162, primo comma, della legge fallimentare, nel senso di prevedere che i presupposti necessari per accedere al concordato preventivo siano, oltre a quelli di cui all'articolo 160, anche quelli dell'articolo 161 della legge fallimentare, lasciando immodificata l'attuale rubrica dell'art. 162 L.F. (che recita: «Inammissibilità della domanda»), e di precisare che il fallimento è dichiarato con sentenza;

h) all'articolo 15, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 177, secondo comma, della legge fallimentare, nel senso di prevedere che, ai fini dell'approvazione del concordato preventivo, oltre alla maggioranza delle classi sia comunque necessaria anche la maggioranza dei crediti ammessi al voto nell'ipotesi in cui il complesso dei crediti di piccola entità sia di preponderante rilevanza;

i) all'articolo 16, comma 4, che novella l'articolo 182-*bis* legge fallimentare, in ordine alla sospensione delle azioni esecutive o cautelari già intraprese, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine di 90 giorni anziché di 60 giorni;

l) al titolo III della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di identificare con il termine «presupposti», anziché con il termine «condizioni», gli elementi necessari per l'ammissione al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione;

m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo ovvero, qualora non si ritenesse di sopprimere tale disposizione, di precisare, all'articolo 22, che anche l'articolo 7, comma 6, dello schema di decreto si applica alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

n) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni del decreto legislativo ivi indicate si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento, alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare iniziati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore;

o) in tema di pubblicità delle notizie relative al fallimento, valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni della legge fallimentare con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, eventualmente, anche attraverso l'abrogazione di quelle

disposizioni che prevedono l'iscrizione di tali notizie nel casellario giudiziale;

*p)* in materia di riabilitazione civile, valuti il Governo l'opportunità di operare un coordinamento, eventualmente anche attraverso un intervento soppresivo, con le disposizioni di legge o regolamentari che ancora la contemplano; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 241 della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di ancorare la causa estintiva del reato di bancarotta semplice a quelle ipotesi di chiusura del fallimento che prevedono o presuppongono la soddisfazione integrale dei creditori, a condizione che non vi sia stata condanna per reati di bancarotta fraudolenta o altri reati in materia economica o comunque connessa con l'attività d'impresa;

*q)* valuti il Governo l'opportunità di estendere il ricorso alla transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, attesa la possibilità, e non l'obbligo, per l'amministrazione tributaria, di potervi ricorrere, con conseguenti evidenti benefici;

*r)* valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che la domanda di transazione fiscale possa essere presentata, in via anticipata, all'amministrazione competente, atteso che la convocazione dei creditori è stabilita in non oltre 30 giorni dall'ammissione della procedura, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 2) L.F.;

*s)* valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra il primo comma dell'art 182-*ter*, che prevede la possibilità dell'Erario di transigere sui crediti privilegiati, l'art. 182-*ter*, secondo e terzo comma, che prevedono l'adesione dell'amministrazione mediante espressione del voto e l'art. 177, terzo comma, che sanziona con la perdita del privilegio l'espressione del voto da parte di un creditore privilegiato.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

Mercoledì 1° agosto 2007

**69ª Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.**La seduta inizia alle ore 15.45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sul processo di riforma dei Trattati dell'Unione europea**

Il presidente DINI ricorda che è iscritta all'ordine del giorno la deliberazione di un'indagine conoscitiva sul processo di riforma dei trattati dell'Unione europea. L'iniziativa segue ad una serie di contatti preliminari, d'intesa con il Presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, con i Presidenti delle omologhe Commissioni per le politiche dell'Unione europea e affari esteri della Camera dei deputati, affinché venga avviata, dopo la pausa estiva, un'indagine conoscitiva da svolgere congiuntamente con le menzionate Commissioni, in conformità con la prassi definita su analoghi temi nella precedente legislatura.

Al riguardo rileva che la dichiarazione solenne adottata a Berlino, in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, ha costituito un momento non meramente simbolico per il rilancio del processo riformatore delle istituzioni comunitarie. La ratifica da parte di un'ampia maggioranza degli Stati membri, tra cui l'Italia, in rappresentanza di un'altrettanto ampia maggioranza di cittadini europei, ha confermato del resto la piena validità dell'impianto delineato nel Trattato costituzionale. L'indagine si colloca pertanto nella fase attuale che segue alla pausa di riflessione concordata dopo l'esito negativo dei referendum svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi ed è segnata dalla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) per l'adozione di un Trattato di riforma dell'Unione. Lo scopo è quindi quello di approfondire i vari aspetti del processo di revisione in corso, prendendo in considerazione, in particolare,

i contenuti del mandato conferito dall'ultimo Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 alla CIG per la redazione del nuovo Trattato che modificherà quelli vigenti sull'Unione europea e sulla Comunità europea, in maniera che vengano salvaguardati i cardini essenziali del Trattato costituzionale del 2004 e che l'intero procedimento di riforma si concluda entro la scadenza delle elezioni europee del 2009.

In proposito evidenzia altresì che alcuni dei più significativi aspetti del Trattato costituzionale risultano aver raccolto un ampio consenso e sono quindi da considerarsi sostanzialmente ripresi nel mandato della CIG, che si è aperta a Bruxelles con la riunione del 23 luglio e sul cui avvio ha riferito il sottosegretario Crucianelli nell'audizione dello scorso 26 luglio.

In particolare, i temi da affrontare nelle audizioni dell'indagine conoscitiva dovrebbero essere riferiti all'architettura istituzionale complessiva dell'Unione europea, alle possibili modificazioni delle istituzioni europee, alla luce del dibattito e del confronto in corso, ai rapporti tra le diverse parti del Trattato costituzionale, agli emendamenti ai Trattati vigenti delineati dal mandato conferito alla CIG dal Consiglio europeo, nonché all'acquisizione e all'approfondimento dei contributi e delle proposte avanzate a livello nazionale e comunitario.

Il programma delle audizioni potrebbe quindi comprendere rappresentanti del Governo e alti funzionari competenti in materia di affari europei, nonché rappresentanti delle istituzioni europee, del paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione, delle Regioni e degli Enti locali, del mondo accademico e di istituti di ricerca nonché ex componenti della Convenzione europea ed esperti della materia.

Il senatore ANTONIONE (*FI*), nell'osservare come la Commissione non possa sottrarsi dall'unirsi all'iniziativa avviata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, esprime forte perplessità in ordine alla concreta utilità legata agli approfondimenti di cui al relativo programma, rilevando al riguardo come, posto che la Conferenza intergovernativa è stata istituita sulla base di un mandato specifico e dettagliato, il contributo che potrà derivare all'elaborazione del testo di riforma potrà essere assai limitato.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) conviene con le osservazioni del senatore Antonione evidenziando le preoccupazioni della sua parte politica sulle modalità assunte dal processo di revisione dei Trattati, a livello meramente intergovernativo, laddove sarebbe stato preferibile l'avvio di un percorso costituente con il coinvolgimento pieno dei Parlamenti nazionali. In proposito sottolinea, tuttavia, come la suddetta iniziativa possa offrire un utile contributo per l'aggiornamento costante delle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori per la riforma dei Trattati europei.

Il senatore MELE (*SDSE*), pur convenendo con talune delle osservazioni dianzi espresse, rileva l'opportunità di aderire alla suddetta inizia-

tiva. Al riguardo esprime l'auspicio che la stessa possa costituire l'occasione utile per raccogliere elementi di informazione sugli sviluppi delle trattative intergovernative.

La Commissione delibera infine all'unanimità di conferire mandato al Presidente Dini a chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma di massima dianzi delineato, previa definizione delle opportune intese con la 14ª Commissione e con le Commissioni omologhe dell'altro ramo del Parlamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1601) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente DINI, non essendosi altri iscritti a parlare, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate ovvero che sono scaduti i relativi termini.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

**(1602) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, essendo stati acquisiti i pareri previsti ovvero scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all'unanimità, la proposta del Presidente.

**(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, da conto dei pareri pervenuti e propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all'unanimità, la proposta del Presidente.

**(1629) Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Esame e rinvio)

Il relatore LUNARDI (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente le funzioni e le finalità dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), di cui alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 20 dicembre 1995, n. 575.

Quanto al primo dei due Protocolli in esame, il relatore osserva che esso sostituisce il testo della citata Convenzione del 1960 quale esito del processo di revisione degli atti istitutivi avviato negli anni Novanta da parte dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (istituita nel 1960 con la sopra citata Convenzione), attesa l'esigenza di adeguamento della struttura organizzativo-funzionale e del quadro istituzionale alla luce dei più estesi compiti acquisiti, all'incremento del numero dei paesi membri ed al moltiplicarsi delle interconnessioni con le altre organizzazioni internazionali del settore (ICAO – *International Civil Aviation Organization*, ECAC – *European civil aviation conference*, UE, NATO, JAA – *Joint Aviation Authorities*). Al riguardo, il relatore si sofferma sui fattori di cambiamento che hanno interessato il settore sin dalla stipula della citata Convenzione nel 1960, non soltanto alla luce del mutato contesto geopolitico, ma in considerazione altresì dell'incremento del numero dei movimenti di aeromobili, dell'introduzione di forme di navigazione satellitare e dell'introduzione di forme di gestione più funzionali ed efficienti degli scali aeroportuali.

La Convenzione così riveduta, pertanto, reca una nuova formulazione dei compiti dell'Organizzazione e dispone la creazione di una nuova



struttura istituzionale, finalizzata a consentire l'espansione della capacità di utilizzo dello spazio aereo per soddisfare la domanda di traffico aereo nella prospettiva di un sistema europeo uniforme di gestione (EATMS – *European Air Traffic Management System*). Si propone inoltre di sviluppare il rafforzamento della pianificazione ATM (*Air Traffic Management*), combinando le strategie di rotta e aeroportuali, nel quadro di una strategia volta all'integrazione stretta di tutte le operazioni ATM dal molo di imbarco a quello di attracco («*gate to gate*»), e di favorire l'attiva partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione di un sistema europeo di navigazione satellitare integrato nel sistema globale. È poi diretta a rafforzare la cooperazione con altre istituzioni europee, nonché a migliorare il coordinamento tra gli Stati membri e le altre organizzazioni internazionali e sovranazionali (ICAO, UE, JAA), comprese quelle rappresentative degli utenti (quali la IACA – *International Air Carrier Association*, e la IATA – *International Air Transport Association*) e a rafforzare la cooperazione tra le autorità civili e militari. A questi fini è prevista altresì l'introduzione di un meccanismo decisionale più efficiente, basato sul voto a maggioranza, in luogo del principio di unanimità, attualmente in vigore.

Sul piano istituzionale, la Convenzione così rivista conferma la precedente istituzione dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con sede a Bruxelles, che agisce in cooperazione con le autorità nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Nell'ambito della sua articolazione interna si prevedono: l'Assemblea generale, quale organo di alto livello politico, composto dai Ministri dei trasporti e della difesa dei paesi aderenti, responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, il Consiglio, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile, incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale, ed, infine, l'Agenzia, quale organo incaricato di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea generale o dal Consiglio.

Alla luce delle modifiche introdotte, pertanto, l'Organizzazione si caratterizza – al pari di altre organizzazioni internazionali di settore – in modo da assicurare interventi operativi rapidi e concordati, senza dover ricorrere a procedure di acquisizione del consenso anche su materie o argomenti minori di tipo strettamente tecnico. Ciò comporterà per il nostro Paese effetti anche sul sistema produttivo nazionale, che verrà impegnato ad allinearsi con gli standard definiti ed approvati a livello internazionale nel segmento industriale di settore.

Passando ad esaminare il secondo Protocollo, concernente l'adesione della Comunità europea alla citata Convenzione «EUROCONTROL» del 1960 (ai sensi dell'articolo 40 del citato Protocollo del 1997), il relatore rileva che, in virtù di tale strumento, la Comunità europea attraverso la Commissione assumerà, su un ampio e rilevante numero di materie comuni, la rappresentanza dei singoli Stati nazionali agendo in loro vece, residuando in capo agli Stati membri la piena capacità decisionale nelle materie che non rientrano nella competenza esclusiva della Comunità euro-

pea. Tale Accordo si colloca nell'ambito delle proposte della Commissione europea relative al *Single European Sky*, che mira a disciplinare l'intero sistema dell'aviazione civile europea incrementando la sinergia tra EUROCONTROL e Unione europea. In particolare, ciò consentirà, da un lato, di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni utilizzando al meglio la competenza tecnica di EUROCONTROL e, per altro verso, di dotare della necessaria vincolatività (almeno per quanto riguarda i paesi membri dell'Unione) le decisioni adottate in sede di EUROCONTROL, posto che di per sé non sono direttamente applicabili e non presentano meccanismi specifici per un loro obbligatoria esecutività.

La Convenzione, infine, entrerà integralmente in vigore dopo la ratifica da parte degli Stati membri del Protocollo in esame, prevedendo tuttavia una disciplina transitoria al riguardo.

Alla luce delle considerazioni svolte, il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, auspicando una rapida conclusione dell'*iter* procedurale.

Su proposta del presidente DINI, che esprime apprezzamento per l'analitica esposizione del relatore, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## BILANCIO (5ª)

Mercoledì 1° agosto 2007

**115ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *IN SEDE REFERENTE*

*(1739) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), che a partire dall'emendamento 4.18, si danno per illustrati .

Il relatore TECCE (*RC-SE*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, cui si conforma il GOVERNO.

In ordine all'emendamento 4.1, interviene per dichiarazione di voto il senatore POLLEDRI (*LNP*) rilevando che la proposta risulta meritevole di approvazione in quanto mira a rendere più favorevole il regime fiscale a carico dei contribuenti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulle proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, che mirano a introdurre profili di equità nella norma del provvedimento.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 4.2 a 4.22, nonché le proposte 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), che si danno per illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4-*bis*.1 a 4-*bis*.5, nonché la proposta 4-*bis*.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra la proposta 5.10, che mira ad introdurre in materia pensionistica incrementi ulteriori alle pensioni più basse, raccomandandone quindi l'approvazione.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra la proposta 5.11, volta ad introdurre un principio di equità nella disposizione del provvedimento.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 5.14, mirante ad estendere gli incrementi pensionistici anche ad altre categorie, mentre il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 5.27, raccomandandone l'approvazione.

Il presidente MORANDO, dato l'elevato numero di emendamenti che rimangono da esaminare, apprezze le circostanze, prende atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento in Commissione in relazione ai tempi fissati dalla conferenza dei Capigruppo per riferire all'Assemblea. Dichiarò pertanto che riferirà all'Assemblea sul lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

La Commissione prende atto ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE PLENARIA*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 114, concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia» il cui esame è stato rimesso in data odierna dalla Sottocommissione pareri.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta della Sottocommissione per i pareri oggi, alle ore 14,25.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1739

### Art. 5.

#### 5.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «Per l'anno 2007 e successivi».*

---

#### 5.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «64 anni» con le seguenti: «65 anni».*

---

#### 5.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «sessanta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dal 2008» con le seguenti: «4.231 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».*

---

#### 5.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «novembre» con la seguente: «dicembre».*

---

**5.5**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero della tredicesima mensilità».*

---

**5.6**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno».*

---

**5.7**

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, SACCONI

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «una volta e mezza» con le seguenti: «due volte».*

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro» con le seguenti: «4.331 milioni di euro, per l'anno 2007 e a 1.704 milioni di euro».*

---

**5.8**

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, SACCONI

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «compresi i redditi esenti da imposta».*

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro» con le seguenti: «4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.704 milioni di euro».*

---

**5.9**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Sopprimere il comma 4.***5.10**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità» con le seguenti: «un reddito proprio pari a 591,6 euro al mese per tredici mensilità per le lavoratrici che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno cinque anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza, ed un reddito proprio pari a 568,58 euro per tredici mensilità per i restanti soggetti».*

**5.11**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità» con le seguenti: «un reddito proprio pari a 586 euro al mese per tredici mensilità per le lavoratrici che hanno lavorato per un periodo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, ed un reddito proprio pari a 568,41 euro per tredici mensilità per i restanti soggetti».*

**5.12**

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, SACCONI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «580 euro» con le seguenti: «600 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro» con le seguenti: «4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.704 milioni di euro».*



**5.13**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 5, sostituire le parole: «580 euro» con le seguenti: «600 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».*

---

**5.14**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2008 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni».*

*Conseguentemente:*

*Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278;*

*È soppresso il comma 4 dell'articolo 6.*

---

**5.15**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2008 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, come integrato dal comma 5 del presente articolo, è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni».*

*Conseguentemente:*

*sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;*

*è soppresso il comma 4 dell'articolo 6.*

---

**5.16**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 6, sostituire le parole: «tra tre e cinque volte» con le seguenti: «tra tre e dieci volte».*

*Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».*

---

**5.17**

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, SACCONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «per il triennio 2008-2010» con le seguenti: «a partire dal 2008».*

*Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: «1.504 milioni di euro» con le seguenti: «1.804 milioni di euro».*

---

**5.18**

SAPORITO

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

*«6-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.*

*6-ter. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, tenendo conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi».*

---

**5.19**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 7, sopprimere le parole: «d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati».*

---

**5.20**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*

*7-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.*

*7-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale».*

*Conseguentemente:*

*sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;*

*è soppresso il comma 4 dell'articolo 6.*

---

**5.21**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato».

*Conseguentemente:*

*sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.*

---

**5.22**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 8, sostituire le parole: «e per la totalizzazione dei periodi contributivi» con le seguenti: «e per la integrale totalizzazione dei periodi contributivi».*

---

**5.23**

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, SACCONI

*Al comma 8, dopo le parole: «diversi regimi pensionistici» aggiungere le seguenti: «senza alcun limite minimo di anni di contribuzione nei diversi regimi pensionistici».*

---

**5.24**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 8, sostituire le parole: «al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti» con le seguenti: «al fine di rendere più equi i trattamenti pensionistici».*

---

**5.25**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni''».

---

**5.26**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni''».

---

**5.27**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

''13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazione automatizzate con i Comuni''».

---

**5.28**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, sono abrogati».

---

**5.29**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«9. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

---

**5.30**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. L'art. 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».

---

**5.0.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)*

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di *baby sitting*.
2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;

3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino;

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari;

7. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

*Conseguentemente sopprimere:*

*il comma 3 dell'articolo 6;*

*il comma 4 dell'articolo 6;*

*all'elenco 1 di cui al comma 1 dell'articolo 7, alla voce decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991- art. 6, comma 1 UPB 03.02.10.03.*

## **5.0.2**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)*

1. È concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.

2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.

3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino;

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui: il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

*Conseguentemente sopprimere:*

*il comma 3 dell'articolo 6;*

*il comma 4 dell'articolo 6;*

*all'elenco 1 di cui al comma 1 dell'articolo 7, alla voce decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991- art. 6, comma 1 UPB 03.02.10.03.*

### 5.0.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)*

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» aggiungere le seguenti: «, e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili,» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi»; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'art. 32 le parole: «il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di trentasei mesi».

3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici».



*Conseguentemente sopprimere:*

*il comma 3 dell'articolo 6;*

*il comma 4 dell'articolo 6;*

*All'elenco 1 di cui al comma 1 dell'art. 7, alla voce decreto-legge n. 142 del convertito , con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991- art. 6, comma 1 1991, UPB 03.02.10.03.*

---

**116ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**LEGNINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la riassegnazione dei contributi per interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale revocati nel corso dell'anno 2006 (n. 124)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Esame. Parere favorevole con condizioni)

Il presidente LEGNINI, in qualità di relatore, rileva che non vi sono osservazioni ad eccezione che, con riferimento all'intervento di cui al n. 88 dell'elenco 1, per il quale le parole: «Cammerata picta» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «Cammara Picta».

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) preannuncia il proprio voto contrario ad un parere favorevole.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra una proposta di parere.

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (pubblicato in allegato al resoconto).

**Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 107)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il sottosegretario SARTOR deposita agli atti della Commissione una documentazione contenente i chiarimenti richiesti ed i piani finanziari relativi alle convenzioni in titolo.

Il relatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) illustra quindi una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto) elaborata alla luce dei chiarimenti offerti.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) auspica che il Governo si attenga alle osservazioni ed alle condizioni indicate nel parere, nonostante le dichiarazioni del Ministro Di Pietro rilasciate agli organi di stampa.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*), in merito alla proposta di parere illustrata, propone di specificare che, nel caso intervenga il concedente, la verifica va esperita soltanto quando insorgano effetti sul bilancio dello Stato, effetti che sono tuttavia solo eventuali.

Il senatore FERRARA (*FI*) condivide la proposta di parere del relatore come integrata dalle considerazioni del senatore Morando e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario SARTOR, replicando al senatore Albonetti, ribadisce l'impegno del Governo a porre attenzione alle deliberazioni del Parlamento.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) preannuncia l'astensione al voto del Gruppo di Rifondazione comunista.

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto).

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Riconoscimento delle strutture e risorse finanziarie e umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle competenze in materie di turismo» (n. 111)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il sottosegretario SARTOR consegna agli atti della Commissione una documentazione della Ragioneria generale dello Stato contenente gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti, il relatore ADDUCE (*Ulivo*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto).

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva come le risposte fornite dal Governo non siano soddisfacenti. Fa presente che, nel merito, il provvedimento comporta un ritorno al passato delle competenze in materia di turismo e che la soluzione individuata risulta confusa e suscettibile di determinare effetti negativi per la programmazione economica. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) rileva che il provvedimento va nella direzione opposta al contenimento dei costi della politica. Inoltre, stante la competenza regionale in materia di turismo, ritiene che il provvedimento sia anche inconstituzionale.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*) condivide la proposta del relatore anche se sottolinea l'utilità di specificare che, in relazione ai commi 2 e 3, dell'articolo 3, la riduzione dell'organico deve essere garantita anche con riferimento alle posizioni di fatto, perché solo in tal caso possono derivare effettivi risparmi di spesa.

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*) condivide le osservazioni testé svolte che dichiara di introdurre nel testo definitivo del parere.

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la nuova proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato al resoconto).

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 124**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, esprime parere favorevole a condizione che, con riferimento all'intervento di cui al n. 88 dell'elenco 1, le parole: «Cammerata picta» siano sostituite dalle seguenti: «Cammara Picta».

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, preso atto del deposito effettuato dal Governo dei piani finanziari in quanto parti integranti delle convenzioni dello schema suddetto e considerati i chiarimenti forniti dall'Esecutivo in relazione ai rilievi effettuati nell'illustrazione dei tre schemi di convenzione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

1) in relazione allo schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS e la concessionaria Asti-Cuneo:

– considerati i chiarimenti riferiti alle fonti di finanziamento e al costo complessivo dell'opera, appare opportuno sopprimere, nel testo della convenzione, il riferimento alla corresponsione di un valore di subentro in considerazione del fatto che nel caso di eventuale piano straordinario sarebbe necessaria, quantomeno, una integrazione della convenzione in questione;

– appare necessario esplicitare la misura del canone di concessione al 2,4 per cento prevedendo, sul piano normativo, l'adeguamento automatico del canone alle eventuali future modifiche legislative in materia;

2) in relazione allo schema di convenzione unica autostradale tra CAL e la concessionaria Bre.Be.Mi spa:

– appare necessario un rigoroso rispetto della normativa interna ed internazionale, operato attraverso gli organi di vigilanza, in relazione alla messa a gara di opere che superino il 50 per cento del valore complessivo onde evitare procedure giudiziarie interne e comunitarie che potrebbero avere impatto sul bilancio dello Stato;

– con riferimento al canone di indennizzo a favore del concessionario uscente appare necessario prevedere, eventualmente integrando la delibera CIPE, la prescrizione di una verifica, al termine di ogni periodo regolatorio o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofiti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che esso non si discosti dal suo valore di mercato verificando altresì, nell'ipotesi in cui intervenga il concedente, gli effetti sul bilancio dello Stato;

– in relazione alla copertura finanziaria delle opere integrate poste a carico di RFI, prevedere che l'iter di approvazione della convenzione

sia perfezionato all'atto della verifica da parte del Ministero delle infrastrutture dell'effettiva disponibilità di tali risorse del nuovo contratto di programma con RFI Spa per gli anni 2007-2011;

3) in relazione allo schema di convenzione unica autostradale tra CAL spa e la concessionaria a Pedemontana Spa:

– con riferimento al canone di indennizzo a favore del concessionario uscente appare necessario prevedere, analogamente a quanto già osservato in ragione alla convenzione Bre.Be.Mi, eventualmente integrando la delibera CIPE, la prescrizione di una verifica, al termine di ogni periodo regolatorio o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che esso non si discosti dal suo valore di mercato verificando altresì, nell'ipotesi in cui intervenga il concedente, gli effetti sul bilancio dello Stato;

– in relazione all'esenzione IVA dei contributi pubblici incassati, che il finanziamento pubblico deve essere limitato all'imponibile;

– che in relazione al disallineamento dell'importo del contributo pubblico tra convenzione (art. 7) e piano finanziario si proceda ad una modificazione di quest'ultimo in coerenza con i contributi autorizzati, tenuto conto del volume attivabile attraverso l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, preso atto del deposito effettuato dal Governo dei piani finanziari in quanto parti integranti delle convenzioni dello schema suddetto e considerati i chiarimenti forniti dall'Esecutivo in relazione ai rilievi effettuati nell'illustrazione dei tre schemi di convenzione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

1) in relazione allo schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS e la concessionaria Asti-Cuneo:

– considerati i chiarimenti riferiti alle fonti di finanziamento e al costo complessivo dell'opera, appare opportuno sopprimere, nel testo della convenzione, il riferimento alla corresponsione di un valore di subentro in considerazione del fatto che nel caso di eventuale piano straordinario sarebbe necessaria, quantomeno, una integrazione della convenzione in questione;

– appare necessario esplicitare la misura del canone di concessione al 2,4 per cento prevedendo, sul piano normativo, l'adeguamento automatico del canone alle eventuali future modifiche legislative in materia;

2) in relazione allo schema di convenzione unica autostradale tra CAL e la concessionaria Bre.Be.Mi spa:

– appare necessario un rigoroso rispetto della normativa interna ed internazionale, operato attraverso gli organi di vigilanza, in relazione alla messa a gara di opere che superino il 50 per cento del valore complessivo onde evitare procedure giudiziarie interne e comunitarie che potrebbero avere impatto sul bilancio dello Stato;

– con riferimento al canone di indennizzo a favore del concessionario uscente appare necessario prevedere, eventualmente integrando la delibera CIPE, la prescrizione di una verifica, al termine di ogni periodo regolatorio o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofiti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che esso non si discosti dal suo valore di mercato verificando altresì, nell'ipotesi in cui intervenga il concedente, gli eventuali effetti sul bilancio dello Stato;



– in relazione alla copertura finanziaria delle opere integrate poste a carico di RFI, prevedere che l'*iter* di approvazione della convenzione sia perfezionato all'atto della verifica da parte del Ministero delle infrastrutture dell'effettiva disponibilità di tali risorse del nuovo contratto di programma con RFI Spa per gli anni 2007-2011;

3) in relazione allo schema di convenzione unica autostradale tra CAL spa e la concessionaria a Pedemontana Spa:

– con riferimento al canone di indennizzo a favore del concessionario uscente appare necessario prevedere, analogamente a quanto già osservato in ragione alla convenzione Bre.Be.Mi, eventualmente integrando la delibera CIPE, la prescrizione di una verifica, al termine di ogni periodo regolatorio o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che esso non si discosti dal suo valore di mercato verificando altresì, nell'ipotesi in cui intervenga il concedente, gli eventuali effetti sul bilancio dello Stato;

– in relazione all'esenzione IVA dei contributi pubblici incassati, che il finanziamento pubblico deve essere limitato all'imponibile;

– che in relazione al disallineamento dell'importo del contributo pubblico tra convenzione (art. 7) e piano finanziario si proceda ad una modificazione di quest'ultimo in coerenza con i contributi autorizzati, tenuto conto del volume attivabile attraverso l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 111**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui:

– l'impiego, da parte del nuovo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio, delle strutture della soppressa Direzione generale del turismo comporta l'utilizzo delle risorse già assegnate a quest'ultima, senza possibilità di prefigurare una permanenza dell'onere finanziario in capo al Ministero dello sviluppo economico;

– con l'attuale dotazione di personale assegnato ai servizi generali potrà farsi fronte all'eventuale aumento dei carichi di lavoro, tenuto conto dell'esiguo numero delle unità trasferite;

– per il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico al Dipartimento turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio, può escludersi una revisione dei trattamenti economici, in quanto tale personale già proviene dai ruoli della stessa Presidenza del Consiglio;

– la riduzione di spesa pari a 823.000 euro all'anno, derivante dalla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, corrisponde alle risorse finanziarie finalizzate all'istituzione del Dipartimento del turismo a norma dell'articolo 1, comma 19-*quater*, del decreto legge n. 181 del 2006;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 111**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui:

– l'impiego, da parte del nuovo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio, delle strutture della soppressa Direzione generale del turismo comporta l'utilizzo delle risorse già assegnate a quest'ultima, senza possibilità di prefigurare una permanenza dell'onere finanziario in capo al Ministero dello sviluppo economico;

– con l'attuale dotazione di personale assegnato ai servizi generali potrà farsi fronte all'eventuale aumento dei carichi di lavoro, tenuto conto dell'esiguo numero delle unità trasferite;

– per il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico al Dipartimento turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio, può escludersi una revisione dei trattamenti economici, in quanto tale personale già proviene dai ruoli della stessa Presidenza del Consiglio;

– la riduzione di spesa pari a 823.000 euro all'anno, derivante dalla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, corrisponde alle risorse finanziarie finalizzate all'istituzione del Dipartimento del turismo a norma dell'articolo 1, comma 19-*quater*, del decreto legge n. 181 del 2006;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione che la soppressione di tre posti di Capo dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali – a fronte della quale viene istituita una nuova struttura dipartimentale dedicata al turismo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 – nonché il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, appartenente al ruolo del Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, vengano effettuati con riferimento alle dotazioni organiche di fatto.

**117ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1739*

Il presidente MORANDO, in qualità di relatore, fa presente che è stata posta la questione di fiducia da parte del Governo sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, esaminato e non concluso dalla Commissione bilancio, per cui essa è chiamata ad esaminare i profili di copertura finanziaria del provvedimento, sui quali riferirà in Assemblea, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo. Atteso che non sono state apportate modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, preannuncia, dunque, che riferirà in Aula ribadendo le considerazioni favorevoli già svolte sul testo in ordine ai profili di copertura finanziaria.

Il senatore VEGAS (FI), nel ribadire, anche a nome della propria parte politica, la posizione di contrarietà già espressa nel corso dell'esame del provvedimento, rileva che il decreto-legge n. 81 risulta privo di copertura finanziaria, risultando discutibile il ricorso alle maggiori entrate indicate dal decreto in relazione al primo anno di incidenza del medesimo, mentre la copertura risulta certamente carente per gli esercizi finanziari successivi. Resta inoltre ferma la necessità di analizzare la componente permanente delle maggiori entrate registrate, che risulta tuttora non chiara.

Il senatore MORGANDO (Ulivo), nell'esprimere la propria condivisione per le valutazioni espresse dal Presidente, richiama l'intervento già svolto nel corso dell'esame in Commissione, nonché in Assemblea, sul provvedimento in esame. Conferma, dunque, anche a nome della propria parte politica, che una valutazione attenta e critica dei profili di co-

apertura consente di esprimere un orientamento favorevole sulla medesima, per tutte le ragioni già emerse nel corso dell'esame svolto.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), nel ribadire la posizione favorevole già espressa nel corso dell'esame svolto in sede referente sul provvedimento, evidenzia che il medesimo risulta in linea con l'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007, laddove si prevedeva la destinazione delle maggiori entrate a finalità di riduzione della pressione fiscale e di tutela delle fasce sociali più deboli, atteso che il provvedimento recato in materia di pensioni risponde proprio a tali finalità. In ordine ai profili di copertura richiama i chiarimenti forniti dal Vice ministro Visco nel corso della discussione sul provvedimento in relazione alla componente strutturale delle maggiori entrate registrate, per cui esprime una posizione positiva sul provvedimento.

Il presidente MORANDO dichiara dunque che riferirà in Assemblea sui profili emersi nel corso del dibattito in ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 e ai relativi profili di copertura finanziaria.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2007

**113<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*AFFARE ASSEGNATO*

**Relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti» (n. 171)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 6)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*), illustra una nuova proposta di risoluzione, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte rispetto al testo presentato nella seduta di ieri in accoglimento delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. In particolare la risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta) reca in premessa un'indicazione del lavoro che la Commissione finanze e tesoro ha svolto fin dalla data di entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 finalizzato a vigilare sul rispetto scrupoloso delle prescrizioni dello statuto del contribuente. Ulteriori modifiche riguardano una maggiore specificazione dell'autonomia della Guardia di finanza rispetto alle funzioni di indirizzo del Dipartimento per le politiche fiscali, il valore probatorio dei dati contenuti nelle scritture contabili e un richiamo all'esigenza di tutelare la concorrenza tra gli intermediari fiscali.

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà alla votazione della proposta di risoluzione.

A giudizio del senatore EUFEMI (*UDC*), le modifiche illustrate dalla relatrice accolgono pienamente le osservazioni da lui formulate in precedenza ed esprime quindi apprezzamento per l'esito complessivo della proposta in votazione. Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sottolinea lo spirito collaborativo tra la maggioranza e l'opposizione e auspica che un voto favorevole di entrambi gli schieramenti possa contribuire a migliorare il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) esprime apprezzamento per la proposta formulata dalla senatrice Thaler Ausserhofer sottolineandone il valore politico sul tema delicato del rapporto tra fisco e contribuenti. In particolare, esprime apprezzamento per la sollecitazione all'Amministrazione finanziaria a far sì che la misura del fermo amministrativo da parte dei concessionari della riscossione sia ispirata al principio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'entità del credito da riscuotere.

Interviene il senatore PEGORER (*Ulivo*), il quale motiva l'apprezzamento della propria parte politica per la proposta della senatrice Thaler Ausserhofer giudicando essenziale valorizzare le prescrizioni dello statuto del contribuente e promuoverne una più puntuale applicazione. La proposta di risoluzione peraltro trae origine da un lavoro di approfondimento e analisi compiuto dalla maggioranza di Governo, in analogia con quanto svolto in tema di studi di settore; la convergenza delle forze di opposizione su tale risoluzione peraltro testimonia l'equilibrio e l'appropriatezza degli indirizzi formulati dalla maggioranza.

A giudizio del senatore BONADONNA (*RC-SE*) il valore della proposta della risoluzione formulata dalla senatrice Thaler Ausserhofer, oltre che nella sua esaustività e completezza, risiede nell'essere testimonianza di un ruolo autonomo del Parlamento rispetto agli orientamenti governativi, esaltandone quindi la funzione di controllo e di indirizzo. Per quanto riguarda il merito delle questioni affrontate nel documento, ritiene che la sottolineatura del valore probatorio delle scritture contabili non possa non avere come corollario la legittima pretesa dello Stato a che tali scritture siano fedeli e quindi a sanzionare con efficacia i casi di falsità. Ritiene pertanto opportuno riproporre l'introduzione del falso in bilancio come fattispecie di reato. Inoltre, pur giudicando essenziale insistere sulle garanzie del contribuente rispetto all'Amministrazione finanziaria, ritiene che il titolo di garanzia assoluta sia quello di agevolare e coadiuvare la lotta all'evasione fiscale, non in termini di vessazione del contribuente onesto, bensì come contributo ad un'azione pubblica volta a creare le condizioni per una futura riduzione del prelievo fiscale.

Interviene quindi il senatore CANTONI (*FI*), il quale, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sulla proposta di riso-

luzione, ne sottolinea analiticamente i punti di maggiore rilievo politico, soffermandosi in particolare sul principio di non retroattività della norma tributaria, sull'autonomia della Guardia di finanza, sul valore probatorio delle scritture contabili e sui vincoli per il legislatore. Per quanto riguarda il falso in bilancio, esprime la preoccupazione che la reintroduzione del reato, senza l'indicazione di un limite di valore, possa creare ulteriori disomogeneità di trattamento.

A giudizio del senatore CURTO (AN), la proposta di risoluzione, che muove dall'analisi svolta dalla Corte dei conti, affronta una tematica di grande attualità come il carattere e la struttura del sistema fiscale, i cui riflessi interessano la competitività delle aziende, il rapporto tra i contribuenti e il fisco, la certezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. Pur formulando un giudizio complessivamente positivo, avrebbe preferito una maggiore insistenza sul tema della semplificazione legislativa, l'assenza della quale può costituire un fattore non irrilevante di indiretto sostegno all'evasione fiscale. Dal proprio punto di vista, ritiene che spetti ora al Governo tener conto delle osservazioni e riflessioni contenute nella risoluzione. Nel preannunciare voto favorevole, ribadisce la proposta di compiere un'indagine sui sistemi fiscali dei Paesi europei maggiormente sviluppati.

A nome delle rispettive parti politiche intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori FUDA (*Misto-PDM*), GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*) e PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti la risoluzione è approvata all'unanimità.

Il presidente BENVENUTO esprime apprezzamento per l'esito della votazione e ne sottolinea il valore politico.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Esame e rinvio)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione il senatore D'AMICO (*Ulivo*), ponendo anzitutto in rilievo, in termini generali, come l'elemento di maggiore criticità che caratterizza il sistema della giurisdizione civile in Italia sia rappresentato dai tempi notevolmente più lunghi, rispetto a quanto accade negli altri Paesi dell'Unione europea, perché venga assunta la decisione che definisce il giudizio. Ulteriori elementi differenziali rispetto all'esperienza di altri Stati sono da individuare nella



maggior propensione alla lite riscontrabile nelle scelte dei cittadini italiani e nella minore propensione a ricorrere a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Il relatore, nel richiamare i lavori preparatori della legge n. 262 del 2005, rammenta quindi come il dibattito si fosse concentrato sulla necessità di incentivare il ricorso a meccanismi di conciliazione e arbitrato in particolar modo per il settore delle controversie tra gli investitori e gli intermediari finanziari.

Passa dunque in rassegna il contenuto normativo del provvedimento in titolo, facendo presente, in riferimento all'articolo 1, recante la definizione dei soggetti (investitori e intermediari) ai quali si applicano le disposizioni del capo I (relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e al sistema di indennizzo), che nell'ordinamento giuridico italiano, e in particolare nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria - TUF), non è presente una definizione generale di investitore. In proposito, sottolinea che andrebbe chiarito che rientrano nella categoria considerata i risparmiatori.

Sottolinea il rilievo dell'articolo 2, il quale prevede l'istituzione, presso la CONSOB, di un'apposita Camera di conciliazione e arbitrato volta ad amministrare le procedure di conciliazione e arbitrato relative alle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari e aventi per oggetto la violazione da parte degli stessi intermediari degli obblighi di correttezza e trasparenza espressamente richiamati nei contratti conclusi con gli investitori.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3, esso stabilisce che, ove all'esito della procedura di conciliazione o di arbitrato, risulti un effettivo inadempimento da parte dell'intermediario, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.

Osservato che l'articolo 4 reca disposizioni riguardanti il procedimento di conciliazione stragiudiziale, mentre l'articolo 5 disciplina la procedura di arbitrato amministrato dalla CONSOB, il relatore focalizza la propria attenzione sull'articolo 6, il quale prevede, a tutela dell'investitore, che la clausola compromissoria inserita nei contratti con l'intermediario (con la quale si stabilisce il ricorso all'arbitrato in caso di controversia) sia vincolante solo nei confronti dell'intermediario stesso, salvo che non si dimostri che essa sia frutto di una trattativa diretta tra le parti. Precisa che, alla stregua di tale disposizione, l'investitore può, quindi, scegliere se ricorrere all'arbitrato o adire invece il giudice ordinario, il relatore evidenzia l'opportunità di valutare con particolare attenzione il tenore della predetta previsione, posto che essa sembra porre una limitazione all'operatività della clausola compromissoria, che non necessariamente risponde alla reale volontà negoziale delle parti.

Relativamente all'articolo 7, che fa salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti previste dalla legge ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi degli associati, apprezza il tenore della disposizione, che si inserisce in un processo di graduale afferma-

zione di un modello di tutela giurisdizionale anche degli interessi superindividuali.

Per quanto riguarda l'articolo 8, esso istituisce il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione di norme del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria. La gestione del Fondo, finanziato mediante il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le predette violazioni, è attribuita alla CONSOB. In seguito all'erogazione dell'indennizzo, prosegue il relatore, il Fondo è surrogato nei diritti del danneggiato e può rivalersi nei confronti del responsabile delle violazioni. In merito all'articolo in questione, il relatore richiama l'attenzione sulla previsione secondo la quale l'accesso al Fondo è consentito solo dopo l'inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile: avvertito che tale condizione non è previsto dalla norma di delega legislativa, il relatore ritiene comunque che essa sia ragionevole, anche se, sul piano applicativo, rende maggiormente difficoltoso l'accesso al Fondo.

Dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 9, che individua il termine per l'emanazione dei decreti di attuazione da parte della CONSOB e prevede altresì che le spese di amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato vengano coperte con risorse autonome della CONSOB stessa, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure, il relatore conclude la propria illustrazione, esprimendo una valutazione positiva sul provvedimento nel suo complesso, attesa la necessità di affrontare il problema degli eccessivi carichi di lavoro della giurisdizione ordinaria e di introdurre al contempo meccanismi più agili ed efficaci di risoluzione delle controversie e di ristoro dei danni. Riservandosi di elaborare una proposta di parere in una fase più avanzata dell'esame, si dichiara disponibile a tener conto dei rilievi che emergeranno nel prosieguo della discussione.

In analogia con quanto avvenuto in sede di esame, per l'espressione del parere al Governo, dello schema di decreto legislativo n. 119, recante recepimento della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MiFID), il presidente BENVENUTO ribadisce, in relazione alla valutazione che la Commissione sarà chiamata a compiere, l'opportunità di poter acquisire le osservazioni che potrebbero essere richieste ai soggetti interessati, prima di procedere all'elaborazione della proposta di parere. In tal senso, ove la Commissione convenga, comunica che l'elenco delle associazioni rappresentative delle categorie interessate verrà definito d'intesa con il relatore. Tenuto conto che il termine per l'espressione del parere scade il 20 agosto, esprime la convinzione che il Governo attenderà la conclusione dell'*iter* parlamentare per l'esercizio definitivo della delega.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Anche in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, il presidente BENVENUTO propone che la Commissione torni a riunirsi, dopo il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari, il 12 settembre prossimo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
A CONCLUSIONE DELL'ESAME DELL'AFFARE  
ASSEGNATO (Doc. XXIV, n. 6)**

La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato relativo alla Relazione della Corte dei conti concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti»;

*Premesse*

La Commissione fin dall'entrata in vigore della legge sullo statuto dei diritti del contribuente si è costantemente impegnata affinché i principi in esso contenuti fossero sempre rispettati; ha raccomandato a Governo e Parlamento di rispettare le norme previste dallo statuto e rinnovato tale invito in tutte le occasioni in cui in Commissione si sono presentati casi di violazione.

La Commissione valuta positivamente l'opera di analisi e ricostruzione compiuta dalla Corte dei conti nella relazione, che ha consentito un'ampia e approfondita disamina delle numerose questioni correlate al rapporto tra fisco e contribuenti e allo stato di attuazione dello statuto del contribuente.

Rileva altresì che il dato più significativo, emerso dalla relazione, è che i principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente sono stati molto spesso disattesi tanto dal legislatore quanto dai governi che si sono succeduti sin dall'entrata in vigore della legge.

Inoltre le audizioni svolte – Garanti del contribuente, Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio Nazionali dei ragionieri e dei periti commerciali, Corte dei conti, Associazione nazionale tributaristi – LAPET, Istituto nazionale tributaristi – INT, Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e Sindacato nazionale ragionieri commercialisti – hanno fornito, in un clima di fattiva collaborazione, un'ampia ed articolata documentazione, dalla quale emerge con chiarezza che una completa attuazione dei principi contenuti nello statuto del contribuente tarda a trovare riscontro nei comportamenti effettivi, sia da parte del legislatore, a causa delle numerose modifiche alla normativa tributaria che non tengono conto delle prescrizioni recate dalla legge n. 212 del 2000, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria per il verificarsi di talune situazioni di disservizi.

La Commissione sottolinea altresì di aver concentrato la propria attenzione, sin dall'avvio del dibattito parlamentare nell'attuale legislatura, sul rilievo politico e sul valore di civiltà giuridica della piena osservanza e attuazione dello statuto del contribuente.

Tale impegno ha infatti trovato riscontro, in primo luogo, nella presentazione, in sede di esame del disegno di legge di conversione (atto Senato n. 1132), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, dell'ordine del giorno 0/1132/2000/5ª e 6ª (testo 2), accolto dal Governo e volto a impegnarlo:

- ad adottare provvedimenti normativi in materia tributaria e fiscale che prevedessero il pieno rispetto dei contenuti dello Statuto del contribuente;

- a prevedere la possibilità che gli effetti delle nuove disposizioni contenute nei decreti-legge, qualora avessero riguardato appesantimenti di obblighi burocratici a carico dei contribuenti, decorressero almeno dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale;

- a fare in modo che non fossero più previste, in provvedimenti legislativi futuri, norme fiscali retroattive in violazione dei principi sanciti dallo statuto del contribuente;

- a costituire la Consulta degli intermediari fiscali per realizzare forme di collaborazione per un'applicazione della normativa fiscale coerente con lo statuto del contribuente;

- a salvaguardare i principi dello statuto nel senso che i rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria fossero sempre improntati alla collaborazione e alla buona fede e che i provvedimenti di attivazione dell'autotutela emanati dal Garante fossero da intendersi finali.

Tale orientamento ha ricevuto ulteriore riconoscimento con l'approvazione da parte della Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*), della risoluzione presentata dal relatore (*Doc. XXIV, n. 4*).

In tale ambito, la Commissione reputa opportuno richiamare anche la mozione n. 1-00114, sulla politica fiscale, approvata dal Senato il 26 giugno 2007, volta a impegnare il Governo a:

- migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria attraverso la predisposizione di un sistema fiscale improntato al riconoscimento dei diritti del contribuente e costituito da regole più semplici e certe;

- a garantire uno scrupoloso rispetto dello statuto del contribuente, rafforzando gli strumenti di consultazione preventiva con le associazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative degli intermediari finanziari.

La Commissione sottolinea, quindi, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 17576 del 10 dicembre 2002, n. 7080 del 14 aprile 2004, n. 9407 del 6 maggio 2005, n. 21513 del 6 ottobre 2006) ha riconosciuto alle disposizioni dello statuto una «valenza superiore nell'ambito della legislazione tributaria, con una funzione di orientamento ermeneutico e applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto».

#### *L'attività legislativa*

Per quanto riguarda la produzione legislativa, la Commissione rileva che le principali difficoltà di attuazione dello statuto sono da porre in correlazione anche con il fenomeno della cosiddetta «pressione legislativa», rappresentata dalla notevole quantità di norme che disciplinano la materia tributaria (molte delle quali sono precedenti all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000), dal susseguirsi, a breve distanza di tempo, di norme di modifica, dalla contraddittorietà tra le previsioni che riguardano la stessa materia, dall'inserimento di norme tributarie in provvedimenti disciplinanti altre materie e dalla scarsità di meccanismi di coordinamento e semplificazione.

In particolare osserva, quanto all'efficacia temporale delle norme tributarie, che la loro irretroattività, giusta la previsione dell'articolo 3 dello statuto, costituisce principio generale del sistema tributario, come affermato dalla Corte di Cassazione, ad esempio, nelle sentenze n. 8415 del 13 giugno 2002 e n. 5015 del 2 aprile 2003.

Si riscontra tuttavia nella prassi legislativa, fin dall'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, la presenza e la frequenza di numerose e significative deroghe (esplicite o implicite) allo statuto, per quanto riguarda, rispettivamente:

– il principio di eccezionalità di norme interpretative in materia tributaria (come accaduto, ad esempio, per la nozione di area fabbricabile ai fini tributari di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006);

– il principio di irretroattività delle norme tributarie (come nei casi, in via esemplificativa, dell'aggiornamento dei redditi dominicali agricoli o delle limitazioni alla deducibilità dei costi per le autovetture aziendali);

– il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta (si veda, per esempio, la proroga dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili);

– il principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie quanto alle modalità di redazione degli enunciati normativi.

Su tale specifico versante, emerge, in particolare, l'opportunità di richiamare la deroga espressamente sancita dall'articolo 10 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), secondo il quale, per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni che riguardano, rispettivamente, il concordato per i lavoratori autonomi e le imprese, la dichiarazione inte-

grativa semplice (volta a sanare anche i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi esteri) e il condono tombale, in deroga al generale divieto di proroga dei termini di prescrizione per gli accertamenti d'imposta (di cui all'articolo 3, comma 3, dello statuto), i termini previsti, rispettivamente, per l'accertamento delle imposte sui redditi e per l'accertamento dell'IVA sono stati prorogati di due anni.

#### *L'attività dell'Amministrazione finanziaria*

In relazione al comportamento dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione valuta con favore la varietà e la diffusione, da un lato, delle fonti informative messe a disposizione dei contribuenti (al fine di superare la sostanziale «asimmetria informativa» che ancora caratterizza i rapporti tra questi e l'autorità amministrativa) e, dall'altro, il buon funzionamento dell'istituto dell'interpello, con positive ricadute sull'andamento gestionale dell'Amministrazione finanziaria, in termini di efficienza, di riduzione dei costi e di minore contenzioso.

Sempre con specifico riferimento all'azione amministrativa in campo tributario, pone in luce il fatto che permangono numerose questioni in ordine alle modalità di svolgimento, alla tempistica e alla durata delle verifiche fiscali, come testimoniano i numerosi casi giurisprudenziali, con l'inattuazione, peraltro, della previsione dello statuto sull'adozione di un codice di comportamento.

Rileva inoltre una situazione di persistente ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione in materia fiscale (ad esempio, di regolamenti e circolari amministrative): tale circostanza si traduce, infatti, in un ulteriore elemento di disagio per i contribuenti in presenza di adempimenti fiscali caratterizzati, molto frequentemente, da notevole complessità tecnica e operativa.

Evidenzia altresì alcuni elementi di criticità con riguardo all'organizzazione e al funzionamento del Garante del contribuente, relativamente alla natura non sufficientemente definita dei poteri ad esso attribuiti (anche con riguardo alla modifica del Titolo V della Costituzione e all'attuazione del federalismo fiscale), alla composizione dell'organo e ai rapporti con gli enti locali dotati di autonomia impositiva.

Rileva, con riferimento all'istituto della compensazione, che non risultano ancora emanati i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto, mentre persistono difficoltà pratiche e operative nell'attività collegata ai rimborsi fiscali, in presenza di ritardi nella loro erogazione nonché di un cospicuo *stock* di crediti da rimborsare.

In merito al fenomeno degli errori nell'emissione di cartelle esattoriali, comunicazioni e avvisi di accertamento (le cosiddette «cartelle pazze»), osserva che permane l'incidenza di tali disfunzioni nei rapporti con i contribuenti per la presenza di molteplici enti impositori ed esattori e per il mancato aggiornamento automatico dell'anagrafe tributaria, dovuto al suo mancato collegamento con le anagrafi dei Comuni.

La Commissione ritiene che, per la coerenza e l'efficienza dell'azione complessiva dell'Amministrazione finanziaria nel perseguimento degli obiettivi di politica fiscale, fissati da Parlamento e Governo, è indispensabile, per l'esercizio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del suo essenziale ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, nel rispetto dell'autonomia del Corpo, il supporto del Dipartimento per le politiche fiscali, che va pertanto adeguato, quanto a professionalità e risorse, alla crescente funzione strategica del sistema fiscale tra gli strumenti di politica economica.

#### *Considerazioni conclusive*

La Commissione sottolinea che con lo statuto del contribuente occorre dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Tanto considerato la Commissione enuncia i seguenti obiettivi programmatici.

#### *Vincoli per il legislatore*

Occorre:

1) migliorare il rapporto di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione finanziaria attraverso uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni dello statuto, rafforzando altresì l'osservanza dei principi in esso contenuti mediante meccanismi più efficaci;

2) rendere, da un lato, più esplicita la coerenza, dal punto di vista giuridico-formale, del rispetto delle previsioni contenute nello statuto, in quanto precetti aventi valore di principi generali della legislazione tributaria, e dall'altro, dare certezza di diritto al contribuente mediante uno scrupoloso rispetto dello statuto, in particolare con la non retroattività delle norme tributarie, con la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme tributarie dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione delle stesse, con la previsione che i nuovi adempimenti tributari decorrano almeno dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che li prevede, con la limitazione al ricorso all'interpretazione autentica, con il divieto di proroga dei termini nei casi di prescrizioni e di decadenze degli accertamenti tributari, e con la limitazione del fenomeno della proliferazione di modifiche alle disposizioni tributarie;

3) imporre, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, il rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi a qualsiasi livello, dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, ribadendone il valore di principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario;

4) perseguire altresì un organico e razionale disegno di riordino e semplificazione della normativa, con la necessità di introdurre una legisla-



zione tributaria di carattere generale, che possa concretizzarsi in un unico codice delle norme fiscali che riunisca e disciplini, in modo organico, i diversi testi normativi, regolando gli istituti comuni ai vari tributi, nella consapevolezza di dover tutelare le aspettative del cittadino e degli operatori economici;

5) redigere norme chiare e trasparenti nel senso che i richiami ad altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria si devono operare indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio, evitando al contempo una eccessiva presenza di commi in uno stesso articolo;

6) garantire ai contribuenti tempi più congrui per prendere visione e cognizione delle nuove norme;

7) riprendere il processo di riforma della giustizia tributaria per garantire la piena terzietà del giudice, a maggior tutela del contribuente oltre che degli interessi erariali, attraverso la completa professionalizzazione della funzione che potrà risultare fattibile solo con la drastica riduzione del contenzioso, a sua volta da ottenersi con una estensiva applicazione degli istituti alternativi (autotutela, accertamento con adesione, ecc.), oltre che con l'effettiva e convinta applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.

#### *Impegni per il Governo*

Occorre:

1) provvedere quanto prima all'emanazione dei provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 8 dello statuto del contribuente, sull'istituto della compensazione;

2) procedere al ripristino della delega contenuta nell'articolo 16 dello statuto per il coordinamento normativo della legislazione tributaria vigente con i principi dello statuto;

3) potenziare l'autonomia del Garante del contribuente, svincolandone gli uffici da qualsiasi forma di collegamento funzionale ed economico con l'Agenzia delle entrate, definendone meglio i poteri di sollecitazione in ordine all'attivazione delle procedure di autotutela nei confronti di qualsiasi atto avente natura tributaria, estendendone la competenza per materia anche ai tributi locali, prevedendo l'istituzione di un organo di coordinamento a livello nazionale e prevedendo infine l'obbligo per gli uffici tributari di fornire al Garante motivate risposte entro un termine prefissato nonché la preservazione dei poteri connessi agli eventuali profili disciplinari.

#### *Obblighi per l'Amministrazione finanziaria*

È necessario:

1) preservare la natura presuntiva degli studi di settore, il principio della loro revisione basata su analisi condotte insieme con le categorie e l'efficacia probatoria tale da attribuire sempre all'Amministrazione finan-

ziaria l'onere della prova, in continuità con quanto già espresso dal Parlamento su tale tematica;

2) rispettare il principio che attribuisce valore probatorio alle scritture contabili e alla relativa documentazione;

3) improntare l'azione di contrasto all'evasione fiscale a una strategia volta a promuovere l'adempimento spontaneo della prestazione tributaria (c.d. *tax compliance*), non solo con la deterrenza, ma anche con la semplificazione degli adempimenti e la puntuale e convinta applicazione dello statuto dei diritti del contribuente;

4) rendere permanenti gli strumenti di consultazione preventiva con le associazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative degli intermediari fiscali e migliorare il contraddittorio tra i contribuenti e gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, nella prospettiva di introdurre una cultura della consulenza e della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti e l'estensione dell'attività di tutoraggio a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta;

5) rivedere la tempistica delle dichiarazioni dei redditi, assicurando tuttavia che tali modifiche siano assunte con congruo anticipo rispetto agli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di attuare una razionalizzazione degli adempimenti riferiti unicamente all'anno di imposta in corso successivamente alla data di entrata in vigore della legge di modifica, salvo misure a favore dei contribuenti;

6) colpire con decisione, introducendo all'uopo un efficace apparato sanzionatorio, la prassi amministrativa consistente nell'emanazione di circolari o di comunicati stampa anticipatori di innovazioni normative che prevedano nuovi obblighi formali e strumentali per i contribuenti, imponendone agli stessi l'esecuzione in tempi assolutamente non congrui, in tal modo ledendo il principio di collaborazione e buona fede;

7) ispirare, nell'ambito del sistema di riscossione delle imposte, l'adozione della misura del fermo amministrativo da parte dei concessionari, nei casi di inadempimento dell'obbligazione tributaria, al principio per cui il ricorso a tale strumento deve risultare ragionevole e proporzionato rispetto all'entità del credito da riscuotere;

8) operare fattivamente sul fronte del potenziamento delle infrastrutture informative e tecnologiche in modo da limitare, mediante il ricorso alle banche dati fiscali, l'evenienza di disservizi quali le «cartelle pazze» e le errate notifiche;

9) emanare circolari applicative o esplicative in tempi rapidi (almeno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge) che non modifichino o stravolgano il senso e la portata delle disposizioni normative a cui si riferiscono;

10) coordinare ed uniformare le modalità di recupero dei tributi e dei contributi da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni e rendere le operazioni più trasparenti;

11) predisporre adeguati percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale della Guardia di Finanza e dell'Agenzia

delle entrate, assicurando al contempo una distribuzione più razionale ed efficiente delle loro dotazioni organiche sull'intero territorio nazionale;

12) costituire la Consulta degli intermediari fiscali, al fine di predisporre uno strumento di studio e approfondimento per valutare con cadenza periodica e in via preventiva le problematiche concernenti l'elaborazione della normativa fiscale, le modalità applicative e le tipologie di collaborazione evitando ingiustificate restrizioni della concorrenza così come a suo tempo auspicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione del 10 novembre 1999, prot. 32723;

13) provvedere, in attuazione dell'articolo 15 dello statuto del contribuente, all'emanazione di un codice di comportamento e di responsabilizzazione che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 1° agosto 2007

**112<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*

Vittoria FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gaglione.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1525)** *Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti

**(282)** *VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia*

**(489)** *CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia*

(Discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1525 e assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 282 e 489)

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dei disegni di legge nn. 1525, 282 e 489 si è già concluso in sede referente, con l'accoglimento di un testo modificato per il disegno di legge n. 1525 e la proposta di assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 282 e 489. Indi, la Commissione ne ha richiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato concesso dalla Presidenza del Senato lo scorso 30 luglio. Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, e di assumere come testo base quello accolto in sede referente,

pubblicato in allegato al presente resoconto. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Poiché il provvedimento consta di un articolo unico, si passa direttamente alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, peraltro fortemente atteso dagli operatori del settore.

Il relatore GIAMBRONE (*Misto-IdV*) manifesta il voto favorevole della propria parte politica esprimendo altresì compiacimento per il lavoro svolto in Commissione.

La senatrice SOLIANI (*Ulivo*) registra con favore la positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento augurandosi che possa essere approvato definitivamente prima della pausa estiva.

Previe ulteriori dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori STRANO (*AN*), PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) e CAPELLI (*RC-SE*), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge n. 1525, nel testo già accolto in sede referente. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 282 e 489.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1525**

**Art. 1.**

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, nel rispetto della normativa vigente, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, che abbiano superato la selezione per l'accesso ai posti complessivamente programmati in fisioterapia nei limiti del fabbisogno previsto.

**113<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*

PELLEGATTA

*indi della Presidente*

Vittoria FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Marcucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazione**

Il sottosegretario MARCUCCI risponde all'interrogazione n. 3-00880 del senatore Amato, sulla grave situazione finanziaria in cui versa l'Accademia della Crusca, rammentandone le origini storiche che risalgono addirittura al 1582, anche se la formale istituzione è avvenuta nel 1811. Essa ha per fini e compiti istituzionali lo studio e la cura della lingua italiana, nonché della filologia, della lessicografia e della grammatica.

Quanto alle risorse finanziarie dell'Istituto, fa presente che esso è inserito nella tabella di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 e beneficia di contributi specifici sin dal triennio 1980-1982. Dopo aver rammentato gli stanziamenti statali corrisposti a favore dell'Accademia, tiene a precisare che negli ultimi trienni le relative risorse hanno subito variazioni dovute alle decurtazioni previste dalle leggi finanziarie. Segnala altresì che per il triennio 2003-2005 si è registrata dapprima una riduzione dei contributi pari all'1,60 per cento nel 2004 mentre poi si è verificato un leggero incremento pari all'1 per cento.

Prosegue inoltre comunicando che anche per il triennio 2006-2008 i contributi dell'Accademia hanno riscontrato una riduzione del 6,40 per cento per il 2006 e del 13,35 per cento per il 2007. Ciò a fronte di stanziamenti pari a 32.000 e a 17.000 euro rispettivamente da parte della regione e del comune di Firenze.

Evidenzia altresì che l'Accademia ha beneficiato, per gli anni 2000 e 2001, dei contributi di cui alla legge n. 513 del 1999 recante interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali e, per gli anni 2003 e 2004, delle somme previste dall'articolo 14 della legge n. 264 del 2002, in materia di beni e attività culturali.

Rammenta poi che, ai sensi della circolare n. 17 del 2002, in tema di erogazione ad enti, associazioni ed istituti culturali, di finanziamenti per convegni e pubblicazioni, l'Accademia della Crusca ha ricevuto ulteriori contributi per gli anni 2003 e 2005.

Dopo aver ricordato le somme destinate all'Istituto per i progetti di digitalizzazione nonché per quelli di catalogazione, al pari di altri enti, rileva che, con riferimento alla problematica relativa alla sede, dal 1971 l'Accademia ha più volte reiterato la richiesta di regolarizzare il rapporto di occupazione della Villa medicea di Castello, che peraltro non si è ancora perfezionata. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 390 del 1986, l'Accademia ha chiesto all'Intendenza di finanza che le fosse applicato il previsto canone non superiore al 10 per cento del valore di mercato, dichiarandosi disponibile alla sola manutenzione ordinaria.

Puntualizza inoltre che nel 1987 il canone annuale è stato fissato in 15.000.000 di lire dall'ufficio tecnico erariale competente, mentre per le indennità pregresse l'Intendenza di finanza ha chiesto, nel 1990, una somma pari a 158.420.000 di lire fino al 1977 e a 45.000.000 di lire annui a partire dal 1990.

Nel ripercorrere la stratificazione dei debiti gravanti sull'Accademia in termini di indennità di occupazione ammontanti, al 31 dicembre 2002, a 3.848.323 euro, comunica altresì che nel 2002 l'Istituto ha richiesto che gli esborsi sostenuti per la manutenzione della Villa medicea fossero considerati a copertura dei canoni dovuti, previo riconoscimento del canone minimo per gli anni successivi.

Nel 2005 l'Agenzia del demanio ha comunicato l'assenso alla stipula della concessione del fabbricato, dietro corresponsione di un canone annuo e versamento della indennità di occupazione dal 1971; tuttavia, poiché il decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 ha abrogato integralmente la precedente normativa di cui alla legge n. 390, la filiale toscana dell'Agenzia del demanio ha subordinato la stipula dell'atto di concessione dell'immobile, oltre che al pagamento delle indennità di occupazione richieste, ad una nuova istanza in base alla mutata disciplina.

Il Sottosegretario evidenzia poi che attualmente sono in corso interventi straordinari volti all'adeguamento dell'immobile alle norme vigenti e che la regione Toscana ha assicurato un contributo pari al 60 per cento delle spese da sostenere, unitamente all'apporto di un istituto di credito fiorentino.

Ritiene quindi che, per risolvere tale annosa vicenda, sia necessario un intervento concordato con l'Agenzia del demanio, con cui è infatti in atto un proficuo dialogo, in un'ottica di ampio respiro che assicuri maggiore stabilità anche alle altre istituzioni culturali di rilievo.



Occorrono infatti a suo giudizio nuove norme che dispongano l'esenzione totale dal pagamento dei canoni di affitto, su cui il Ministero si impegna ad intervenire in occasione della prossima manovra finanziaria. Manifesta inoltre disponibilità rispetto alla presentazione di un eventuale atto di indirizzo volto a sollecitare la soluzione delle questioni inerenti agli istituti culturali accrescendo i contributi ordinari loro destinati.

Fa presente che il Ministero ha stanziato altresì dei fondi straordinari nell'ambito della riallocazione dei residui - di cui è in corso la quantificazione - onde assicurare un intervento tempestivo.

Avviandosi alla conclusione, giudica opportuno promuovere l'azione delle istituzioni territoriali nella prospettiva di una collaborazione tra tutte le forze politiche sul modello di quella instauratasi con riferimento all'Opificio delle pietre dure di Firenze.

La presidente PELLEGATTA assicura che l'attenzione della Commissione in ordine ai problemi delle istituzioni culturali è e sarà sempre viva, tanto più in occasione della imminente manovra finanziaria. Conferma altresì che è in corso di presentazione un atto di indirizzo nel senso indicato dal Sottosegretario.

Il senatore AMATO (FI) ringrazia il rappresentante del Governo per la tempestiva risposta alla sua interrogazione, dichiarandosi soddisfatto delle informazioni rese. Nel riconoscere che le vicende riguardanti l'Accademia sono il frutto di scelte che non ricadono solo sull'attuale Esecutivo, tiene a sottolineare che lo scopo della sua interrogazione è di raccogliere l'appello e la preoccupazione dei vertici dell'Accademia.

Concorda indi sulla proposta di elaborare un atto di indirizzo che salvaguardi le istituzioni culturali e suggerisce la redazione di una lista degli enti di alto valore culturale da preservare, onde evitare il riaffiorare periodico di ristrettezze economiche.

Nel puntualizzare che spesso tali istituti necessitano di interventi di informatizzazione, prende atto con compiacimento delle misure previste dall'Esecutivo in termini di fondi straordinari, di nuove regole e di accordi con l'Agenzia del demanio, nella prospettiva quantomeno di una soluzione immediata alla situazione debitoria dell'Accademia.

Dopo aver ripercorso le iniziative messe in atto dalla regione Toscana, manifesta la sua piena disponibilità a lavorare per la difesa delle istituzioni culturali, al di là di qualsiasi differenziazione ideologica.

La presidente PELLEGATTA dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno e dispone una breve sospensione della seduta per consentire un ulteriore approfondimento di merito sui temi oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

(278) SOLIANI ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento delle scuole di formazione musicale, la loro valorizzazione e l'integrazione con il sistema scolastico*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FONTANA (*Ulivo*), il quale tiene a precisare preliminarmente che l'influenza esercitata dall'idealismo sulla scuola italiana ha prodotto una assoluta disattenzione nei confronti della cultura musicale e teatrale, atteso che la musica e il teatro sono state considerate «arti minori» e, quindi, non degne di essere comprese tra le materie di insegnamento.

Rileva perciò con profondo rammarico che lo studio della musica e della sua storia, nonché la conoscenza del teatro sono confinati esclusivamente nei conservatori i quali dovrebbero invece avere una funzione di formazione altamente specialistica.

Ciò ha determinato a suo giudizio un impoverimento del livello culturale complessivo del Paese, poiché è stato depotenziato il necessario rapporto di interdisciplinarietà nel campo del sapere, con forte pregiudizio per lo sviluppo dell'ambito musicale.

Reputa pertanto che il disegno di legge in esame segni un'inversione di tendenza rispetto ad una situazione a suo avviso deplorabile, ponendosi come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione di un'organica formazione di base diffusa capillarmente sul territorio. In quest'ottica le scuole di formazione musicale rappresentano lo strumento appositamente individuato, di cui occorre favorire l'integrazione nel sistema dell'istruzione anche attraverso specifiche convenzioni.

Quanto all'esame dell'articolato, rileva che esso consta di cinque articoli, nei quali vengono, tra l'altro, indicati i requisiti di qualità delle scuole di formazione musicale. Queste ultime, per essere riconosciute, dovranno infatti essere sottoposte a verifica da parte di una commissione tecnica del Ministero della pubblica istruzione.

Il provvedimento prevede inoltre la facoltà per le istituzioni scolastiche e i centri territoriali permanenti per gli adulti (CTP) di stipulare convenzioni al fine di concorrere allo sviluppo dell'educazione musicale della popolazione.

Sottolinea altresì che detti programmi formativi dovranno essere frutto di un apposito accordo quadro tra Ministero della pubblica istruzione, regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente.

Afferma conclusivamente che il provvedimento, qualora fosse reso più cogente e fosse ulteriormente arricchito anche con esperienze internazionali di grande significato, potrebbe rappresentare una svolta importante nel processo di acculturazione del Paese.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) chiede un chiarimento preliminare in ordine all'ambito di azione e ai destinatari del disegno di legge.

Il relatore FONTANA (*Ulivo*) precisa che esso si rivolge a tutti i livelli del sistema di istruzione e si fonda sulla possibilità per gli istituti scolastici di stipulare apposite convenzioni con le scuole di formazione musicale, la cui professionalità deve essere attestata da una commissione *ad hoc*.

Nel giudicare assai utile e ben impostato il provvedimento, ribadisce l'auspicio che lo studio della musica sia pienamente inserito nel percorso formativo e sottolinea la necessità che le scuole musicali si aprano anche ad altre esperienze internazionali.

Dopo aver lamentato l'assenza in Italia di una cultura musicale per sopperire alla quale gli enti lirici hanno dovuto svolgere una funzione di supplenza nel processo formativo, si augura infine un maggiore intervento dello Stato in favore dello studio della musica, delle arti e dello spettacolo, superando una impostazione di stampo eccessivamente filosofico.

Interviene il senatore AMATO (*FI*) il quale, pur apprezzando le lodevoli finalità del disegno di legge, domanda delucidazioni in ordine alle modalità operative. In particolare, chiede chiarimenti circa la natura e gli effetti delle convenzioni fra gli istituti scolastici e le scuole di formazione musicale, nonché sui costi del provvedimento atteso che esso esternalizza l'insegnamento della musica.

Domanda conclusivamente se è in corso un monitoraggio delle scuole di formazione musicali anche in termini di possibilità occupazionali offerte agli iscritti.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) intende acquisire maggiori informazioni in ordine alla definizione delle scuole di formazione musicali, nella prospettiva di chiarire se siano comprese anche le bande musicali, oltre che le scuole civiche.

Esprime inoltre talune perplessità in merito all'esame del provvedimento in titolo in una fase precedente all'introduzione della obbligatorietà dell'educazione musicale nella scuola primaria e secondaria, paventando il rischio che il disegno di legge possa svolgere una impropria funzione di supplenza.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*), nel giudicare il disegno di legge importante per la promozione dello studio della musica, enfatizza la rilevanza di quest'ultima quale elemento basilare nella formazione culturale. Tuttavia ritiene che possa essere elaborato un progetto di più ampio respiro – sulla base delle positive esperienze internazionali richiamate dal relatore – superando qualsiasi barriera ideologica, anche in vista del riconoscimento dell'obbligatorietà dell'educazione musicale nella scuola.

Auspica infine che il provvedimento rappresenti solo un passaggio intermedio nell'ottica di affrontare il tema in esame in maniera più approfondita.

La senatrice NEGRI (*Aut*), nel giudicare utile l'iniziativa, ne rileva tuttavia una contraddizione atteso che, da un lato, si lamenta l'estraneità dell'educazione musicale dai luoghi del sapere mentre, dall'altro, si esprime una valutazione negativa delle esperienze scolastiche realizzate senza una offerta formativa organica. La risposta a tale situazione sembra pertanto essere l'utilizzo dello strumento convenzionale tra le scuole musicali – non abilitate peraltro a rilasciare titoli di studio aventi valore legale – e le istituzioni scolastiche, senza tuttavia rendere strutturale l'insegnamento della musica.

Associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice Gagliardi, reputa opportuno che l'offerta formativa delle scuole musicali – che giudica ricca di contenuti – incrementi e non sostituisca quella più organica garantita dagli istituti scolastici. L'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole è infatti un obiettivo rilevante che può essere efficacemente collegato all'azione svolta dagli istituti musicali.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MAURO (*FI*) chiede chiarimenti in ordine all'andamento della discussione, nonché ai tempi di svolgimento del dibattito.

La PRESIDENTE puntualizza che l'esame del provvedimento sarà ripreso dopo la pausa estiva e che dovranno comunque essere acquisiti i pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 (n. 123)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice CAPELLI (*RC-SE*), la quale rammenta anzitutto che il decreto legislativo n. 286 del 1998 regola la disciplina della immigrazione e la condizione dello straniero ed in particolare l'articolo 39, comma 2, norma l'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane. Il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'università e della ricerca, fissi il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'ingresso degli studenti residenti all'estero nelle nostre università.

Osserva inoltre che il regolamento recante le relative norme di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, all'articolo 46, stabilisce la procedura con la quale si fissa il tetto massimo di ingressi. Al riguardo, precisa che annualmente gli atenei e

la Direzione generale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica determinano il numero dei posti riservati all'accesso degli studenti stranieri sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenendo conto anche delle esigenze di politica estera culturale.

Sulla base di queste comunicazioni, il Ministero degli affari esteri predispone il provvedimento, che consta di un unico articolo. In proposito rileva che per l'anno accademico 2007-2008 si stabiliscono 52.497 autorizzazioni all'ingresso, di cui 6.224 per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale e 46.273 per l'accesso ai corsi universitari gli atenei.

La relatrice tiene altresì a precisare che si è registrato un progressivo incremento del numero di visti disponibili, in relazione alle effettive capacità di accoglienza degli atenei, e che tra l'anno accademico 2000-2001 e quello 2005-2006 gli ingressi potenziali sono addirittura raddoppiati.

Nel sottolineare che il decreto in esame, essendo un atto dovuto, non comporta oneri aggiuntivi, auspica infine che possa essere colmato lo scarto esistente tra la percentuale degli studenti stranieri in Italia, pari all'1,8 per cento, e la media europea, che si attesta attorno al 6,2 per cento.

Nel dibattito prende la parola il senatore SCALERA (*Ulivo*) il quale, nel preannunciare un orientamento favorevole al provvedimento, sollecita un intervento più approfondito sugli effetti della normativa europea in ordine alla possibilità dei laureati stranieri di esercitare la professione in ambito nazionale.

Ciò al fine di rimuovere un pericoloso paradosso in base al quale la legislazione italiana restringe l'accesso ai corsi universitari mentre in altri Paesi europei tali barriere sono facilmente superabili acquisendo titoli di studio in maniera più rapida salvo poi svolgere l'attività professionale in Italia.

Coglie pertanto l'occasione per rammentare alcune iniziative messe in atto dagli ordini professionali per arginare tale fenomeno e ribadisce la necessità di una riflessione sistemica sul tema, lamentando la distorsione attraverso tali pratiche delle possibilità offerte dal mercato.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*), nel reputare estremamente positivo l'aumento dei posti disponibili per gli studenti stranieri, registra con profondo rammarico il calo delle presenze reali a causa della scarsa attrattività dell'Italia. Dopo aver rammentato le opportune iniziative contenute nel disegno di legge n. 1739 circa le borse di studio *post-lauream*, si interroga sulle effettive cause che determinano una costante riduzione del numero di stranieri.

Auspica pertanto un potenziamento del grado di internazionalizzazione degli atenei, predisponendo fra l'altro specifiche strutture di accoglienza e istituendo reti di ricerca che ostacolano la cosiddetta «fuga dei cervelli».

Avviandosi alla conclusione ritiene che l'appetibilità dell'apparato formativo italiano non si basi solo sul diritto allo studio e sullo snellimento burocratico, ma debba essere incentrata su un innalzamento della qualità complessiva del sistema.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) giudica essenziale approfondire le ragioni della differenza fra numero degli studenti stranieri in Italia e media europea, che non dipende a suo avviso dalla scarsa attrattiva del nostro sistema formativo, la cui elevata qualità è fuori discussione, bensì probabilmente dalla inadeguatezza della normativa in materia di immigrazione. Richiamando la revisione in atto della cosiddetta legge «Bossi-Fini», invita dunque a riflettere sulle conseguenze anche in questo settore di una cattiva accoglienza degli stranieri nel nostro Paese.

Il senatore DAVICO (*LNP*) sottolinea il carattere tecnico dell'atto in esame che, al di là degli aspetti burocratici, rappresenta l'occasione per discutere sulla scarsa capacità di attrazione degli atenei italiani nei confronti degli studenti stranieri, cui corrisponde un'altrettanto inadeguata immagine del Paese all'estero. A suo avviso, non è infatti in discussione la disciplina sull'immigrazione, tanto più che in questo caso si tratterebbe anzi di favorire un trasferimento di conoscenze che gli studenti stranieri potrebbero poi proficuamente utilizzare nei Paesi di origine. Tuttavia, l'Italia non riesce ad attrarre immigrazione di qualità, nonostante numerosi settori di eccellenza anche di carattere innovativo.

Auspica pertanto una forte coesione su questi temi, al di là delle sterili polemiche sulla revisione della legge «Bossi-Fini», al fine di ricostruire un'immagine positiva del nostro Paese all'estero.

Chiede infine per quale ragione debba essere fissato un numero massimo annuale di studenti stranieri ammessi a frequentare le università italiane.

Il senatore MAURO (*FI*) lamenta che l'atto, indubbiamente tecnico e politicamente irrilevante, non sia corredato da informazioni più interessanti, come ad esempio le percentuali dei Paesi di provenienza degli studenti, nonché la differenza degli ingressi reali rispetto agli anni precedenti. Il provvedimento è infatti l'occasione per approfondire le cause di alcune criticità in ordine alla competitività del nostro sistema di formazione e alla sua scarsa attrattività rispetto ad altri Paesi.

Stigmatizza altresì che i due ostacoli concordemente rilevati lo scorso anno (difficoltà di carattere burocratico e scarsa interrelazione fra formazione universitaria e politiche di sviluppo imprenditoriale) siano rimasti colpevolmente insoluti. Ritiene al contrario che il sistema di relazioni sviluppate dagli studenti stranieri nel periodo di studio in Italia sia fondamentale per accrescere la capacità di penetrazione del Paese nei mercati esteri. In tal senso, occorrerebbe favorire maggiormente l'internazionalizzazione degli atenei, anche attraverso un potenziamento dell'offerta formativa in lingua inglese. Al riguardo, ricorda peraltro che è rimasta tuttora inevasa

la proposta avanzata dalla Presidente l'anno scorso di avviare un'indagine conoscitiva sulle cause della scarsa internazionalizzazione delle università italiane.

Né va dimenticato che il sistema formativo nazionale è caratterizzato da un altissimo tasso di dispersione e abbandoni, a testimonianza di una scarsa attrattiva anche per i concittadini.

Registra quindi con profondo rammarico come tutti gli atti del Governo in carica, da quelli minori a quelli di maggiore rilievo, risultino inadeguati ad incentivare i giovani e promuoverne un efficace ingresso nel mondo del lavoro. Manifesta pertanto conclusivamente la propria insoddisfazione e preoccupazione per il futuro del Paese, ritenendo che l'attuale maggioranza di Centro-sinistra lo stia gestendo con superficialità ed in assenza di adeguati ideali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice CAPELLI (RC-SE), la quale risponde anzitutto al senatore Davico precisando che il tetto massimo all'ingresso di studenti stranieri è previsto dalla normativa vigente e non rappresenta quindi oggetto di discussione in questa sede. Ritiene piuttosto che occorra un approfondimento sulle ragioni della diminuzione della percentuale dei posti occupati rispetto agli ingressi possibili. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), sollecitando tuttavia il Governo a fornire dati utili a comprendere le cause della summenzionata disparità.

Il senatore MAURO (FI) lamenta che nello schema di parere non sia menzionata l'esigenza, già contenuta nel parere dell'anno scorso, di una riflessione sulle misure da adottare per incrementare la presenza di studenti stranieri nell'università italiana, rimuovendo gli impedimenti e sviluppando gli accordi internazionali e le borse di studio finalizzate a questo scopo.

La relatrice CAPELLI (RC-SE) accoglie il suggerimento del senatore Mauro ed integra conseguentemente lo schema di parere proposto.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulata, pubblicata in allegato al presente resoconto.

*La seduta termina alla ore 16,15.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE LA FISSAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI VISTI DI INGRESSO PER L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA DEGLI STUDENTI STRANIERI PER L'ANNO ACCADEMICO 2007-2008 (N. 123)**

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

il predetto decreto legislativo 25 luglio del 1998, n. 286, all'articolo 39, comma 2, norma l'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane e al comma 4 prevede che il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fissino il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso degli studenti stranieri residenti all'estero alle nostre università,

il regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394), all'articolo 46, dispone la procedura con la quale si fissa il tetto massimo sicché annualmente gli atenei e la Direzione generale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica determinano il numero dei posti riservati all'accesso degli studenti stranieri sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso alla istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale,

considerato che:

per l'anno accademico 2007-2008 si stabiliscono 52.497 autorizzazioni all'ingresso, di cui 6.224 per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale,

tale cifra risulta in costante aumento rispetto agli anni passati, in un'ottica di sempre maggiore internazionalizzazione dei nostri atenei,

esprime parere favorevole, auspicando un monitoraggio più attento che compari i posti messi a disposizione per regione e per università e i posti realmente occupati, nonché una analisi più appropriata delle cause di questa evidente disparità.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RE-  
CANTE LA FISSAZIONE DEL NUMERO MASSIMO  
DI VISTI DI INGRESSO PER L'ACCESSO ALL'ISTRU-  
ZIONE UNIVERSITARIA E DI ALTA FORMAZIONE  
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA DEGLI STU-  
DENTI STRANIERI PER L'ANNO ACCADEMICO  
2007-2008 (N. 123)**

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legisla-  
tivo 25 luglio 1998, n. 286, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

il predetto decreto legislativo 25 luglio del 1998, n. 286, all'arti-  
colo 39, comma 2, norma l'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle  
università italiane e al comma 4 prevede che il Ministero degli affari  
esteri, di concerto con il Ministero dell'interno e dell'università e della ri-  
cerca scientifica e tecnologica, fissino il numero massimo dei visti di in-  
gresso e dei permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso  
degli studenti stranieri residenti all'estero alle nostre università,

il regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31 agosto  
1999 n. 394), all'articolo 46, dispone la procedura con la quale si fissa  
il tetto massimo sicché annualmente gli atenei e la Direzione generale  
per l'alta formazione artistica musicale e coreutica determinano il numero  
dei posti riservati all'accesso degli studenti stranieri sulla base di criteri  
definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso alla istru-  
zione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale,

considerato che:

per l'anno accademico 2007-2008 si stabiliscono 52.497 autorizza-  
zioni all'ingresso, di cui 6.224 per l'alta formazione artistica, coreutica e  
musicale,

tale cifra risulta in costante aumento rispetto agli anni passati, in  
un'ottica di sempre maggiore internazionalizzazione dei nostri atenei,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si auspicano un monitoraggio più attento che compari i posti  
messi a disposizione per regione e per università e i posti realmente occu-

pati, nonché una analisi più appropriata delle cause di questa evidente disparità;

2. si rinnova la richiesta, già avanzata lo scorso anno, di avviare una riflessione più approfondita su come incrementare la presenza di studenti stranieri nell'università italiana rimuovendo gli impedimenti e sviluppando gli accordi internazionali e le borse di studio per tale scopo.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2007

**99<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
DONATI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE , tenuto conto dell'esigenza di proseguire l'approfondimento tecnico del disegno di legge n. 1677 e connessi sulle disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale e dei relativi emendamenti, rinvia il seguito dell'esame in sede referente dei suddetti provvedimenti alla seduta già convocata per oggi, mercoledì 1 agosto 2007, alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 8,35.*

**100<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
DONATI

*Interviene il ministro dei trasporti Bianchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE, tenuto conto dell'esigenza di proseguire l'approfondimento tecnico del disegno di legge n. 1677 e connessi sulle disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale e dei relativi emendamenti, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 19,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale*

*(29) MANZIONE. – Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli*

*(378) MAZZARELLO. – Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori*

*(530) BULGARELLI. – Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli*

*(671) PIANETTA. – Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico*

*(706) SCALERA. – Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza*

*(708) SCALERA. – Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli*

*(914) CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

*(1138) PONTONE e MUGNAI. – Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni*

*(1290) DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

*(1388) LEGNINI e CALVI. – Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione*

*(1424) COMINCIOLI ed altri. – Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli*

*(1425) CUTRUFO ed altri. – Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada*

*(1462) DIVINA. – Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

*(1603) BENVENUTO e MARCORA. – Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali*

*(1611) EUFEMI. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

(1664) ALFONZI. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

– e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

La presidente DONATI, poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677 e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Al riguardo, dopo aver fatto presente che il Ministro Bianchi, che ringrazia a nome della Commissione per l'impegno profuso nel corso degli approfondimenti tecnici svolti in sede informale, si scusa per non aver potuto essere presente alla ripresa della seduta, avverte che il Governo ha preannunciato che il proprio parere su tutti gli emendamenti è conforme a quello del relatore.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno n. 1, il quale, dopo essere stato dato per illustrato, è, previo parere favorevole del Relatore e previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti ed approvato.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli articoli 1 e 2 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti volti a premettere articoli all'articolo 1 e ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, i quali sono dati tutti per illustrati.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*), dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, in quanto la materia relativa alle patenti di guida è disciplinata, anche con riguardo alla normativa comunitaria in fase di recepimento, dal proprio emendamento 29.4, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore FANTOLA (*UDC*) ritira l'emendamento 3.1.

Sono quindi posti ai voti e respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

È quindi approvato l'articolo 3 nel suo complesso.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, i quali sono dati tutti per illustrati.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.3, 5.7 e 5.4, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore GRILLO (*FI*) fa proprio e ritira l'emendamento 5.5.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 5.1, la Commissione respinge l'emendamento 5.2.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.7 e 5.4.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 5.6, è posto ai voti e approvato nel suo complesso l'articolo 5.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli articoli 6, 7, 8 e 9 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiunti dopo gli articoli 6 e 8, si passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, i quali sono dati tutti per illustrati.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, di identico contenuto, mentre dichiara il proprio orientamento contrario sui restanti emendamenti.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

Gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, di identico contenuto, sono, previa dichiarazione di voto contrario del senatore IZZO (*FI*), posti ai voti, ed approvati.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.

Dopo che la Commissione ha respinto gli identici emendamenti 10.19 e 10.20, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.21, 10.22 e 10.23.

È quindi approvato nel suo complesso l'articolo 10.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4, si passa all'esame dell'emendamento 10.0.5, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10.

Il senatore GRILLO (*FI*) riformula l'emendamento 10.0.5 in due distinti emendamenti: il 10.0.5 (testo 2), volto ad introdurre il divieto di trasporto su ciclomotori dei minori di anni 5, con le relative sanzioni in caso

di trasgressione, e il 29.4, finalizzato ad introdurre un ulteriore criterio di delega, e riferito quindi all'articolo 29.

La Commissione, previo parere favorevole del relatore, approva l'emendamento 10.0.5 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, i quali sono dati tutti per illustrati.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*), dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 11.1, invita i presentatori a riformulare rispettivamente gli emendamenti 11.2 e 11.3 in emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

La senatrice VANO (*RC-SE*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 11.2, nell'emendamento 11.0.1 volto ad introdurre un ulteriore disposizione dopo l'articolo 11.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), accogliendo la sollecitazione del relatore, riformula l'emendamento 11.3, nell'emendamento 11.0.2 volto ad introdurre un ulteriore disposizione dopo l'articolo 11.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 11.1, la Commissione approva l'articolo 11 nel suo complesso.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, nonché gli articoli 12 e 13 ed i relativi emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, i quali sono dati tutti per illustrati.

Il senatore CICOLANI (*FI*), riformula l'emendamento 14.1 nell'emendamento 14.1 (testo 2).

Il senatore MARTINAT (*AN*), riformula l'emendamento 14.28 nell'emendamento 14.28 (testo 2).

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1 (testo 2) e 14.28 (testo 2) e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 14.1 (testo 2).

Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 14.2 a 14.20, nonché l'emendamento 14.23.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 14.21, 14.22 e 14.24.

La Commissione approva poi l'emendamento 14.28 (testo 2).

Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 14.25 a 14.34.

Dopo che il relatore ha ritirato l'emendamento 14.35, la Commissione respinge l'emendamento 14.36.

È quindi approvato l'articolo 14 nel suo complesso.

È disposto l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, degli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e dei relativi emendamenti, nonché dell'emendamento 18.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, i quali sono dati tutti per illustrati.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.1, 20.3 e 20.5, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 20.2, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario, ed esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 20.

I senatori FANTOLA (*UDC*) e MARTINAT (*AN*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 20.2 e 20.6.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.1 e 20.3.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 20.4, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 20.5.

La Commissione approva l'articolo 20 nel suo complesso.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, gli articoli da 21 a 35 e i relativi emendamenti, gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo gli articoli 21, 27, 31, 33 e 34, nonché l'emendamento TIT.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNA DI OGGI, ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA DI DOMANI*

La PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per oggi, mercoledì 1 agosto 2007, alle ore 20,30 e domani, giovedì 2 agosto 2007, alle ore 8,30 e 14,30 non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1677**

**G/1677/1/8**

MARTINAT, MAZZARELLO, MASSA, VICECONTE, PONTONE, CICOLANI, STIFFONI,  
FANTOLA, TREMATERRA, DONATI, PALERMO, FILIPPI

La 8ª Commissione Senato,

impegna il Governo, con apposito provvedimento d'urgenza, a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale finalizzati al controllo sul territorio nazionale delle violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza stradale.

---

**Art. 01.**

**01.1**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI,  
PERRIN, RUBINATO, TONINI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "degli inquinamenti" sono inserite le seguenti: "atmosferici ed acustici" ed in fine sono aggiunte le seguenti: "ed il Ministro della salute.";

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 120 a euro 360 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi"».

---

## **01.2**

MALAN

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

### **«Art. 01.**

*(Ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)*

1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 285 del 1992", il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei trasporti, che decide in merito. Il Ministro, anche avvalendosi dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, revoca o adegua limiti e divieti irragionevoli o immotivati o il cui rispetto ha la conseguenza di ridurre la sicurezza. L'accoglimento del ricorso comporta per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di eliminare o adeguare la segnaletica non idonea e rimborsare le relative sanzioni amministrative o multe, nonché per il contravventore il diritto alla revoca di ogni altra relativa sanzione."».

---

## **01.3**

MALAN

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

### **«Art. 01.**

*(Segnaletica inidonea)*

1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 285 del 1992", dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnali di divieto o di limite di

velocità apposti per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000."».

---

**01.4**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

"19-bis. – Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installate o necessitano le lanterne semaforiche che veicolari, queste devono essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa a quella verde"».

---

**01.5**

STIFFONI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

Dopo il comma 19, dell'articolo 41, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"19-bis. Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installati o necessitano di installazione le lanterne semaforiche veicolari, queste dovranno essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa alla luce verde"».

---

**1.1**

IZZO, DI BARTOLOMEO

*Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «all'accertamento di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «alla certificazione di enti o professionisti accreditati ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4-ter».*

---

**1.2**

PASETTO

*Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, premettere le seguenti parole: «Tenuto conto di regolamenti internazionali ECE/ONU o direttive comunitarie concernenti la corretta installazione sia dei componenti che dei sistemi oggetto delle modifiche».*

---

**1.3**

IZZO, DI BARTOLOMEO

*Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, premettere le seguenti parole: «tenuto conto di regolamenti internazionali ECE/ONU o direttive comunitarie concernenti la corretta installazione sia dei componenti che dei sistemi oggetto delle modifiche».*

---

**1.4**

IZZO, DI BARTOLOMEO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole «quando prescritto» aggiungere le seguenti: «o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti.».*

---

**1.5**

RAME

*Al comma 3, sopprimere le parole: «non funzionanti» e, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora i dispositivi di cui al periodo*

precedente siano non funzionanti e possano essere immediatamente riparati, la sanzione è ridotta della metà».

---

## 1.6

RAME

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «da euro 148 a euro 594» con le seguenti: «da euro 300 a euro 600».*

---

## 1.7

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

6-ter. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

---

## 1.8

MASSA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto;».

---

**1.9**

MASSA

*Alla rubrica, dopo le parole: «80 e 97» inserire le parole: «nonché dell'articolo 12».*

---

**1.0.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche agli articoli 53 e 115  
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono altresì assimilabili ai motoveicoli i quadricicli leggeri aventi le seguenti caratteristiche:

a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg. esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc. se ad accensione comandata;

d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;

e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, premettere il seguente comma:*

01. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anni sedici per guidare:» sono aggiunte le seguenti: «quadricicli leggeri».

---

**1.0.2**

TREMATERRA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 72 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis: tutti gli autoveicoli di nuova produzione in circolazione in Italia devono essere equipaggiati con un dispositivo di sistema di spegnimento di fuoco e con un *kit* di pronto soccorso.

1-ter: il dispositivo di sicurezza quale sistema di spegnimento del fuoco di cui al comma 1-bis, deve riassumere le seguenti caratteristiche:

a) il manufatto deve essere un erogatore manuale, portatile, di facile utilizzo, con grande capacità estinguente, innocuo ed eco-compatibile. Di dimensioni contenute tali da essere collocato nell'abitacolo direttamente disponibile per l'uso immediato;

b) all'atto del funzionamento la carica estinguente deve essere attiva per almeno 45 secondi;

c) il manufatto non deve necessitare nel tempo di alcun controllo di efficienza né di manutenzione per almeno 5 anni.».

**1.0.3**

PAPANIA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi antincendio negli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t)*

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2008 tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, devono essere muniti del dispositivo antincendio, di tipo omologato, all'interno del vano motore. Il dispositivo antincendio deve essere in grado di



attivarsi in maniera autonoma, senza l'ausilio di persone, senza che sia collegato a circuiti elettrici, elettronici, meccanici, chimici o batterie per la sua alimentazione. Il dispositivo, indipendente da tutti i sistemi di bordo, deve poter garantire l'azione di spegnimento all'insorgere di un incendio all'interno del vano motore. Con decreto del Ministero dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi"».

---

#### 1.0.4

FANTOLA, MANINETTI, TREMATERRA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm<sup>2</sup> e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8t, 18 t e 25 t.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6 La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t"».

---

**1.0.5**

PAPANIA, PASETTO, FAZIO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)*

1. All'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per ridurre il rischio derivante dal trasporto di materiali pericolosi, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono affidati i controlli su strada degli equipaggiamenti di carico e scarico dei vettori e dei prodotti trasportati, anche attraverso sistemi remoti di monitoraggio e rilevamento.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono stabilite le modalità dei controlli"».

---

**1.0.6**

FANTOLA, MANINETTI, TREMATERRA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 105, comma 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "16,50 m." sono sostituite dalle seguenti: "18,75 m"».

---

**1.0.7**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 196 (articolo 46 del decreto legislativo n. 285/1992) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il seguente:

"1-bis. I veicoli per uso di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:

a) lunghezza massima 1,80 m;

b) larghezza massima 0,75 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;

c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;

d) sedile monoposto;

e) massa in ordine di marcia 180 kg;

f) potenza massima del motore 1,8 kw;

g) velocità massima 18 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg)".

*Conseguentemente nel titolo dell'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppresse le parole: «o di invalidi».*

---

**Art. 2.**

**2.1**

VANO, PALERMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

STIFFONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO,  
PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.4**

RAME

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.5**

BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anni sedici» con  
le seguenti: «anni diciassette».*

---

**2.6**

VANO, PALERMO

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciassette».*

---

**2.7**

RAME

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciassette».*

---

**2.8**

FANTOLA, TREMATERRA

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «anni sedici», eliminare le parole: «e che sono titolari di patente di guida»; dopo la parola: «rimorchio,» eliminare la frase: «e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,»; dopo le parole: «accompagnati da un conducente» aggiungere le parole: «, che svolga le funzioni di tutor e che sia»; alla fine del comma 1-bis aggiungere la frase: «durante il periodo di guida accompagnata si deroga dal rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis»; sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-ter. Il minore potrà essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che abbia frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di 20 ore ed abbia effettuato, sempre nella medesima autoscuola, almeno 20 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna. Al termine del percorso formativo teorico e pratico, l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestando, altresì, l'avvenuto superamento dei test di fine corso.»*

---

**2.9**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «anni sedici» sopprimere le parole: «e che sono titolari di patente di guida»; dopo la parola: «rimorchio,» sopprimere la frase: «e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,»; dopo le parole: «accompagnati da un conducente» aggiungere le*

*parole:* «, che svolga le funzioni di tutore e che sia»; *alla fine del capoverso 1-bis aggiungere la frase:* «durante il periodo di guida accompagnata si deroga dal rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis»; *sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:* «comma 1-ter. Il minore potrà essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che abbia frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di 20 ore ed abbia effettuato, sempre nella medesima autoscuola, almeno 20 ore eli corso pratico di guida, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna. Al termine del percorso formativo teorico e pratico, l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestando, altresì, l'avvenuto superamento dei test di fine corso».

---

## 2.10

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole:* «anni sedici» *sopprimere le seguenti:* «e che sono titolari di patente».

---

## 2.11

STIFFONI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:* «3,5 t» *con le parole:* «1,5 t»; *dopo le parole:* «qualunque tipo di rimorchio» *aggiungere le seguenti:* «oppure autoveicoli che abbiano installato un apposito limitatore di velocità,».

---

## 2.12

VANO, PALERMO

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole:* «purché accompagnati da un» *con le seguenti:* «purchè accompagnati da uno dei genitori, o da titolare della potestà genitoriale, ovvero da persona da questi indicata, che sia».

---

**2.13**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «accompagnati da un conducente», aggiungere le seguenti: «, che svolga le funzioni di tutor e che sia».*

---

**2.14**

MAZZARELLO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.*

---

**2.15**

FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.*

---

**2.16**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:*

*«1-ter. Il minore può essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che abbia frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di 20 ore ed abbia effettuato almeno 20 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna. Al termine del percorso formativo teorico e pratico, l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestando altresì l'avvenuto superamento dei test di fine corso».*

---

**2.17**

VANO, PALERMO

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «dieci ore», con le seguenti: «venti ore».*

---

**2.18**

MAZZARELLO

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le seguenti parole: «in autostrada o».*

---

**2.19**

TREMATERRA

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies introdurre il seguente:*

*«1-septies.bis. I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».*

---

**2.20**

MALAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*"c-bis) anni diciassette, e aver effettuato esercitazioni di guida accompagnata di cui al comma 1-bis per un periodo di sei mesi, per guidare autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente o all'accompagnatore di cui al comma 1-bis;».*

---



**Art. 3.****3.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Al comma 1, premettere alla lettera a), le seguenti:*

*0 a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1. La patente di guida per i ciclomotori non è richiesta per i titolari di patenti di guida di categoria superiore, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori»;

*0 a-bis) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati;*

*0 a-ter) al comma 3, lettera A, dopo la parola: «motiveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e ciclomotori».*

---

**3.2**

BETTAMIO, CICOLANI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0 a) al comma 1-quater, secondo periodo, le parole: "Fino alla data del 10 gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)".».

---

**3.3**

BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:*

*0 a) il comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 10 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida».*

---

**3.4**

VANO, PALERMO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 9.032» con le seguenti: «euro 11.000».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «compiuto due» con le seguenti: «compiuto tre».*

---

**3.5**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:*

*«la stessa sanzione si applica» con le seguenti «la sanzione è raddoppiata».*

---

**3.6**

RAME

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:*

*«nel corso di un biennio».*

---

**Art. 4.****4.1**

RAME

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli».*

---

**4.2**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla lettera h), comma 1, articolo 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere dopo le parole: «a motore», le seguenti: «, anche leggeri,».

---

**4.3**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo n.285 del 1992, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

"h-bis. I motoveicoli di cui alla lettera h), devono essere a trazione elettrica"».

---

**4.4**

BRUTTI Paolo, DONATI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dopo la lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserita la seguente:

"d-bis). Anni 18 per guidare: quadricicli, anche leggeri, e altri motoveicoli con cabina di guida destinati al trasporto di persone"».

---

**Art. 5.****5.1**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI,  
PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.3**

VANO, PALERMO

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire le parole:  
«60 kw/t» con le seguenti: «50 kw/t».*

---

**5.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo pe-  
riodo.*

---

**5.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e le parole: "di guida  
e'".».*

---

**5.5**

MALAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da euro 74 a euro 296»  
con le seguenti: «da euro 148 a euro 594».*

---

**5.6**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 aggiungere infine la seguente lettera:*

«e-bis) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis - Entro il 30 giugno 2008, i veicoli immatricolati dal 10 gennaio 1994 dovranno essere muniti di limitatore di velocità. Il limite non potrà superare di 10 km/h la velocità massima consentita sulla rete autostradale italiana;"».

---

**Art. 6.****6.1**

STIFFONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**6.0.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentiti i Ministri dei trasporti e dello Sviluppo economico e la Conferenza Stato-regioni, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, sono stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni fiscali atte ad incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati, all'interno dei locali pubblici e l'impiego di alcol-tester. Nel medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali gli esercenti di locali pubblici sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva».

---

**Art. 7.****7.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 335 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".

b) Sopprimere il comma 14».

---

**7.2**

EUFEMI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«All'articolo 335 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del

presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".

b) Sopprimere il comma 14».

---

### 7.3

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".

b) Sopprimere il comma 14».

---

## Art. 8.

### 8.1

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 sopprimere le lettere b) ed f).*

---

**8.2**

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro novanta giorni"».

---

**8.3**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) al comma 4, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "È altresì valida, al fine della riattribuzione di sei punti, la partecipazione a corsi di guida sicura finalizzati all'aggiornamento ed allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni potenzialmente pericolose";

e-ter) al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: "L'attestato di frequenza ai corsi di cui al presente comma è rilasciato a seguito del superamento di apposita prova finale cui sovrintende un funzionario esaminatore individuato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri"».

---

**8.4**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.42» sopprimere le parole: «Comma 8-2» e le parole: «Comma 8-5».*

*Conseguentemente, all'art. 10 al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) Al comma 7, sostituire le parole: "di non oltre 10 km/h" con le seguenti: "di non oltre 20 km/h".

c-ter) Al comma 8, sostituire le parole: "di oltre 10 km/h" con le seguenti: "di oltre 20 km/h"».

---



**8.5**

MALAN

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-2; Comma 8-bis-3; Comma 8-ter-5»; e «Comma 9-10; Comma 9-bis-12».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.

8-bis. Chiunque supera di oltre 20 km/h e di non oltre 30 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 450.

8-ter. Chiunque supera di oltre 30 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594"».

**8.6**

MALAN

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-3» e «Comma 9-10»; «Comma 9-bis-12».

**8.7**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al capoverso "Art. 174", le parole: "Comma 4-2", "Comma 5-2" e "Comma 7-1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 5-2", "Comma 6-5" e "Comma 10-1"»;

*sostituire la lettera e) con la seguente:*

«d) al capoverso "Art. 178", le parole: "Comma 3-2" e "Comma 4-1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 5-2", "Comma 6-5" e "Comma 10-1"».

---

### 8.0.1

CICOLANI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione della patente di guida)*

Dopo il comma 1 dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di incidente con danno alle persone causato da conducente di veicolo adibito al trasporto professionale di persone o di cose, l'organo accertatore dispone che la patente di guida di tipo C o CE, D o DE sia ritirata al titolare e restituita allo stesso solo dopo l'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente in base al luogo dell'incidente"».

---

### Art. 9.

#### 9.1

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 9 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, devono integrare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici con una specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti all'albo professionale"».

---

**Art. 10.****10.1**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 alla lettera a), premettere la seguente:*

«0 a) al comma 1 il penultimo periodo è soppresso».

---

**10.2**

CICOLANI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0 a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei Trasporti e il Ministro delle Infrastrutture dispongono, con proprie direttive, i criteri per i limiti diversi e particolari per adeguare gli stessi alle esigenze di sicurezza e circolazione, modificando, se necessario, i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada».

---

**10.3**

DONATI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**10.4**

BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le postazioni di controllo, sia fisse che mobili, sulla rete stradale e autostradale per il rilevamento della velocità, posizionate secondo le indicazioni del Comitato di cui al comma 6-ter, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le apparecchiature di rilevamento della velocità e i relativi dispositivi di segnalazione devono

essere sempre in funzione compatibilmente con le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

6-ter. Presso ogni prefettura è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato provinciale per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato», che individua, in coerenza con le disposizioni del decreto di cui al comma 6-bis, i tratti stradali urbani o extraurbani e autostradali di accertata pericolosità ove collocare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità al fine di fornire indicazioni cogenti per la tutela dell'incolumità della vita umana. Il Comitato è composto dal Prefetto o da un suo delegato che lo presiede, dal Questore competente per territorio o da un suo delegato, dal Comandante provinciale dei Carabinieri o da un suo delegato, dal Comandante provinciale della Polizia stradale o da un suo delegato, dal Presidente provinciale dell'ACI o da un suo delegato, dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, dal dirigente del comparto ANAS territorialmente competente o da un suo delegato, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato e dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati».

---

## 10.5

CICOLANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rete stradale», aggiungere le seguenti: «nazionale, regionale, provinciale e comunale».*

---

## 10.6

MAZZARELLO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi», con le seguenti: «di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».*

---

## 10.7

BRUTTI Paolo

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi», con le seguenti: «di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».*

---

**10.8**

FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi», con le seguenti: «di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».*

---

**10.9**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «cartelli», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».*

---

**10.10**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

*"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 600, con la decurtazione dei punti già prevista"».*

---

**10.11**

STIFFONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**10.12**

RAME

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, sostituire le parole: «oltre 40 km/h» con le seguenti: «oltre 20 km/h» e «oltre 60 km/h» con le seguenti: «oltre 40 km/h».*

---

**10.13**

RAME

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, sostituire le parole: «oltre 40 km/h» con le seguenti: «oltre 30 km/h» e «oltre 60 km/h» con le seguenti: «oltre 50 km/h».*

---

**10.14**

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole: «di non oltre 60 km/h», sostituire le parole: «i limiti massimi di velocità» con le seguenti: «la velocità media».*

---

**10.15**

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole: «euro 1.500» aggiungere le seguenti: «in caso di recidiva».*

---

**10.16**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da due a quattro mesi».*

---

**10.17**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, dopo le parole: «di oltre 60 km/h», sostituire le parole: «i limiti massimi di velocità» con le seguenti: «la velocità media».*

---

**10.18**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «da sei a dodici mesi» con le seguenti: «da quattro a dieci mesi».*

---

**10.19**

CICOLANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**10.20**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**10.21**

MALAN

*Al comma 1, lettera e), capoverso 12, sostituire le parole: «da otto a diciotto mesi» con le seguenti: «da sei a quindici mesi».*

---

**10.22**

STIFFONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.23**

RAME

*Inserire in fine il seguente comma:*

«2-bis. Il Ministro dei trasporti è delegato ad emanare entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge un decreto volto ad introdurre modalità operative per il controllo automatizzato dei veicoli ai caselli autostradali, ove si confrontino gli orari di ingresso e di uscita in autostrada e i tempi di percorrenza, ai fini del controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità».

---

**10.0.1**

BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche all'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì vietata ai conducenti dei medesimi veicoli l'effettuazione di qualsiasi manovra di sorpasso su strade urbane, extraurbane e su autostrade che abbiano fino a due corsie per ogni senso di marcia"».

---

**10.0.2**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)*

All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di 10 minuti, tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'aria condizio-



nata nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro"».

---

### 10.0.3

STIFFONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

Dopo il comma 7, dell'articolo 157, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo, di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo"».

---

### 10.0.4

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)*

«All'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli"»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera g);

c) al comma 5, sostituire le parole: "d), g) e h)" con le seguenti: "d), g), h) e h-bis)".».

---

#### **10.0.5 - Testo 2**

COMINCIOLI, CAPRILI, GRILLO, PALERMO, MARTINAT, FANTOLA, STIFFONI, PASETTO, VICECONTE, RAME

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque"».

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594."».

---

#### **10.0.5**

COMINCIOLI, CAPRILI, GRILLO, PALERMO, MARTINAT, FANTOLA, STIFFONI, PASETTO, VICECONTE, RAME

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

1-ter. I bambini che abbiano una statura inferiore a 1,50 m e peso inferiore a 36 kg. possono essere condotti dai soli genitori e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa

delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la predetta sanzione si applica nella sua misura massima»;

c) al comma 7 le parole: "dal comma 1" e "dai commi 1 e 2" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dai commi 1, 1-bis e 1-ter" e "dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 2"».

2. L'obbligo di cui al comma 1-ter, dell'articolo 170 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, decorre dopo 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

## Art. 11.

### 11.1

RAME

*Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «nel corso di un biennio».*

### 11.2

VANO, PALERMO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani"».

---

**11.3**

STIFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore a bordo del veicolo"».

*Conseguentemente, nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 173 è inserito il comma 2-bis con il punteggio di «5 punti.*

*Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».*

---

**11.0.1 (già 11.2)**

VANO, PALERMO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani"».

---

**11.0.2 (già 11.3)**

STIFFONI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*1-bis.* Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

*"2-bis.* È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore a bordo del veicolo"».

*Conseguentemente, nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 173 è inserito il comma 2-bis con il punteggio di «5 punti».*

*Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida.*

---

**Art. 12.****12.1**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1. Il comma 4 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.

2. Il comma 5 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20% rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

3. Il comma 6 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

4. Il comma 7 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;

5. Il comma 8 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;

6. Il comma 9 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;

7. Il comma 11 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

8. Il comma 12 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

---

**12.2**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 174, comma 4, dopo le parole: «Il conducente che supera» aggiungere le seguenti: «il 5 per cento».*

---

**12.3**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 174, comma 5, dopo le parole: «a due ore», aggiungere le seguenti: «giornaliere».*

---

**12.4**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 174, comma 6, dopo le parole: «a due ore», aggiungere le seguenti: «giornaliere».*

---

**12.5**

CICOLANI

*Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».

---

**12.6**

CICOLANI

*Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».

---

**12.7**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 174, comma 12, dopo le parole: «previsti dai commi» sopprimere le seguenti: «4, 5, 6 e 7».*

---

**12.8**

CICOLANI

*Al comma 1, capoverso 174, sopprimere il comma 19.*

---

**12.9**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: "polizia o antincendio" inserire le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».*

---

**12.10**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: "di plasma" inserire le seguenti: "prove di laboratorio"».*

---



**12.11**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Il comma 4 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006".

2. Il comma 5 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188".

3. Il comma 6 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485".

4. Il comma 7 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

6. Il comma 9 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

7. Il comma 11 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1".

8. Il comma 12 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174"».

---

**12.12**

CICOLANI

*Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 8, con il seguente:*

«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».

---

**12.13**

CICOLANI

*Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 9, con il seguente:*

«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».

---

**12.14**

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: "oppure non inserisce il foglio di registrazione," aggiungere le seguenti: "oppure non inserisce la carta tachigrafica del conducente,"».

---

**Art. 13.****13.1**

PASETTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano» con le seguenti: «della gestione dei servizi di igiene urbana».*

---

**Art. 14.****14.1 - Testo 2**

CICOLANI, STIFFONI, VICECONTE, TREMATERRA, FANTOLA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

*2-bis.* La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

*2-ter.* Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

*2-quater.* Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

*2-quinquies.* Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e *2-bis* si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

## 14.1

CICOLANI

*All'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 400 a euro 1.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente –ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);

b) con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a 3 mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 2.000 a euro 8.000 e l'arresto fino a 6 mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In tali casi, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.

Nei casi *b)* e *c)*, la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

*2-bis.* Nei casi previsti dal comma precedente *sub b)* e *c)*, se il conducente provoca un incidente stradale con danni alle persone, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è raddoppiata ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

*2-ter.* Nei casi previsti dal comma 2 *sub b)* e *c)*, se il conducente provoca un incidente stradale con vittime, si applica l'arresto da 3 a 6 anni e in caso di recidiva, la revoca della patente di guida.

*2-quater.* Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

*2-quinquies.* Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e *2-bis* scattano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

---

#### 14.2

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Al comma 1, lettera a) al capoverso 2, sopprimere le parole: «è punito con l'arresto fino a un mese e».*

---

#### 14.3

VANO, PALERMO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,».*

---

#### 14.4

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito», aggiungere le seguenti: «, ove il fatto non costituisca più grave reato,».*

---

#### 14.5

VANO, PALERMO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «euro 2000» aggiungere le seguenti: «ed a svolgere un corso sulla pericolosità della guida in stato di alterazione da svolgersi presso gli uffici competenti, individuati con regolamento di cui all'articolo 15, comma 1».*

---

**14.6**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a), inserire al capoverso 2, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» le seguenti: «con danni alle persone.».*

---

**14.7**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «dell'arresto fino a due mesi e» aggiungere le seguenti: «la prestazione di un servizio sociale della durata da sei mesi a tre anni nonché» e dopo le parole: «222 e 223» aggiungere le seguenti: «alle quali va integrato lo svolgimento di un'azione sociale continuativa e proporzionata alla gravità del reato commesso.».*

---

**14.8**

STIFFONI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:*

«La sanzione amministrativa è la revoca della patente di guida ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni. Se il conducente provoca un incidente stradale, la sanzione amministrativa accessoria è del ritiro definitivo della patente di guida ed è disposto il sequestro del veicolo ai sensi del capo I, sezione I, del titolo VI».

---

**14.9**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, al quarto periodo sostituire le parole: «tre mesi a un anno» con le seguenti: «un mese a sei mesi.».*

---

**14.10**

DONATI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole:* «All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno» *aggiungere le seguenti:* «e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.»;

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

«2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.»;

*Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 introdurre il seguente:*

«1.1 – Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186».

**14.11**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole:* «da tre mesi a un anno» *aggiungere le seguenti:* «e in maniera integrata una prestazione sociale gratuita e continuativa per un tempo stabilito dall'autorità giudiziaria competente».

**14.12**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «superiore a 3,5 t.», con le seguenti: «superiore a 1,5 t.».*

---

**14.13**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «, il suddetto soggetto dovrà svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa per almeno quattro anni consecutivi».*

---

**14.14**

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.» aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 126-bis comma 2, si procede alla comunicazione della decurtazione dei punti decorsi 30 giorni dalla notifica del decreto di sospensione della patente di guida».*

---

**14.15**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» inserire le seguenti: «con danni alle persone».*

---

**14.16**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, lettera a), al capoverso 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «unitamente allo svolgimento di un'azione sociale gratuita e continuativa».*

---



**14.17**

STIFFONI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente di guida ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni. Se il conducente provoca un incidente stradale, la sanzione amministrativa accessoria è del ritiro definitivo della patente di guida ed è disposto il sequestro del veicolo ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».*

---

**14.18**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi a due anni» con le seguenti: «tre mesi ad un anno».*

---

**14.19**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», al secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed è disposto il fermo» fino alla fine del comma.*

---

**14.20**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:*

*«2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il giudice di pace, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 274 del 2000».*

---

**14.21**

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. In caso di rifiuto dell'accertamento previsto dai commi precedenti il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"».

---

**14.22**

VANO, PALERMO

*Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «2.500» con: «800» e la cifra: «10.000» con: «3.000».*

---

**14.23**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI» aggiungere le seguenti: «e sanzione che comporta il compimento di un'attività sociale,».*

---

**14.24**

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 8, secondo periodo sostituire le parole: "il prefetto può disporre," con le seguenti: "il prefetto dispone,"».

---

**14.28 - Testo 2**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.*

*1-bis.*La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

*1-ter.* Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

*1-quater.* Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quater*";».

**14.25**

CICOLANI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*"1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica e correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*1-bis.* Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 1.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale con danno alle persone, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se l'incidente provoca vittime, la pena è dell'arresto da tre a sei anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a

due anni; in caso di incidente con danno alla persone, sospensione della patente di guida da 1 anno a 2 anni e in caso di incidente con vittime, la sospensione della patente di guida da uno a tre anni, nonché. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quinquies*».

---

#### 14.26

VANO, PALERMO

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.».*

---

#### 14.27

VANO, PALERMO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a tre mesi» con le seguenti: «a un mese».*

---

#### 14.28

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 2, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «l'arresto fino a tre mesi» aggiungere le seguenti: «, con lo svolgimento di attività sociale da tre mesi ad un anno».*

---

**14.29**

VANO, PALERMO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «500».*

---

**14.30**

VANO, PALERMO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «4.000» con la seguente: «2.000».*

---

**14.31**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 2, lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «dell'arresto da due a sei mesi» aggiungere le seguenti:«, con lo svolgimento di attività sociale da tre mesi a tre anni».*

---

**14.32**

VANO, PALERMO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «1.500» con la seguente: «1.000».*

---

**14.33**

VANO, PALERMO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «6.000» con la seguente: «4.000».*

---

**14.34**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 2, lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato» aggiungere le seguenti: «oltre che lo svolgimento di attività sociale da sei mesi a due anni».*

---

**14.35**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:*

*«1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il giudice di pace, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 274 del 2000».*

---

**14.36**

STIFFONI

*Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:*

*«5-ter. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 186, e ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo risulti che il conducente coinvolto in un incidente stradale faccia un abituale consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, lo stesso è obbligato a frequentare un centro per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti per un periodo non inferiore a sei mesi».*

---

**14.0.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estese, altresì, ai terzi trasportati dell'autoveicolo il cui conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha provocato un incidente stradale mortale»*

---

**Art. 15.****15.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «e con il Ministro dell'interno», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**Art. 17.****17.1**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:

a) entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;

b) entro 120 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento".

1-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole: "oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario" sono sostituite dalle seguenti: "oppure, a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione".

*Conseguentemente adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».*

---

**17.2**

STIFFONI

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Il comma 1, dell'articolo 202, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"Per violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:

a) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;

b) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, aumentata del cinquanta per cento;

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 202, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario" sono sostituite con le seguenti: «a mezzo di altra forma di pagamento indicata dall'amministrazione"».

---

**Art. 18.****18.1**

PASETTO

*Al comma 1, dopo le parole: «tramite etilometro,» inserire le seguenti: «dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente,».*

**18.2**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, l'incremento dell'organico delle forze dell'ordine addette ai controlli sulle strade, al miglioramento della viabilità sulle strade maggiormente incidentate».*

---



**18.3**

STIFFONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Un terzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è destinato a finanziare l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, al fine di garantire un efficace espletamento dei servizi di Polizia stradale, di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al Codice della Strada.

**18.0.1**

PASETTO

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il Governo, sulla base del Rapporto sullo stato della sicurezza stradale redatto annualmente al Parlamento dal CNEL, finanzia ulteriormente l'apposito fondo previsto dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 al fine di migliorare la sicurezza sulle strade. Gli enti proprietari o concessionari di strade che non forniscono regolarmente ed esaustivamente i dati sulla sicurezza stradale secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei fondi di cui al presente comma».

**Art. 19.****19.1**

STIFFONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, infine il seguente periodo: "Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la

pena è della reclusione da cinque a dieci anni, ovvero da dieci a quindici anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice".».

---

## 19.2

VANO, PALERMO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Se il fatto», fino alle parole: «anni, ovvero», con le seguenti: «Si applica la pena della reclusione».*

---

## 19.3

VANO, PALERMO

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 19.4

STIFFONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«1. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pene sono aumentate da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"».

---

## 19.5

VANO, PALERMO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «Se il fatto è commesso», fino a: «da tre a otto anni», ovvero con le seguenti: «Si applica la pena della reclusione».*

---

**Art. 20.****20.2**

FANTOLA, TREMATERRA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, dopo la parola: «avvalendosi» le seguenti «del supporto degli enti locali e».

---

**20.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" le seguenti "con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche"».

---

**20.3**

MASSA

*Al comma 1, dopo le parole: «Tutti i titolari», aggiungere le seguenti: «e i gestori» e sostituire le parole: «all'entrata o all'uscita» con le seguenti: «all'entrata, all'interno e all'uscita».*

---

**20.4**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «di somministrazione di bevande alcoliche,» aggiungere le seguenti: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre».*

---

**20.5**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni secondo valutazione dell'autorità competente».

---

**20.6**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È comunque sempre vietata la vendita di superalcolici ai minori».

---

**20.0.1**

FLUTTERO, COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero dei Trasporti, che istituirà apposita commissione tecnica, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei Trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione».

---

**20.0.2**

PASETTO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada)*

1. Per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 1 milione di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

**Art. 21.****21.1**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, capoverso 218-bis, alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «unita allo svolgimento di attività sociale proporzionato nella durata alla violazione commessa».*

**21.2**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, al capoverso 218-bis, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «unita allo svolgimento di attività sociale proporzionato nella durata alla violazione commessa».*

---

**21.0.1**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Fondo contro l'incidentalità notturna)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 2.0 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2.85, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.

3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:

a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;

b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;

d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;

e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, all'articolo 25 comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».*

---

**21.0.2**

VANO, PALERMO

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni a tutela degli animali nella circolazione stradale)*

1. All'articolo 177 comma 1 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: "a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma e organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto" aggiungere: ", a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di animali feriti".

2. All'articolo 189 comma 1 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "abbiano subito danno alla persona": aggiungere: "o ad animali".

3. Dopo l'articolo 189 comma 5 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente comma:

"5-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente, con danno ad animali, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a quattromila euro o punito con la reclusione da un mese ad un anno. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI".».

---

**Art. 24.****24.1**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 dopo le parole: «locali competenti provvedono» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge 144/1999, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni,».*

---

**24.2**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente::*

«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verifichino a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».

---

**24.3**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'ambito delle risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «implementando gli organici delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente incidentate».*

---

**24.4**

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

*Aggiungere il seguente comma:*

«I funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali possono accertare le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza».

---

**Art. 25.****25.1**

MAZZARELLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli



contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome».

---

## 25.2

VANO, PALERMO

*Al comma 1, dopo le parole: «barriere stradali di sicurezza» aggiungere le seguenti: «e della segnaletica orizzontale e verticale».*

---

## 25.3

FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1 dopo le parole: «decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n.223» inserire le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo Generale delle barriere stradali approvato con Vo-tazione n.321 del 26.05.1988, dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e riferito alla Circolare n.233/87 emanata dal Ministero dei lavori pubblici l'11.07.1987;».*

---

## 25.4

BRUTTI Paolo

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n.223» inserire le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo Generale delle barriere stradali approvato con Vo-tazione n.321 del 26.05.1988, dallo V Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e riferito allo Circolare n.233/87 emanata dal Ministero dei lavori pubblici l'11.07.1987;».*

---

## 25.5

MAZZARELLO

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223» aggiungere le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo generale delle barriere stradali approvato dalla V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici il 26 maggio 1988, in*

attuazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 233 del 1987».

---

## 25.6

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, anche apportando modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità, la tempistica e le priorità di sostituzione delle differenti tipologie di barriere stradali di sicurezza di cui al comma 1.

*Al comma 2 sostituire le parole:* "al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo" *con le seguenti:* "alle priorità indicate dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui alla legge 144/1999, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo"».

---

## 25.7

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verificano a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».

---

## 25.8

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «anche sanzionatorie».

---

**25.9**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

---

**25.10**

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Un'ulteriore quota del 25% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere destinata ai controlli sulla circolazione stradale».

2-ter. Oltre alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 208 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, i Comuni hanno l'obbligo di presentare al Ministero dei trasporti la rendicontazione delle spese sostenute in favore della sicurezza stradale. Ove le percentuali di cui al precedente comma non siano rispettate vengono effettuate corrispondenti riduzioni a valere sui trasferimenti statali».

---

**Art. 26.****26.1**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Al comma 1, dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «al potenziamento dei servizi di controllo su strada effettuati».*

---

**26.2**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di*

competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.» *con le seguenti*: «alle priorità del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge n. 144 del 1999, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al miglioramento e alla qualità della rete e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, e ad aumentare i controlli sulla strada».

---

### 26.3

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dell'interno implementando di maggiori unità delle forze dell'ordine preposte sulle strade, in particolare nelle aree ad alto rischio incidentalità».

---

### 26.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSEHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole*: «Sono destinate, inoltre, all'aumento del numero delle pattuglie operanti sulle strade ed autostrade e quindi dei controlli e del coordinamento dei controlli, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale, utilizzando, nel caso di necessità, anche l'esercito».

---

### 26.5

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2 dopo le parole*: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti*: «e del Ministro delle infrastrutture».

---

**26.6**

RAME

*Al comma 2, dopo le parole: «le somme» inserire le seguenti: «di competenza statale».*

---

**Art. 27.****27.1**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo criteri e modalità stabiliti con decreto» aggiungere le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e».*

---

**27.0.1**

LOSURDO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge tutti i veicoli in circolazione e di nuova fabbricazione devono essere obbligatoriamente dotati di un estintore/dispositivo inibitore di fiamma le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con specifico decreto del Ministro dei trasporti».

---

**Art. 28.****28.1**

FANTOLA, TREMATERRA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e all'articolo 53, comma 1, lettera h), è vietato il trasporto di minori di anni cinque. I passeggeri di età

inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m. possono essere condotti dai genitori, nonché da altri famigliari entro il terzo grado, purché maggiorenni, e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h.";

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* la predetta sanzione si applica nella sua misura massima";

c) al comma 7 le parole: "dal comma 1" e "ai commi 1 e 2" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-*bis*" e "dai commi 1, 1-*bis* e 2"».

---

## Art. 29.

### 29.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in particolare un abbassamento delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora le violazioni del codice della strada non costituiscano pericolo per gli altri».*

### 29.2

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) istituzione di una agenzia nazionale della sicurezza stradale, quale struttura tecnica che gestisca in modo unitario la materia della sicurezza stradale;

*c-ter*) revisione della destinazione dei proventi delle sanzioni al fine di assicurare controlli quantitativi e qualitativi sulla strada adeguati agli *standard* europei;

*c-quater*) escludere, sotto qualsiasi forma, la guida di autoveicoli per i minori di 18 anni; limitare la guida per quanto riguarda la velocità massima e la potenza dei motori ai soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni; vietare ai minori di 16 anni la guida di quadricicli, anche leggeri;

*c-quinquies*) escludere la facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 km/h;

*c-sexies*) aggiornare e ampliare gli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 con dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, e altri comportamenti che determinano un elevato rischio;

*c-septies*) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione;

*c-octies*) definire la segnaletica stradale omogenea a livello nazionale per i velocipedi in sede propria e promiscua con altri mezzi, animali o persone;

*c-nonies*) individuare le modifiche da apportare al fine di assicurare piena, sollecita e completa attuazione al Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge n. 144 del 1999, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni, anche per assicurare le risorse finanziarie necessarie derivanti dai proventi di sanzioni;

*c-decies*) prevedere e disciplinare l'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati, definito *car sharing*, per la parte concernente il codice ai fini della sua promozione e del suo sviluppo».

---

### 29.3

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:*

«*c-bis*) previsione dell'educazione stradale come materia obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole materne, prevedendo, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, la collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».

---

**29.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*. Armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni 16, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida».

---

**29.5 (già 10.0.5)**

COMINCIOLI, CAPRILI, GRILLO, PALERMO, MARTINAT, FANTOLA, STIFFONI, PASETTO, VICECONTE, RAME

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*. Individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare su veicoli a due ruote minori, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni.».

---

**Art. 30.****30.1**

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «dei dati relativi all'incidentalità stradale» *con le seguenti:* «dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, e altri comportamenti che determinano un elevato rischio».

*Conseguentemente allo stesso comma, sostituire le parole:* «ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226» *con*



*le seguenti: «ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226».*

---

## **Art. 31.**

### **31.1**

MASSA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **31.2**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e riferimento a termini e/o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada».*

---

### **31.3**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000 a euro 500.000» con le seguenti: «euro 70.000 a euro 800.000».*

---

### **31.4**

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «di educazione stradale e» aggiungere le seguenti: «all'implementazione di fondi per i centri di ricovero di disabili in seguito ad incidenti stradali e».*

---

**31.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

Sono vietati la vendita e il consumo di prodotti alcolici e superalcolici dalle ore 2 alle ore 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico. L'inosservanza di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro. In caso di ripetuta violazione l'autorità dispone la revoca della licenza dell'esercizio commerciale».

---

**31.0.2**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore di ANAS S.p.A. è ridotto ad un quinto".

2. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, che deve essere individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

---

**31.0.3**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 10 gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 10 gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.

5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo interduso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"».

---

**Art. 33.****33.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «con uno o più decreti» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**33.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «con uno o più decreti» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**33.0.1**

LEGNINI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella generalmente adottata negli altri Paesi dell'Unione europea».

---

**Art. 34.****34.1**

STIFFONI, POLLEDRI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**34.2**

BAIO, PAPANIA, PROCACCI, BOSONE, BANTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente alle avvertenze ivi presenti, relative ad effetti« negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. A fianco a tale simbolo deve essere apposta una dizione che sconsigli la guida.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

**34.3**

GHIGO, CICOLANI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 può essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente sulle eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

**34.4**

CURSI, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 può essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada».

*Conseguentemente sopprimere il comma 4.*

---

**34.5**

MASSA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un'apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l' idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada».

*Conseguentemente sopprimere il comma 4.*

---

**34.6**

BAIO, PAPANIA, PROCACCI, BOSONE, BANTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida».

---

**34.7**

STIFFONI, POLLEDRI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**34.8**

STIFFONI, POLLEDRI

*Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «confezionati prima del termine indicato al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «dopo il 31 dicembre 2009» con le seguenti: «dopo i termini di cui ai commi 5 e 6».*

---

**34.9**

MAZZARELLO

*Al comma 6, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «allo smaltimento delle scorte».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano prodotti successivamente alla data del 31 dicembre 2008, come rilevabile attraverso il numero del lotto del prodotto medesimo, senza l'inserimento dell'apposito spazio per i messaggi di cui al comma 5, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000».

---

**34.0.1**

STIFFONI

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Obblighi informativi delle farmacie e degli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali)*

1. Le farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché «eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.

2. Il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità di ottemperanza all'obbligo informativo di cui al comma 1, al fine di garantire la leggibilità e comprensibilità della lista di medicinali da esporre al pubblico».

---

**34.0.2**

PASETTO

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale)*

1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.

2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti.

3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.

5 La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:

a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell'Arma;

c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;

d) un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del Ministro dell'interno e dal Ministro dei trasporti;

e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;

f) un rappresentante dell'Anas designato dal Ministro dei trasporti;



g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro dei trasporti;

h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;

e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;

f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;

g) individua nuove modalità d'intervento anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;

h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;

i) dispone e coordina l'installazione nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».

---

**Tit. 1**

PONTONE, MARTINAT, BUTTI

*Sostituire il titolo con il seguente:*

«Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 1° agosto 2007

**104ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

*indi della Vice Presidente*

PIGNEDOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario MONGIELLO risponde all'interrogazione n. 3-00292, presentata dai senatori Liotta e Nardini, rilevando che negli ultimi anni sono state rafforzate le attività di controllo nel comparto ortofrutticolo aumentando il livello di attenzione anche riguardo alle produzioni di qualità attraverso azioni mirate che hanno interessato sia l'intero territorio nazionale che specificatamente il territorio della regione Sicilia. Sottolinea che tale attività è stata orientata, in particolare, alla verifica dell'etichettatura dei prodotti e, segnatamente, alla corretta indicazione dell'origine, della categoria e della varietà e fornisce quindi una serie di dati sui controlli effettuati, negli ultimi anni, citando, tra l'altro, il recente sequestro in Sicilia di circa 16 quintali di pomodoro pachino fraudolentemente etichettato con l'IGP. Conclude, quindi, evidenziando che, complessivamente, i controlli posti in essere hanno permesso di verificare lungo l'intera filiera la corretta commercializzazione di alcuni prodotti ortofrutticoli e rileva che la presenza a Catania di una sede distaccata dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e di un laboratorio di analisi rende superflua l'istituzione di una sede periferica dell'Ispettorato stesso nella località di Vittoria.

Il senatore LIOTTA (*RC-SE*) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, tra l'altro, fornita dopo diversi mesi dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

Giudica, quindi, irrisorio, in relazione al complessivo problema dei prodotti contraffatti, il recente sequestro di 16 quintali di pomodoro pachino fraudolentemente etichettato con le IGP, sottolineando che i controlli sui prodotti dovrebbero essere esercitati in maniera più puntuale in considerazione del fatto che per i prodotti ortofrutticoli contraffatti non è più possibile ricostruire l'esatta provenienza una volta che vengono etichettati e immessi sul mercato. Ricorda, quindi, i gravi episodi verificatisi, in particolare, nel mercato ortofrutticolo di Vittoria e conclude rilevando che il flusso clandestino di prodotti extracomunitari introdotti irregolarmente sui mercati siciliani avviene attraverso delle imprese che risultano spesso controllate dalla criminalità organizzata. Giudica, infine, negativamente la scelta di non istituire nella località di Vittoria una sede distaccata dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che avrebbe consentito di contrastare efficacemente il fenomeno delle frodi in tale area.

Il sottosegretario MONGIELLO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00781 del senatore Losurdo, ricordando il recente accordo politico raggiunto in sede di Consiglio dei ministri agricoli dell'Unione europea, con riferimento alla riforma dell'OCM ortofrutta, evidenziando che la riforma in esame rafforzerà in maniera significativa il ruolo delle organizzazioni dei produttori. Assicura, infine, che non appena saranno definiti in ambito comunitario i testi giuridici dei regolamenti relativi a tale riforma, l'Amministrazione esaminerà tutte le possibili iniziative volte a garantire la qualità dei prodotti e la tutela dei redditi dei produttori.

Il senatore LOSURDO (*Misto-LD*) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo che siano state eluse alcune gravi questioni richiamate nell'atto di sindacato ispettivo presentato. Rileva, inoltre, che numerose disposizioni della legge finanziaria 2007, previste per il comparto agricolo, tra le quali quelle relative alla vendita diretta dei prodotti, non risultano tuttora attuate. Ricorda, invece, che nel corso della passata legislatura era stata riservata, nell'ambito della catena distributiva, una quota determinata destinata alla vendita diretta dei prodotti. Conclude richiamando l'opportunità che il Governo risponda puntualmente alle questioni poste negli atti di sindacato ispettivo. A tale proposito, sottolinea che non è stata fornita una risposta sulla questione, da lui sollevata, in merito alla borsa merci telematica, e manifesta la sua preoccupazione in relazione alla possibilità di mantenere, nei prossimi anni, per il comparto ortofrutticolo, le dotazioni finanziarie che vengono attualmente garantite dalla riforma dell'OCM ortofrutta.

La presidente PIGNEDOLI dichiara quindi chiusa l'odierna procedura informativa.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente PIGNEDOLI informa la Commissione che, nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si svolgerà l'audizione informale sull'emergenza degli incendi boschivi con riferimento al comparto primario del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso, accompagnato da alcuni collaboratori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2007

77<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCARABOSIO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARABOSIO dà conto delle determinazioni assunte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testè conclusasi. Rende noto che è stato deliberato il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire all'atto Senato n. 1644, assunto quale testo base, per il 7 settembre alle ore 13, fatta salva la possibilità di proroga. Avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi dopo la pausa estiva nei giorni di mercoledì 12 e giovedì 13 settembre. Infine informa che si è convenuto che la Commissione proceda allo svolgimento di talune audizioni in materia di turismo, nonchè in materia di politica spaziale.

La Commissione prende atto.

### IN SEDE REFERENTE

**(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SCARABOSIO, constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, ne rinvia l'inizio alla prossima seduta. Rac-

coglie poi l'orientamento della Commissione di convocare un'ulteriore seduta domani alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente SCARABOSIO avverte che la Commissione è nuovamente convocata per domani, giovedì 2 agosto alle ore 8,30 con all'ordine del giorno il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1644 e 1124.

*La seduta termina alle 9,20.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2007

**86<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TREU

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio e il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario MONTAGNINO risponde all'interrogazione n. 3-00824, evidenziando preliminarmente che l'articolo 1, comma 1192 e seguenti della legge n. 296 del 2006 si configura come norma di diretta applicazione, senza che al riguardo sia richiesta l'adozione di alcun decreto attuativo da parte della pubblica amministrazione.

Pertanto, le competenti sedi INPS sono legittimate ad accogliere le eventuali istanze di emersione presentate, sebbene tale procedura potrà essere in qualche modo facilitata attraverso la previsione di linee di indirizzo interpretative da adottare da parte del Ministero o da parte dell'INPS.

Proprio l'Istituto, pertanto, considerato l'approssimarsi della scadenza e del periodo feriale, provvederà al più presto ad emanare una circolare con alcune istruzioni operative, che consentiranno un'accessibilità semplificata alla procedura in questione.

I chiarimenti riguarderanno in particolare le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato ammesse alla regolarizzazione, i datori di lavoro ammessi alla procedura – fra cui anche coloro nei confronti dei quali sono in corso accertamenti ispettivi –, i contratti di lavoro subordinato con i quali sarà possibile regolarizzare i rapporti irregolari e le modalità di ver-



samento delle somme contributive, pari a due terzi di quanto dovuto per il periodo oggetto di regolarizzazione.

Alla circolare, con valenza immediatamente operativa, sarà allegato il modello per la richiesta di emersione, che consentirà anche la regolarizzazione dei contributi dovuti all'INAIL, e che sarà a disposizione anche sul sito *internet* di tale istituto.

Il senatore CURTO (AN) rileva che la necessità, prospettata dal rappresentante del Governo, di chiarire i profili applicativi della disposizione in questione attraverso una circolare dimostra implicitamente che l'attuazione della predetta norma, pur essendo astrattamente considerata di diretta applicazione, presenta tuttavia in concreto dei profili problematici non indifferenti.

Alla luce di tali considerazioni, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Montagnino, prospetta l'opportunità che la circolare venga emanata entro la prima metà di agosto, in modo da consentire in tempi rapidi l'avvio dell'emersione contributiva disciplinata all'articolo 1, comma 1192 della legge n. 296 del 2006.

Il sottosegretario MONTAGNINO precisa che il Governo ritiene possibile l'emanazione della predetta circolare entro la prima metà di agosto.

Il presidente TREU avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è conclusa.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1695) Deputati NICCHI ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1248) PISA ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale, ed ha replicato agli intervenuti la relatrice Mongiello.

Avendo il rappresentante del GOVERNO rinunciato a svolgere l'intervento di replica, il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che sono pervenuti i pareri, non ostativi, delle Commissioni permanenti 1ª e 5ª, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1695, già adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore SACCONI (*FI*) illustra l'emendamento 1.1, che intende rendere esplicito quanto affermato negli interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici della maggioranza, per quanto riguarda la possibilità di presentare le dimissioni senza vincoli di carattere formale. Esplicitando tale principio, è infatti chiaro che il disegno di legge si limita ai casi in cui le dimissioni siano rassegnate per iscritto. I successivi emendamenti 1.2 e 1.3 intendono circoscrivere la disciplina all'esame al rapporto di lavoro subordinato, escludendo invece che essa si possa applicare a contratti di risultato e non di durata.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa, e dà la parola alla relatrice Mongiello ed al rappresentante del Governo, per l'espressione dei pareri.

La relatrice MONGIELLO (*Ulivo*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, richiamandosi all'orientamento prevalente emerso nel corso della discussione generale, favorevole a licenziare senza modifiche, per la discussione dell'Assemblea, il disegno di legge n. 1695, frutto peraltro di un voto unanime – con la convergenza dei Gruppi politici di maggioranza e di opposizione – della Camera dei deputati. Osserva inoltre che la formulazione dell'emendamento 1.1 è in palese contrasto con l'impostazione complessiva del disegno all'esame.

Dopo che il sottosegretario MONTAGNINO ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, il senatore SACCONI (*FI*), nel raccomandare alla Commissione l'accoglimento degli emendamenti da lui sottoscritti, osserva che il rilievo da ultimo formulato dalla relatrice dimostra la fondatezza delle gravi perplessità da lui espresse nel corso della discussione generale, circa le vere finalità del disegno di legge n. 1695: in base alle dichiarazioni della relatrice, è infatti evidente che esso si propone di rendere obbligatoria la forma scritta per le dimissioni volontarie del lavoratore, introducendo, nella già intricata disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro, un ulteriore e fortissimo fattore di rigidità, che non può essere giustificato con l'esigenza di contrastare una patologia nel rapporto di lavoro, quale in effetti è la deprecabile prassi della richiesta di dimissioni firmate in bianco all'atto dell'assunzione, prassi peraltro non così diffusa come si vorrebbe far credere, e limitata solo ad alcune aree del Paese.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Sacconi, il PRESIDENTE rileva che il parere contrario espresso dalla relatrice si giustifica essenzialmente con l'esigenza di non ritardare l'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge n. 1695. Quanto alle valutazioni espresse dalla relatrice Mongiello al termine del suo intervento, il Presidente ritiene, coerentemente con quanto da lui già affermato nel corso della discussione generale, che l'emendamento 1.1 del senatore Sacconi è sostanzialmente superfluo, poiché è inequivocabile che il disegno di legge all'esame, nella for-

mulazione varata dall'altro ramo del Parlamento, si riferisce esclusivamente ai casi in cui le dimissioni del lavoratore sono presentate in forma scritta, senza rendere quest'ultima obbligatoria.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole su tutti gli emendamenti presentati il senatore GALLI (*LNP*), il quale osserva che il dibattito dimostra come le scelte dei Gruppi politici della maggioranza siano costantemente guidate da una pregiudiziale ideologica, favorevole ai prestatori d'opera e contraria ai datori di lavoro. Si tratta di una visione in netto contrasto con la realtà, dato che, soprattutto nel Nord Est del Paese, si pone ormai il problema di tutelare gli imprenditori nei confronti delle pretese dei prestatori d'opera, sostenuti da una legislazione eccessivamente garantista e da una pervasiva presenza sindacale; né si considera che le trasformazioni del sistema produttivo intervenute negli ultimi anni hanno comportato la diffusione di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, caratterizzate da un clima di collaborazione tra datore di lavoro e dipendenti, molto diverso dalle grandi fabbriche degli anni '70, dove era diffusa la piaga del terrorismo di sinistra. L'impostazione del disegno di legge in titolo, come di altre iniziative legislative del Governo e dei Gruppi politici della maggioranza, oltre a risentire forse di qualche nostalgia per tempi ormai passati, rischia di produrre effetti del tutto diversi da quelli sperati, scoraggiando le assunzioni e spingendo gli imprenditori a delocalizzare le loro attività, in paesi dove vi siano condizioni operative più accettabili.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) preannuncia a nome del Gruppo di appartenenza il voto contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, precisando preliminarmente, in riferimento a talune considerazioni espresse dal senatore Galli, che i sindacati e i partiti politici della sinistra hanno sempre posto in essere una decisa azione di contrasto nei confronti del terrorismo di matrice brigatista.

A suo avviso, la disciplina contenuta nei disegni di legge in titolo è finalizzata non solo alla tutela dei lavoratori, ma anche all'accrescimento della qualità del lavoro, alla quale sono interessati anche i datori, poiché la prassi delle dimissioni in bianco ingenera una surrettizia trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in rapporto a termine, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale comportamento illecito.

Va poi evidenziato che il fenomeno delle dimissioni in bianco è presente soprattutto nel settore delle piccole imprese, nelle quali spesso tale meccanismo fraudolento viene utilizzato per licenziare indebitamente – e in contrasto con i più elementari principi di civiltà giuridica – le lavoratrici in maternità.

Il senatore DI SIENA (*SDSE*) ritiene che l'atteggiamento assunto da alcuni gruppi politici di opposizione rispetto ai disegni di legge in titolo sia improntato a pregiudizi ideologici che non tengono nel debito conto la portata effettiva della normativa in questione, la cui valenza è specifica e circoscritta. Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo parlamentare di

appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.1 – nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.3 – evidenziando che i casi richiamati dal senatore Sacconi relativamente al recesso informale del prestatore d'opera non sono assimilabili alle dimissioni volontarie del prestatore stesso, presentate sovente per vie formali.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*), nel preannunciare, a nome del Gruppo politico di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.1 – nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.3 – osserva che l'interesse, comune ai datori di lavoro ed ai dipendenti, a collaborare per la salvaguardia dell'attività produttiva, non pone la parti su un piano di parità, poiché di per sé non rimuove la posizione di maggiore debolezza del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, e la conseguente necessità di specifiche misure di tutela, che riequilibrino l'originaria asimmetria.

Va poi evidenziato che il fenomeno delle dimissioni in bianco è riscontrabile non solo nelle aree meridionali – nelle quali peraltro i bassi tassi di occupazione rendono ancora più incisivo tale illecito meccanismo – ma anche nei territori dell'Italia settentrionale, nei quali questa prassi fraudolenta riguarda soprattutto i dipendenti con qualifiche più elevate.

L'oratore esprime l'auspicio che il senatore Sacconi riconsideri la propria posizione sul disegno di legge in titolo, considerato anche che alla Camera dei deputati su tale disciplina – che risulta ispirata a inoppugnabili principi di civiltà giuridica – si è raggiunto un largo consenso tra Gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

Il PRESIDENTE, ribadendo quanto già affermato in precedenza, precisa che la disciplina contenuta nell'emendamento 1.1 risulta ridondante, e priva pertanto di una reale portata modificativa: il suo eventuale accoglimento comporterebbe soltanto un prolungamento dell'*iter* parlamentare di approvazione, con una nuova lettura, certamente non auspicabile, da parte della Camera dei deputati.

Il senatore TOFANI (*AN*) nel sottolineare preliminarmente la condizione delle esigenze di civiltà sottese alla disciplina in questione – che peraltro fa salvo, al comma 1 dell'articolo 1, quanto è previsto dall'articolo 2118 del codice civile relativamente alle modalità per il recesso del prestatore – propone di rinviare ad un'altra seduta il rinvio della votazione sugli emendamenti, al fine di consentire un approfondimento sui nodi problematici sollevati da alcuni senatori.

Il senatore SACCONI (*FI*), nel prendere atto della proposta di rinvio formulata dal senatore Tofani, sottolinea che l'esigenza di apportare le modifiche previste nell'emendamento 1.1 emerge con particolare evidenza se si considera la divergente interpretazione che di esso forniscono la relatrice Mongiello e il Presidente.

Il senatore ROILO (*Ulivo*), dopo aver rilevato preliminarmente che le dimissioni volontarie del lavoratore devono essere sempre formalizzate, dichiara di non ritenere opportuno un temporaneo rinvio dell'esame, poi-

ché le diverse posizioni si sono manifestate con sufficiente chiarezza e con una nettezza tale da non richiedere ulteriori approfondimenti.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*), nel ricordare che l'esame, concluso l'*iter* in Commissione, dovrà proseguire in Assemblea – dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari – ritiene possibile accogliere la proposta di rinvio formulata dal senatore Tofani, a condizione che la procedura di esame venga completata celermente alla ripresa delle attività del Senato.

Il senatore DI SIENA (*SDSE*) dichiara di non condividere la proposta di rinvio avanzata dal senatore Tofani, atteso che le posizioni espresse sui profili in discussione da parte dei vari Gruppi parlamentari risultano sufficientemente chiare.

Dopo che il senatore GENTILE (*FI*) ha sottolineato l'esigenza di rinviare temporaneamente la votazione degli emendamenti presentati, il senatore POLI (*UDC*) dichiara di ritenere opportuna una sospensione dei lavori, finalizzata a consentire un ulteriore approfondimento in ordine ai temi ed alle criticità emerse nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di rinvio temporaneo dell'esame formulata dal senatore Tofani, che viene respinta dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione sugli emendamenti è conclusa.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 1695 nel suo complesso.

Il senatore PICCONE (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto contrario sul disegno di legge n. 1695, evidenziando che l'esigenza di tutela del dipendente andrebbe bilanciata con quella di tutela del datore di lavoro, il quale potrebbe essere soggetto a comportamenti ostativi posti in essere dal prestatore, che si avvalga strumentalmente delle misure contemplate nella disciplina all'esame. Peraltro a volte le dimissioni volontarie del lavoratore sono accompagnate da atteggiamenti di contrapposizione e di astio nei confronti dell'imprenditore, che in molti casi generano situazioni di forte conflittualità.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) preannuncia, a nome del Gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 1695, evidenziando che le misure di tutela contenute nello stesso perseguono obiettivi di civiltà che dovrebbero essere largamente condivisi e che salvaguardano non solo il lavoratore ma anche il datore di lavoro.

Il senatore GALLI (*LNP*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sul disegno di legge n. 1695, sotto-

lineando che la normativa all'esame risulta del tutto inutile, essendo finalizzata esclusivamente a porre l'accento su opzioni di tipo ideologico, ed essendo altresì orientata esclusivamente nella direzione di un inutile e inopportuno aggravio degli adempimenti burocratici a carico degli imprenditori. Anche i numerosi richiami all'esigenza di tutelare i diritti delle lavoratrici per quanto attiene alla tutela della maternità, ricorrenti negli interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici della maggioranza, risultano pretestuosi e strumentali, soprattutto se si considera che il modo più efficace per prevenire l'utilizzo delle dimissioni in bianco da parte delle aziende consisterebbe nell'adozione di misure volte a trasferire sulla fiscalità generale gli oneri economici connessi alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi precedenti e successivi al parto.

Il senatore ROILO (*Ulivo*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 1695, osservando che le norme in esso contenute non attengono a profili di carattere generali né alle questioni di natura ideologica evocate negli interventi di alcuni senatori dei Gruppi politici di opposizione, ma si limitano a definire meglio le formalità a cui sono assoggettate le dimissioni volontarie del lavoratore presentate in forma scritta.

Il senatore POLI (*UDC*) nel preannunciare, a nome del Gruppo politico di appartenenza, il voto contrario sul disegno di legge in esame, osserva che l'unica tutela efficace rispetto al fenomeno delle dimissioni in bianco consiste nella previsione dell'obbligo di sottoscrivere le stesse presso gli uffici dell'autorità amministrativa competente.

Il senatore TOFANI (*AN*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 1695, che risulta ispirato a principi di civiltà giuridica, sottolineando tuttavia che le valutazioni espresse dalla relatrice Mongiello risultano incongrue, in quanto pongono l'accento su profili ideologici del tutto avulsi rispetto alla reale portata della disciplina in esame. Peraltro va precisato che anche le modifiche prefigurate dall'emendamento 1.1 non modificano l'impostazione di fondo che impronta la normativa all'esame.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce alla relatrice Mongiello il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1695, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di proporre conseguentemente l'assorbimento del disegno di legge n. 1248.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1695

### Art. 1.

#### 1.1

SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole: «codice civile» inserire le seguenti: «e fermo restando che – salvo disposizioni diverse contenute nel contratto individuale o collettivo di lavoro – le dimissioni possono essere presentate senza vincoli di forma, qualora le dimissioni siano rassegnate per iscritto,».*

---

#### 1.2

SACCONI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera».*

---

#### 1.3

SACCONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2007

**106<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARINO

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1644)** *Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la discussione generale. Invita indi la relatrice a svolgere il proprio intervento di replica.

La relatrice BASSOLI (*Ulivo*) illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazioni, con il quale dichiara di aver recepito i principali spunti emersi nel corso del dibattito.

Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta testé illustrata interviene il senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale invita la relatrice a trasformare la raccomandazione n. 1 in una condizione al fine di rafforzare l'indicazione della Commissione igiene sanità in ordine alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Si associa il senatore CURSI (*AN*), il quale rileva l'esigenza che si renda cogente la richiesta di sopprimere le disposizioni che consentono la vendita di farmaci con obbligo di ricetta, ma non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, da parte degli esercizi commerciali al dettaglio. Preannuncia infine a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere.



La senatrice BIANCONI (*FI*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'operato della relatrice, dichiara di condividere lo schema di parere presentato, che ben evidenzia la netta contrarietà sul richiamato articolo 2 del provvedimento. Ritiene peraltro preferibile una riformulazione della proposta di parere nel senso di trasformare le raccomandazioni in essa recate in condizioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice interviene la senatrice MONACELLI (*UDC*), la quale avrebbe peraltro ritenuto opportuno inserire anche un richiamo all'esigenza di estendere ai soggetti non farmacisti la titolarità (ma non la gestione) di farmacie.

La senatrice BAIIO (*Ulivo*), dopo aver espresso condivisione rispetto all'introduzione delle modifiche alla proposta di parere nel senso indicato dagli interventi precedenti, dichiara l'intenzione di voto favorevole del proprio Gruppo relativamente allo schema di parere illustrato, che riconosce il ruolo rilevante delle farmacie nel sistema sanitario. Coglie l'occasione per segnalare gli intendimenti del Ministro della salute al fine di una revisione complessiva della politica del farmaco, da attuare attraverso il metodo della concertazione con i diversi soggetti interessati.

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice nel senso di accogliere quanto emerso dal dibattito, la senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) manifesta a sua volta un orientamento favorevole rispetto allo schema di parere, con l'auspicio che l'operato della Commissione si riveli utile per il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

Anche il senatore BOSONE (*Aut*) dichiara il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dalla relatrice.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) preannuncia a sua volta il voto favorevole sulla proposta di parere in votazione, dalla quale emerge con chiarezza il riconoscimento delle caratteristiche peculiari del farmaco, non certo assimilabile ad una qualsiasi merce messa sul mercato.

Dopo aver espresso alcune considerazioni in ordine all'importanza di un corretto approccio culturale al consumo del farmaco, formula l'auspicio che la Commissione di merito prenda in particolare considerazione le indicazioni contenute nel parere.

La relatrice BASSOLI (*Ulivo*), dopo aver registrato con favore la volontà trasversale di riconoscere alle farmacie il ruolo di presidio per la salute dei cittadini, riformula la proposta di parere (allegata al presente resoconto) trasformando le raccomandazioni in condizioni e, con riferimento alla condizione n. 1, sostituendo le parole «si sollecita» con le seguenti: «si chiede».

Previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE la Commissione accoglie all'unanimità la proposta di parere con condizioni testé riformulata dalla relatrice Bassoli.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Replicando ad una richiesta di chiarimenti della senatrice BIANCONI (FI), il presidente MARINO avverte che non sono ancora giunti i prescritti pareri da parte della Commissione affari costituzionali (su testo ed emendamenti), della Commissione giustizia (su taluni emendamenti recanti sanzioni) e della Commissione bilancio (sulle proposte emendative non ancora esaminate) e che pertanto non si potrà procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Facendo seguito ad una sollecitazione della senatrice SERAFINI (Ulivo), relatrice sui disegni di legge in materia di donazione del cordone ombelicale e ricerca sulle cellule staminali, il presidente MARINO propone ai Gruppi di segnalare entro il 10 settembre prossimo i soggetti che ritengono opportuno audire nell'ambito dell'esame di tali proposte legislative.

La Commissione conviene.

Il senatore CURSI (AN) chiede che, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la Commissione dibatta, alla presenza del Ministro della salute, la relazione sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, concernente azioni di contrasto al *doping* relativa all'anno 2006, recentemente trasmessa alle Camere.

La senatrice BINETTI (Ulivo) ritiene utile la partecipazione, oltre che del Ministro della salute, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

Il senatore GRAMAZIO (AN) giudica prioritaria la presenza del Ministro della salute.

Il presidente MARINO rinvia al prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'eventuale avvio dell'esame della richiamata relazione.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) esprime l'auspicio che si giunga sollecitamente all'approvazione definitiva del *Doc. XXII*, n. 1-*bis*, che incrementa il limite massimo delle spese di funzionamento delle spese della Commissione d'inchiesta sull'efficienza e l'efficacia del Servizio sanitario nazionale.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, giovedì 2 agosto, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1644**

La 12ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che l'articolo 2, in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica, consente agli esercizi commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* di vendere farmaci con obbligo di ricetta, ma non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, purché collocati nell'ambito di un apposito reparto distinto rispetto al resto dell'area commerciale, in modo da garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, e in presenza di un farmacista;

rilevato che tale norma introduce elementi di liberalizzazione del settore ancora maggiori rispetto a quanto introdotto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che già consente la vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi quelli di automedicazione o da banco) da parte degli esercizi commerciali al dettaglio;

ritenendo che l'ulteriore iniziativa di liberalizzazione prevista all'articolo 2 del disegno di legge in titolo:

non tiene conto che è stato avviato un tavolo di lavoro al quale partecipano il Ministro e le rappresentanze delle farmacie, nonché della necessità – proprio attraverso tale interlocuzione – di una revisione complessiva del ruolo delle farmacie nella direzione di un ammodernamento del sistema;

non tiene in considerazione che per la vendita dei medicinali oggetto dell'ulteriore misura di liberalizzazione, oltre alla presenza dei farmacisti, occorrono anche altre garanzie di carattere sanitario assicurate dalle farmacie;

colpirebbe le farmacie, ponendo a rischio la continuazione dell'attività, specie con riferimento a quelle presenti in piccoli centri che già realizzano margini esigui, con evidenti ricadute in termini di tutela della salute, in particolare alla luce del ruolo di farmacovigilanza svolto dalle farmacie stesse. In proposito, non si può infatti immaginare che gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci possano assicurare una distribuzione così capillare e presente nell'arco delle ventiquattro ore come quella attualmente assicurata dalle farmacie;

andrebbe in senso contrario rispetto all'esigenza, peraltro riconosciuta dalla Commissione in altre occasioni, di riconoscere il ruolo di veri e propri presidi sanitari svolto dalle farmacie, ed in particolare da quelle rurali, assicurando un adeguato sostegno, anche in termini economici;

ritenuto che ogni intervento nel settore farmaceutico debba avere come obiettivo prioritario il miglioramento del servizio nei confronti dei cittadini;

preso altresì atto che l'articolo 7:

al comma 1 abroga alcune norme sul trasferimento della titolarità di farmacia e lo svolgimento della pratica professionale (si tratta dei commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni);

al comma 2, con una novella del comma 4-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, si estendono ai farmacisti persone fisiche le limitazioni alla titolarità di una pluralità di farmacie (non più di quattro e, contestualmente, ubicate nella provincia dove ha sede legale la società stessa) attualmente previste per le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata;

al comma 3, mediante una novella del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968, si esplicita che il termine entro il quale, a decorrere dalla morte del titolare, gli eredi possono continuare l'esercizio in via provvisoria della farmacia sotto la responsabilità di un direttore è pari a due anni;

valutati positivamente:

l'articolo 1, comma 1, che – con riferimento al divieto di porre limitazioni alla possibilità di abbinare nel medesimo locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella principale originaria – fa opportunamente salvo il rispetto delle norme in materia, fra l'altro, igienico-sanitaria e a tutela della salute pubblica;

l'articolo 3, secondo cui la facoltà delle imprese di produzione e trasformazione alimentare di attivare una specifica attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato deve essere subordinata all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) si chiede alla Commissione di merito di sopprimere l'articolo 2;
- 2) con riguardo all'articolo 7, si richiama l'esigenza di riformulare il comma 1, al fine di mantenere la vigenza delle condizioni poste dalla disciplina oggetto di abrogazione (ed in particolare che il soggetto abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso o abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità

sanitaria competente) limitatamente ai casi di trasferimento della farmacia a persone fisiche;

3) ancora con riferimento all'articolo 7, comma 1, occorre tener conto, per esigenze di coordinamento, che l'abrogazione, richiamata nelle premesse, dei commi secondo e ottavo dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968 (finalizzata a consentire il trasferimento della titolarità dell'esercizio delle farmacie anche alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata composte esclusivamente da farmacisti abilitati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362) richiede una modifica del successivo comma dodicesimo, che fa riferimento esclusivamente al trasferimento in favore del farmacista persona fisica, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso;

4) relativamente all'articolo 7, comma 2, occorre correggere il riferimento alla «sede legale» per i farmacisti persone fisiche, sostituendolo eventualmente con quello all'albo provinciale in cui il farmacista è iscritto.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 1° agosto 2007

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 1° agosto 2007

*Presidenza del Presidente*  
Elena Emma CORDONI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Sull'adozione del modello di rilevazione dei dati dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate**

(Svolgimento e conclusione)

Elena Emma CORDONI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 luglio scorso è stato distribuito ai componenti la Commissione il modello di rilevazione dei dati dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate – che costituisce un'evoluzione del precedente modello unico di rilevazione dei dati utilizzato nella XIII legislatura e delle tabelle sintetiche di rilevazione dei dati utilizzate nella XIV legislatura – elaborato dal Centro Europa Ricerche (CER), società di consulenza della Commissione. Tale modello era stato distribuito al fine di proporre eventuali modifiche o integrazioni. Ricorda che alcune integrazioni sono state proposte nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza ed altre sono pervenute successivamente, come ad esempio quelle proposte dall'onorevole Marilde Provera, e sono state tutte recepite.

Tra le integrazioni più significative ricorda: alla tabella n. 1, è stata riformulata la dizione «altre prestazioni» al posto di «altre prestazioni previdenziali»; alla tabella n. 10, relativa alla costituzione di eventuali fondi previdenziali complementari, è stato aggiunto il riferimento alla legge istitutiva n. 243 del 2004; alla tabella n. 14, relativa al numero e all'importo delle «altre prestazioni» erogate dagli enti, è stata inserita la voce «mutui»; alla tabella n. 17, relativa alla redditività della gestione immobiliare, è stato aggiunto il dettaglio della voce «costi di manutenzione»; alla tabella n. 19, relativa alle spese di gestione, è stato aggiunto il dettaglio



delle spese per servizi affidati a terzi, quello per le spese legali e quello per i costi degli organi dell'ente. Il dettaglio dell'Irpef pagato dagli enti è stato invece inserito in apposita voce del conto economico alla tabella n. 3; alla tabella 20 è stata aggiunta la disaggregazione per sesso del personale dell'ente; alla tabella 22 è stato aggiunto anche il numero delle pratiche per le quali è in corso il contenzioso.

Per gli enti privatizzati è stata aggiunta una tabella che informa sullo stato di attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del casellario centrale delle posizioni previdenziali presso l'Inps; infine, sulle immobilizzazioni immateriali, è stata inserita una nota esplicativa alla tabella n. 2 di entrambi i modelli di rilevazione dei dati.

Avverte inoltre che, in considerazione del fatto che alcuni dati di bilancio riguardano le sole casse privatizzate ed altri esclusivamente gli enti pubblici, si è ritenuto di predisporre un modello per le casse privatizzate ed uno per gli enti pubblici (*vedi allegati 1 e 2*).

Propone pertanto che la Commissione deliberi l'adozione dei due modelli in oggetto, che dispone siano pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Elena Emma CORDONI, *presidente*, avverte che i modelli di rilevazione dei dati testè approvati saranno inviati agli enti pubblici ed alle casse privatizzate, unitamente a due distinte note metodologiche (*vedi allegati 3 e 4*) per la compilazione degli stessi. Ricorda infine che il CER ha predisposto una nota illustrativa del modello di rilevazione dei dati dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate, che dispone sia pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 5*).

*La seduta termina alle ore 8,45.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

##### **Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino: comunicazioni del Presidente**

Elena Emma CORDONI, *presidente*, comunica che è pervenuto da parte dell'INAIL un documento, elaborato dal Nucleo di valutazione e controllo strategico (NUVACOST), dal titolo «Sinergie INAIL-INPS: prime valutazioni». Dispone pertanto che tale documento, che è in distribuzione, sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e sia quindi compreso negli atti dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI (AN) chiede chiarimenti in merito al nucleo di valutazione, volendo comprendere se si tratta di un organismo presente in tutti gli enti pubblici, e se è previsto dalla legge.

Elena Emma CORDONI, *presidente*, dopo aver replicato al deputato Lo Presti, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,05.

## ALLEGATO 1

Rilevazione attività enti previdenziali.  
(Enti privati ex decreto 509/94 e 103/96)

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....

GESTIONE .....

ESERCIZIO .....

TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGABILI DALL'ENTE

	Gestioni amministrate dall'Ente								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>a) Prestazioni previdenziali</b>									
<b>a.1) Prestazioni pensionistiche</b>									
Vecchiaia									
Anzianità									
Inabilità									
Invalidità									
Prepensionamento									
Pensionamenti anticipati									
Superstiti									
Supplementi di pensione liquidati periodicamente									
Altre (specificare) (1)									
<b>a.2) Prestazioni per infortunio</b>									
Rendite									
Indennità per inabilità temporanea									
Assegno per morte									
Liquidazione in capitale delle rendite									
Assegno di incollocabilità									
Altri trattamenti (specificare)									
<b>b) Altre prestazioni</b>									
Liquidazione capitali (2)									
Indennità di premio di servizio									
Indennità di buonuscita									
Assegni per il nucleo familiare									
Trattamenti di disoccupazione									
Trattamenti di cassa integrazione									
Indennità di mobilità									
Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari									
Prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie									
Borse e assegni di studio									
Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.									
Polizze sanitarie									
Altri trattamenti (specificare)									
> Indennità di maternità D.Lgs. 151/01									
> Interventi assistenziali art.9 L. 21/86									

Indicare le tipologie di prestazione erogate con una crocetta e riempire un diverso prospetto per ciascun fondo/gestione amministrato.

(1) Include: pensioni supplementari, pensioni integrative, assegni sociali, pensioni consorziali (ENPAIA), etc. da evidenziare con una nota.

(2) Include: restituzione dei contributi, restituzione del montante contributivo agli over 65-enni, liquidazione in capitale ex L. 45/90, etc. da evidenziare con nota.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE ..... GESTIONE .....

ESERCIZIO .....

**TABELLA 2- STATO PATRIMONIALE** (importi in mln di euro)

ATTIVO	all' 1.1	al 31.12	PASSIVO	all'1.1	al 31.12
disponibilità liquide			debiti		
crediti			- per prestazioni		
-per contributi			- altri		
-altri			fondi di accantonamento (TFR)		
immobilizzazioni finanziarie			fondi di svalutazione ed ammortamento		
immobilizzazioni materiali			altre passività (c)		
immobilizzazioni immateriali (a)					
altre attività (b)					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	-	-	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	-	-
<b>DISAVANZO PATRIMONIALE</b>	-	-	<b>PATRIMONIO NETTO (*)</b>	-	-
			- riserva legale		
			- riserva facoltativa		
			- riserve statutarie		
			- rivalutazione del patrimonio immobiliare (d)		
			- utile d'esercizio		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	-	-	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	-	-

(\*) SPECIFICARE IL GRADO DI CAPITALIZZAZIONE AL 31/12 COSI' DEFINITO: LIQUIDITA'+PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE/RISERVE PER PENSIONATI+RISERVE PER ISCRITTI PER I RATEI MATURATI

- (a) comprendono costi pluriennali riferiti ai costi di ricerca, diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, concessioni, licenze, ecc.
- (b) altre attività includono: ratei e risconti attivi, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ed altri costi pluriennali;
- (c) altre passività includono: ratei e risconti passivi;
- (d) indicare l'anno in cui è stata effettuata l'ultima rivalutazione

N.B. Assicurare la concordanza tra il risultato patrimoniale e quello economico

N.B. SI RACCOMANDA DI NON MODIFICARE LE VOCI DI QUESTO PROSPETTO.

RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE .....

ESERCIZIO .....

TABELLA 3 - CONTO ECONOMICO (importi in mln di euro)

RISCOSSIONI	PAGAMENTI
Contributi - aliquote a carico datori di lavoro e iscritti - contribuzioni diverse (specificare)	Prestazioni -di cui prestazioni previdenziali
Redditi, altre entrate e proventi vari (a) -di cui redditi e proventi da patrimonio mobiliare e immobiliare -di cui per recupero prestazioni -di cui per sanzioni amm.ve e civili -di cui ritenute erariali (b)	Spese di amm.ne (e) -di cui per l'acquisto di beni e servizi -di cui per personale -di cui per organi dell'ente
Trasferimenti attivi -di cui trasferimenti da enti prev.li (c) -altri trasferimenti	Oneri e altre uscite (f) -di cui per contributi da rimborsare Trasferimenti passivi (g)
Avanzo o disavanzo corrente	Movimenti non finanziari (h)
Movimenti non finanziari (d)	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	-
Avanzo o disavanzo economico/Utile o perdita d'esercizio	-

**N.B. SI RACCOMANDA DI NON MODIFICARE LE VOCI DI QUESTO PROSPETTO.**

- (a) redditi, altre entrate e proventi includono: rettifiche di costi, rettifiche di valori, proventi straordinari
- (b) comprensive di ritenute irpef alla fonte su pensioni, per assistenza fiscale, per adizionale fiscale e comunale
- (c) inclusi: contributi, valori capitali, riserve nei confronti di altri enti
- (d) sopravvenienze attive, plusvalenze ed eventuali prelievi dai fondi
- (e) comprensive di spese per organi d'amm.ne, personale, consumi e servizi
- (f) incluso oneri finanzz, tributi, rettifiche di ricavi e valori, oneri straordinari
- (g) per contributo di solidarietà (NPS), versamenti per ricongiunzioni
- (h) accantonamenti ai fondi, sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE .....

ESERCIZIO .....

TABELLA 4 - NUMERO DEGLI ASSICURATI PER CATEGORIA, CLASSE DI ETA' e GENERE

Classi di età (anni)	Iscritti										Retribuzione media annua (migliaia €)		
	Stock al 31/12				Flusso dell'anno				Nuovi assicurati		maschi	femmine	
	Attivi		Silenti		Cessati		maschi	femmine	maschi	femmine			
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine					maschi	femmine	
14-19													
20-29													
30-39													
40-49													
50-59													
60-69													
70 e più													
TOTALE													

N.B. E' necessario fornire il dettaglio per tutte le tabelle che seguono, dei diversi fondi o gestioni.







## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 7 - ANALISI CONTRIBUTUZIONI IVS - LIBERI PROFESSIONISTI (solo per le casse dei liberi professionisti)  
PARAMETRI DI CALCOLO

Categorie contribuenti	Contributi soggettivi				Contributi oggettivi			Altre contribuzioni	
	quota capitaria unitaria (euro)	aliquota ordinaria (a)	aliquota ridotta prof.le irpef		aliquota volume d'affari IVA	contr. minimo	marche	volontarie	varie (c)
			aliquota ordinaria	aliquota ridotta					
A) Iscritti all'ordine e alla cassa									
A.1 attivi ordinari									
agevolati (b)									
A.2 pensionati attivi									
B) Iscritti all'ordine									

TABELLA 7 - ANALISI CONTRIBUTUZIONI IVS - LIBERI PROFESSIONISTI

## VALORI ASSOLUTI

(importi in mln di euro)

Categorie contribuenti	Numero assicurati	Contributi soggettivi				Contributi oggettivi			Altre contribuzioni		Reddito professionale medio (migliaia €)
		quota capitaria (euro)	aliquota ordinaria	aliquota ridotta prof.le irpef		aliquota volume d'affari	contr. minimo	marche	volontarie (d)	varie (e)	
				aliquota ordinaria	aliquota ridotta						
A) Iscritti all'ordine e alla cassa											
A.1 attivi ordinari											
con contributo minimo											
con sola aliquota ordinaria											
con aliquota ridotta											
agevolati (b)											
A.2 pensionati attivi											
B) Iscritti all'ordine (esclusi i pensionati)											
TOTALE	-	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

(a) riportare il limite di reddito sul quale si applica l'aliquota ordinaria: .....

(b) giovani, neoiscritti o con altra copertura previdenziale.

(c) inclusi i contributi ricingenti ex L. 45/90, esclusi i contributi di maternità che vanno riportati nella tabella Altri trattamenti - Analisi delle contribuzioni.

(d) contributi relativi al riscatto laurea ed al servizio militare

(e) comprende contributi di solidarietà introdotti dalla riforma del regime previdenziale (D.L. 14/7/04) e contributi di ricongiunzione.

**RILEVAZIONE ATTI PREVIDENZIALI**

ENTE ..... ESERCIZIO .....

**TATTAMENTI**

**TABELLA 8 - ANALISI DELLE CONTRIBUTIONI -**

Fondi /gestioni assicurati (a)	N. assicurati	Datori di lavoro		(importi in mln di euro)			Monte retributivo imponibile	Retribuzione media annua (migliaia €)
		aliquota % in	aliquota % in	Quota capitaria		Altre contribuzioni		
				unitaria annua (euro)	importo			
<b>TOTALE</b>								

maternità, assegni temporanei di invalidità, trattamenti di disoccupazione), e dei

Tab. 8: Contributi per Altri Trattamenti





RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE \_\_\_\_\_ ESERCIZIO \_\_\_\_\_

GESTIONE \_\_\_\_\_

TABELLA 11 - NUMERO PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA, CLASSE DI ETÀ - GENERE

STOCK AL 31/12

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE										

FLUSSO DELL'ANNO - CESSATE

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE										

FLUSSO DELL'ANNO - LIQUIDATE

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE										
ETA' MEDIA PENSIONAMENTO N. MEDIO ANNI CONTRIBUTIONE										

RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 12 - IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA, CLASSE DI ETÀ\* e GENERE

STOCK AL 31/12

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Importi in mln di euro)

FLUSSO DELL'ANNO - LIQUIDATE

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RibUZIONE media annua (1)										

(Importi in mln di euro)

(1) Il dato riportato deve essere quello relativo all'ultima redistribuzione (dipendenti), reddito d'impresa (autonomi) o professionale (liberi prof.). Riempire solo per le pensioni di vecchiaia/anzianità.  
 N.B. Gli importi delle pensioni si rievano moltiplicando per tredici l'importo della pensione di dicembre.

ENTE \_\_\_\_\_ ESERCIZIO \_\_\_\_\_  
 RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI \_\_\_\_\_  
 GESTIONE \_\_\_\_\_  
**TABELLA 13 - NUMERO E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA E CLASSE D'IMPORTO - STOCK AL 31/12**

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	Totali (di cui di anzianità)		Totali (di cui di inabilità)		numero	importo annuale	numero	importo annuale
			numero	importo annuale	numero	importo annuale				
0-437										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										0,0
<b>Totale</b>										

**FEMMINE**

(importi in mln di euro)

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	Totali (di cui di anzianità)		Totali (di cui di inabilità)		numero	importo annuale	numero	importo annuale
			numero	importo annuale	numero	importo annuale				
0-437										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										
<b>Totale</b>										

**TABELLA C\_P\_IVS 2: NUMERO E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA E CLASSE D'IMPORTO - NUOVE LIQUIDATE**

**MASCHI**

(importi in mln di euro)

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	Totali (di cui di anzianità)		Totali (di cui di inabilità)		numero	importo annuale	numero	importo annuale
			numero	importo annuale	numero	importo annuale				
0-437										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										0,0
<b>Totale</b>										

**FEMMINE**

(importi in mln di euro)

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	Totali (di cui di anzianità)		Totali (di cui di inabilità)		numero	importo annuale	numero	importo annuale
			numero	importo annuale	numero	importo annuale				
0-437										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										
<b>Totale</b>										

(a) specificare il numero dei supplementi di pensione liquidati periodicamente e l'importo medio.....  
 Gli importi delle pensioni si riferiscono moltiplicando per 12 mesi l'importo della mensuale di dicembre.

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 14 - ANALISI DELLE PRESTAZIONI -ALTRI TRATTAMENTI (1)

Prestazione	(importi in mln di euro)		
	Numero delle prestazioni e/o giornate indenizzate	Durata media (in giorni)	Importo medio annuo (migliaia €)
Liquidazione capitali L. 45/90			
Indennità di premio di servizio			
Indennità di buonuscita			
Assegni per il nucleo familiare			
Trattamenti di disoccupazione			
Trattamenti di cassa integrazione			
Indennità di mobilità			
Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari			
Prestazioni creditizie e sovvenzioni straordinarie			
Mutui			
Borse e assegni di studio			
Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.			
Polizze sanitarie			
Altri trattamenti			
> Indennità di maternità D.Lgs. 151/01			
> Handicap			
> Spese funebri			
> Interventi assistenziali			
> pensioni integrative			
> altro (altro)			
<b>TOTALE</b>			-

(1) Tabella da compilare a cura degli enti che hanno indicato le prestazioni sopra elencate nella Tabella 8.



## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 15 - ANALISI PRESTAZIONI - INFORTUNI

(importi in mln di euro)

RENDITE	NUMERO	IMPORTO
Dirette		
Superstiti		
TOTALE		

PRESTAZIONI	NUMERO	IMPORTO TOTALE	GIORNATE INDENNIZZATE
Indennità temporanea			
Assegno per morte			
Assegno di incollocabilità			
Liquidazione			
Altre			
TOTALE	-	-	-

Tab. 15: Analisi Prestazioni - Infortuni

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

**TABELLA 16- COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E REDDITIVITA'**

**COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO**

**PATRIMONIO IMMOBILIARE**

	valori in milioni di euro	%
Immobili da reddito locati a terzi		
Immobili strumentali (Sede)		
Terreni edificabili		
Terreni agricoli		
Altro (specificare)		
<b>TOTALE IMMOBILIARE</b>	-	-

**PATRIMONIO MOBILIARE**

	valori in milioni di euro	%
Attività liquide (a)		
Titoli (b)		
Azioni e partecipazioni		
Altri investimenti (c)		
<b>TOTALE MOBILIARE</b>	-	-

**MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (d)**

Dato in gestione a soc. specializzate	
Gestito in proprio	

**MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBIL**

Dato in gestione a soc. specializzate (e)	
Gestito in proprio	
Indicare l'eventuale esistenza di un piano degli investimenti programmato (f)	

**REDDITIVITA' MEDIA DEGLI INVESTIMENTI**

	GESTIONE IMMOBILIARE	GESTIONE MOBILIARE	TOTALE
Reddito Lordo	-	-	-
Totale Spese	-	-	-
Reddito Netto	-	-	-
Consistenza Media Lorda del Patrimonio (1)	-	-	-
<b>Rendimento Lordo</b>			
<b>Rendimento Netto (2)</b>			

(a) Comprende i conti correnti ed altri depositi bancari e postali, depositi bancari vincolati, depositi infruttiferi ed a risparmio, pronti contro termine.  
 (b) Si riferisce ai titoli a breve, medio e lungo termine (titoli di Stato, obbligazioni di banche e imprese, titoli esent).  
 (c) Si riferisce ad altri valori mobiliari tra cui: quote di fondi immobiliari e quote di fondi comuni di investimento o fondi azionari.  
 (d) Specificare il tipo di società o, se gestito internamente, l'organo (consiglio di amministrazione, comitati "var") e da quando.  
 (e) Specificare a pare l'eventuale stoppore gestionale dell'attività di gestione ed allegare eventuali bilanci autonomi, da quello principale, per la gestione del patrimonio.  
 (f) Indicare con una X ed allegare l'eventuale piano degli investimenti.

**NOTE.**

- (1) LA CONSISTENZA MEDIA LORDA SI RIFERISCE AGLI IMMOBILI DESTINATI AL REDDITO
- (2) IL RENDIMENTO NETTO DELLA GESTIONE IMMOBILIARE E' CALCOLATO AL LORDO DEL RELATIVO FONDO AMMORTAMENTO

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE \_\_\_\_\_  
 GESTIONE \_\_\_\_\_  
 ESERCIZIO \_\_\_\_\_

**TABELLA 17 - REDDITIVITA' DELLA GESTIONE IMMOBILIARE**  
 (valori in milioni di euro)

CONSISTENZA MEDIA LORDA DEL PATRIMONIO (a)	A	
<b>Proventi di competenza</b>		
Canoni di locazione		
Sanzioni (interessi moratori)		
Rimborsi oneri accessori da locatari		
Reddito Lordo	B	-
<b>Rendimento Lordo</b>	<b>B/A</b>	
<b>Spese di competenza</b>		
Spese dirette (b)		
manutenzione		
Spese di gestione (c)		
personale diretto		
compensi amministratori		
compensi a società di gestione		
Imposte e tasse		
Ammortamenti (quota dell'anno)		
Totale Spese	C	-
<b>Reddito Netto</b>	<b>D=B-C</b>	-
<b>RENDIMENTO NETTO AL LORDO AMMORTAMENTI</b>	<b>D/A</b>	

## ALTRI INDICATORI

Sfittanza % (d)
Tasso morosità

(a) il valore è calcolato come media aritmetica della consistenza del primo semestre (consistenza 1/1 + consistenza 30/6)/2 e della consistenza del secondo semestre (consistenza 1/7 + consistenza 31/12)/2.

(b) Tra le spese dirette devono essere ricomprese: acqua, energia elettrica, TARSU, imposta di registro, portierato, premi assicurativi, manutenzione ordinaria e straordinaria spesata, vigilanza.

(c) Tra le spese di gestione sono comprese: le spese per il personale diretto, consulenza immobiliare, intermediazione immobiliare e commissioni.

(d) Il "tasso di sfittanza" deve essere calcolato rapportando i metri quadrati sfitti degli immobili moltiplicati il tempo/metri quadrati complessivi.

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 18 - REDDITIVITA' DELLA GESTIONE MOBILIARE

	Valore medio in portafoglio a prezzo acquisto (a)	Valore medio in portafoglio a prezzo mercato (b)	Redditi da interessi utili o partecipazioni		Utili o perdite da realizzo		Plusvalenze o minusvalenze maturate	Redditi lordi	Interessi passivi	Oneri di gestione	Redditi netti	Rendimenti sul valore in portafoglio	
			Lordi	Netti (c)	Lordi	Netti (b)						Lordi	Netti
	A	AI	B	C	D	E	F	G=B+D+F	H	I	L=C+E+F+H-I	G/A	L/A
Attività liquide													
Titoli													
Azioni e partecipazioni													
Fondi comuni e fondi immobiliari													
-fondi monetari e obbligazionari													
Altri investimenti													
<b>TOTALE</b>													

(c) Calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, queste ultime calcolate come [(consistenza inizio periodo + consistenza fine periodo)/2]

(b) AI netto di imposte e tasse

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZI

ENTE \_\_\_\_\_  
 GESTIONE \_\_\_\_\_  
 ESERCIZIO \_\_\_\_\_

TABELLA 19 - SPESE DI GESTIONE

<b>A. SPESE LORDE DI GESTIONE (Impegni Finanziari)</b>	
<b>A.1 Personale in Servizio</b>	
Spese relative a stipendi e assegni	
Oneri previdenziali e assistenziali	
Spese per la formazione e l'addestramento del personale	
<b>A.2 Spese per il personale cessato dal servizio (1)</b>	
<b>A.3 Elaborazione Automatica dei dati</b>	
Acquisto di beni di consumo e servizi	
Investimenti (hardware e software)	
<b>A.4 Altre Spese di funzionamento degli Uffici</b>	
Affitti e acquisto di beni e servizi	
Investimenti	
<b>A.5 Servizi affidati a terzi</b>	
Poste per pag. pensioni	
Banche e poste servizio cassa	
Spese servizi CAF, ISEE, CUD	
<b>A.6 Organi e Commissioni dell'Ente (2)</b>	
<b>A.7 Altri Oneri</b>	
Spese legali per riscossioni contributi e altre controversie esternalizzate	
interne	
Tributi diversi, IVA, risarcimenti, premi assicurativi, ecc.	
<b>B. RECUPERO DI SPESE DI GESTIONE</b>	
<b>B.1 Proventi e Recuperi (3)</b>	
<b>B.2 Rimborso spese per servizi svolti per conto terzi</b>	
Riscossione contributi	
Erogazione prestazioni	
<b>C. ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI DI SPESE CORRENTI INSUSSISTENTI</b>	
<b>D. SPESE NETTE IMPUTATE ALLE GESTIONI E AI FONDI AMMINISTRATI (A-B-C)</b>	0

(1) Comprende anche buonuscita del personale cessato dal servizio e il personale in quiescenza.

(2) Riempire prospetto a parte a seguire alla fine della tabella.

(3) I Proventi comprendono anche quelli derivanti dalla vendita di pubblicazioni e inserzioni pubblicitarie. I recuperi comprendono: recuperi effettuati al personale dipendente, il recupero di spese per acquisto di beni di consumo e servizi, recuperi di spese legali.

TABELLA 19 - DETTAGLIO SPESE ORGANI DELL'ENTE

Carica	Numero	Retribuzione annua lorda	Indennità di carica	Medaglie di presenza (a)	Totale
Presidente	1				
CDA componenti					
Collegio dei sindaci					
Presidente					
Vicepresidente					
Componenti					
Direttore generale	1				
Totale					

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI 2004**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 20 - GESTIONE DEL PERSONALE (numero di unità del personale al 31/12)**

	Direzione Generale						Sedi Periferiche							
	In Organico		In servizio				In Organico		In servizio					
	Totale	di cui Donne	Cessazioni	Totale	di cui Donne	Assunzioni	Al 31/12	Totale	di cui Donne	Cessazioni	Totale	di cui Donne	Assunzioni	Al 31/12
<b>A. In base all'area Funzionale</b>														
A.1 Direzione Generale														
A.2 Amministrazione														
A.3 Contributi e Prestazioni														
A.4 Area Tecnica														
A.5 Altre Aree														
Totale														
<b>B. In base alla qualifica funzionale</b>														
B.1 Dirigenti														
B.2 Quadri														
B.3 Impiegati														
B.4 Altre qualifiche (specificare)														
.....														
.....														
<b>C. In base alla ripartizione territoriale</b>														
C.1 Nord														
C.2 Centro														
C.3 Sud e isole														

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 21 - COSTO DEL PERSONALE (Costi per il personale complessivo in Servizio)**

Stipendi e altre componenti fisse	Componenti variabili del salario (1)	Oneri Previdenziali (solo quelli a carico dell'ente)	Altri Oneri (2)

**A. In base all'area Funzionale**

- A.1 Direzione Generale
- A.2 Amministrazione
- A.3 Contributi e Prestazioni
- A.4 Area Tecnica
- A.5 Altre Aree

**B. In base alla qualifica funzionale**

- B.1 Dirigenti
  - B.2 Quadri
  - B.3 Impiegati
  - B.4 Altre qualifiche (specificare)
- .....  
 .....


**C. In base alla Ripartizione territoriale**

- C.1 Nord
- C.2 Centro
- C.3 Sud e Isole


(1) Comprende i compensi per il lavoro straordinario.

(2) Comprende anche le spese per la formazione.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 22 - CREDITI CONTRIBUTIVI**

(valori in milioni di euro)

<b>Crediti Contributivi al 31/12</b>	
Crediti per i quali è in corso il contenzioso	
<b>Numero posizioni</b>	
Posizioni per le quali è in corso il contenzioso	
<b>A.2 Fondo Svalutazione Crediti</b>	
al 31/12	
Sottoposti a svalutazione al 31/12	
Percentuale di svalutazione	
<b>A.3 Contributi evasi accertati</b>	
Aziende ispezionate	
di cui aziende irregolari	
<b>A.4 Recupero Crediti Contributivi</b>	
Recuperi per attività diretta dell'ente (1)	
Recuperi tramite esattorie	
Recuperi da condono e da concordato fiscale	
<b>A.5 Costi per recupero crediti contributivi</b>	
Spese imputabili all'attività di vigilanza (2)	
Spese per il recupero di crediti contributivi (3)	

(1) Comprende sia i recuperi in via amministrativa che in via legale.

(2) Comprende le spese per il personale.

(3) Comprende le spese legali.



**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 23 - CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE**

(valori in milioni di euro)

<b>B.1 Crediti per prestazioni da recuperare al 31/12 (1)</b>	
Numero	
<b>B.2 Fondo Svalutazione Crediti</b>	
al 31/12	
Sottoposti a svalutazione al 31/12	
Percentuale di svalutazione	
<b>B.3 Prestazioni indebite accertate</b>	
Numero	
Importo complessivo	
<b>B.4 Prestazioni indebite recuperate</b>	
Recuperi per attività diretta dell'ente	
<b>B.5 Costi per Recupero Prestazioni</b>	
Spese imputabili all'attività di vigilanza (2)	
Spese per il recupero di prestazioni (3)	

- (1) Posta all'interno dei residui attivi.  
 (2) Comprende le spese per il personale.  
 (3) Comprende le spese legali.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
**GESTIONE** .....  
**ESERCIZIO** .....

**TABELLA 24 - RICOSTITUZIONI****A. Pratiche relative a domande di prestazioni**

Giacenti al 1/1  
 Pervenute in corso d'anno  
 Definite in corso d'anno  
 Giacenti a fine anno


**B. Ricorsi relativi a domande di prestazioni**

Giacenti al 1/1  
 Pervenute in corso d'anno  
 Definite in corso d'anno  
 Giacenti a fine anno


**C. Spesa annua per ricostituzioni (milioni di euro)**

Rate di pensioni  
 Interessi e rivalutazioni per  
 ritardato pagamento


**D. Oneri per la gestione del contenzioso (milioni di euro)**

Personale  
 Altri oneri (1)


(1) Comprende anche le spese legali.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 25 - TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

(valori espressi in giorni)

**A. TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE**

**A.1 Pensioni IVS**

Vecchiaia  
 Anzianità  
 Invalidità  
 Reversibilità (di assicurato)  
 Reversibilità (di pensionato)


**A.2 Altre Prestazioni**

Indennità di liquidazione  
 Trattamenti Economici  
 Temporanei


**B. TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE IN BASE ALLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Nord  
 Centro  
 Sud e Isole


Tab. 25: Tempi Medi di Liquidazione delle Prestazioni

TABELLA 26 - ADEMPIMENTI INVIO DATI AL CASELLARIO CENTRALE INPS (1)

	Data invio
Trasmissione dati anagrafici su posizioni correnti	
Trasmissione dati anagrafici e contributivi su totalità posizioni	
Invio agli iscritti estratto conto contributivo (2)	

(1) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 243/04 e del successivo decreto attuativo del ministero Lavoro 4 febbraio 2004.

(2) Il termine per la presentazione del primo estratto conto contributivo scadeva a marzo di quest'anno.

## ALLEGATO 2

Rilevazione attività enti previdenziali.  
(Enti pubblici)

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE .....  
GESTIONE .....  
ESERCIZIO .....

TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGABILI DALL'ENTE

	Gestioni amministrate dall'Ente								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>a) Prestazioni previdenziali</b>									
<b>a.1) Prestazioni pensionistiche</b>									
Vecchiaia									
Anzianità									
Inabilità									
Invalidità									
Prepensionamento									
Pensionamenti anticipati									
Superstiti									
Supplementi di pensione liquidati periodicamente									
Altre (specificare) (1)									
<b>a.2) Prestazioni per infortunio</b>									
Rendite									
Indennità per inabilità temporanea									
Assegno per morte									
Liquidazione in capitale delle rendite									
Assegno di incollocabilità									
Altri trattamenti (specificare)									
<b>b) Altre prestazioni</b>									
Liquidazione capitali (2)									
Indennità di premio di servizio									
Indennità di buonuscita									
Assegni per il nucleo familiare									
Trattamenti di disoccupazione									
Trattamenti di cassa integrazione									
Indennità di mobilità									
Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari									
Prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie									
Borse e assegni di studio									
Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.									
Polizze sanitarie									
Altri trattamenti (specificare)									
> Indennità di maternità D.Lgs. 151/01									
> Interventi assistenziali art.9 L. 21/86									

Indicare le tipologie di prestazione erogate con una crocetta e riempire un diverso prospetto per ciascun fondo/gestione amministrato.

(1) Include: pensioni supplementari, pensioni integrative, assegni sociali, pensioni consorziali (ENPAIA), etc. da evidenziare con una nota.

(2) Include: restituzione dei contributi, restituzione del montante contributivo agli over 65-enni, liquidazione in capitale ex L. 45/90, etc. da evidenziare con nota.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE ..... **GESTIONE** .....

**ESERCIZIO**

**TABELLA 2- STATO PATRIMONIALE** (importi in mln di euro)

ATTIVO	ESERCIZIO		PASSIVO	ESERCIZIO	
	all' 1.1	al 31.12		all'1.1	al 31.12
disponibilità liquide			residui passivi		
residui attivi			- per prestazioni		
-per contributi			- altri		
-altri			fondi di accantonamento (TFR)		
immobilizzazioni finanziarie			fondi di svalutazione ed ammortamento		
immobilizzazioni materiali			altre passività (c)		
immobilizzazioni immateriali (a)					
altre attività (b)					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DISAVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			- riserva legale		
			- riserva facoltativa		
			- riserve statutarie		
			- rivalut.ne del patrimonio immobiliare (d)		
			- utile d'esercizio		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**N.B. SI RACCOMANDA DI NON MODIFICARE LE VOCI DI QUESTO PROSPETTO.**

(a) comprendono costi pluriennali riferiti a: costi di ricerca, diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, concessioni, licenze, ecc.

(b) altre attività includono: ratei e risconti attivi, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ed altri costi pluriennali;

(c) altre passività includono: ratei e risconti passivi;

(d) indicare l'anno in cui è stata effettuata l'ultima rivalutazione .....

**N.B. Assicurare la concordanza tra il risultato patrimoniale e quello economico**

RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... ESERCIZIO ..... GESTIONE .....

TABELLA 3 - CONTO ECONOMICO (importi in mln di euro)

ENTRATE	USCITE
Contributi - aliquote a carico datori di lavoro e iscritti - contribuzioni diverse (specificare)	Prestazioni -di cui prestazioni previdenziali
Redditi, altre entrate e proventi vari (a) -di cui redditi e proventi da patrimonio mobiliare e immobiliare -di cui per recupero prestazioni -di cui per sanzioni amm.ve e civili	Spese di amrn.ne (f) -di cui per l'acquisto di beni e servizi -di cui per personale -di cui per organi dell'ente
Trasferimenti attivi -di cui trasferimenti da enti prev.li (b) -di cui trasferimenti dallo Stato (c)	Oneri e altre uscite (g) -di cui per contributi da rimborsare
Entrate per partite di giro -di cui ritenute erariali (d)	Trasferimenti passivi (h)
Avanzo o disavanzo corrente	
Movimenti non finanziari (e)	Movimenti non finanziari (f)
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>TOTALE USCITE</b>
Avanzo o disavanzo economico/Utile o perdita d'esercizio	

**N.B. SI RACCOMANDA DI NON MODIFICARE LE VOCI DI QUESTO PROSPETTO.**

- (a) redditi, altre entrate e proventi includono: rettifiche di costi, rettifiche di valori, proventi straordinari
- (b) inclusi: il contributo di solidarietà (INPS), contributi, valori capitali, riserve nei confronti di altri enti
- (c) inclusi i rimborsi dello Stato L. 140/85
- (d) comprensive di: ritenute Irpef alla fonte su pensioni, per assistenza fiscale, per addizionale regionale e comunale
- (e) sopravvenienze attive, plusvalenze ed eventuali prelievi dai fondi
- (f) comprensive di spese per organi d'amm.ne, personale, consumi e servizi
- (g) incluso oneri finanz., tribut., rettifiche di ricavi e valori, oneri straordinari
- (h) per contributo di solidarietà (INPS), versamenti per ricongiunzioni
- (i) accantonamenti ai fondi, sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE ..... GESTIONE .....

ESERCIZIO .....

**TABELLA 4 - NUMERO DEGLI ASSICURATI PER CATEGORIA, CLASSE DI ETÀ' e GENERE**

Classi di età (anni)	Iscritti										Retribuzione media annua (migliaia €)	
	Stock al 31/12		Cessati		Nuovi assicurati		Flusso dell'anno		Retribuzione media annua (migliaia €)			
	Attivi	Silenti	Cessati	Nuovi assicurati	Cessati	Nuovi assicurati	Flusso dell'anno	Retribuzione media annua (migliaia €)				
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine		
14-19												
20-29												
30-39												
40-49												
50-59												
60-69												
70 e più												
TOTALE												

N.B. E' necessario fornire il dettaglio per tutte le tabelle che seguono, dei diversi fondi o gestioni per gli enti interessati (Inps, Inail, Enpam, ecc.).







## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE .....

GESTIONE .....

ESERCIZIO .....

TABELLA 7 - ANALISI CONTRIBUTZIONI IVS - LIBERI PROFESSIONISTI (solo per le casse dei liberi professionisti)  
PARAMETRI DI CALCOLO

Categorie contribuenti	Contributi soggettivi				Contributi oggettivi			Altre contribuzioni	
	quota capitaria unitaria (euro)	aliq. redditi prof. le irpef			aliq. volume d'affari IVA	contr. minimo	marche	volontarie	varie (c)
		aliq. ordinaria (a)	aliq. ridotta	contr. minimo					
A) Iscritti all'ordine e alla cassa									
A.1 attivi									
ordinari									
agevolati (b)									
A.2 pensionati attivi									
B) Iscritti all'ordine									

TABELLA 7 - ANALISI CONTRIBUTZIONI IVS - LIBERI PROFESSIONISTI

VALORI ASSOLUTI

Categorie contribuenti	Numero assicurati	Contributi soggettivi						Contributi oggettivi			Altre contribuzioni		Reddito professionale medio (migliaia €)	
		quota capitaria (euro)	aliq. redditi prof. le irpef		aliq. volume d'affari IVA	contr. minimo	marche	aliq. volu me d'affari	contr. minimo	volontarie (d)	varie (e)			
			aliq. ordinaria	aliq. ridotta								contr. minimo		
A) Iscritti all'ordine e alla cassa														
A.1 attivi														
ordinari														
con contributo minimo														
con sola aliquota ordinaria														
con aliquota ridotta														
agevolati (b)														
A.2 pensionati attivi														
B) Iscritti all'ordine (esclusi i pensionati)														
TOTALE	-	0,0			0,0		0,0				0,0		0,0	0,0

(a) riportare il limite di reddito sul quale si applica l'aliquota ordinaria: .....

(b) giovani, neoiscritti o con altra copertura previdenziale.

(c) inclusi i contributi ricongiunti ex L. 45/90; esclusi i contributi di maternità che vanno riportati nella tabella Altri trattamenti - Analisi delle contribuzioni.

(d) contributi relativi al riscatto laurea ed al servizio militare

(e) comprende contributi di solidarietà introdotti dalla riforma del regime previdenziale (D.I. 14/7/04) e contributi di ricongiunzione.







RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... ESERCIZIO .....

GESTIONE .....

TABELLA 11 - NUMERO PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA, CLASSE DI ETA' e GENERE

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE										

FLUSSO DELL'ANNO - CESSATE

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE										

FLUSSO DELL'ANNO - LIQUIDATE

Classi di età (anni)	Assegni di prepensionamento e pensionamento		Pensioni di Vecchiaia (di cui di Anzianità)		Assegni di Invalidità (di cui di Inabilità)		Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0-29										
30-39										
40-49										
50-54										
55-59										
60-64										
65-69										
70-79										
80 e più										
TOTALE										
ETA' MEDIA										
PENSIONAMENTO										
N. MEDIO ANNI										
CONTRIBUZIONE										

RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... ESERCIZIO .....

GESTIONE .....

TABELLA 12 - IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA, CLASSE DI ETÀ e GENERE

Classi di età (anni)	STOCK AL 31/12										(Importi in mln di euro)	
	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia		Assegni di Invalidità				Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	Totali		(di cui di Inabilità)		maschi	femmine	maschi	femmine
0-29												
30-39												
40-49												
50-54												
55-59												
60-64												
65-69												
70-79												
80 e più												
TOTALE	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Classi di età (anni)	FLUSSO DELL'ANNO - LIQUIDATE										(Importi in mln di euro)	
	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia		Assegni di Invalidità				Pensioni a Superstiti		Totale	
	maschi	femmine	maschi	femmine	Totali		(di cui di Inabilità)		maschi	femmine	maschi	femmine
0-29												
30-39												
40-49												
50-54												
55-59												
60-64												
65-69												
70-79												
80 e più												
TOTALE	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1) Il dato riportato deve essere quello relativo all'ultima retribuzione (dipendenti), reddito d'impresa (autonomi) o professionale (liberi prof.). Riempire solo per le pensioni di vecchiaia/anzianità.  
 N.B. Gli importi delle pensioni si ricavano moltiplicando per tredici l'importo della pensione di dicembre.



ENTE \_\_\_\_\_ GESTIONE \_\_\_\_\_ ESERCIZIO \_\_\_\_\_  
**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**  
**TABELLA 13 - NUMERO E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA E CLASSE D'IMPORTO - STOCK AL 31/12**  
**MASCHI**

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale
0-437										
438-1.000										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										
<b>Totale</b>										

**FEMMINE**

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale
0-437										
438-1.000										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										
<b>Totale</b>										

**TABELLA C\_1\_IVS\_2: NUMERO E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI IVS PER CATEGORIA E CLASSE D'IMPORTO - NUOVE LIQUIDATE**  
**MASCHI**

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale
0-437										
438-1.000										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										
<b>Totale</b>										

**FEMMINE**

Classi di importo mensile della pensione (euro)	Assegni di prepensionamento e pensionamento anticipato		Pensioni di Vecchiaia (a)		Assegni di invalidità		Pensioni a Superstiti		Totale	
	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale	numero	importo annuale
0-437										
438-1.000										
1.001-1.500										
1.501-2.000										
2.001-3.000										
3.001 e più										
<b>Totale</b>										

(e) specificare il numero dei supplementi di pensione liquidati periodicamente e l'importo medio.....  
 Gli importi delle pensioni si ricavano moltiplicando per crediti l'importo della ratazione di dicembre

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 14 - ANALISI DELLE PRESTAZIONI -ALTRI TRATTAMENTI (1)

Prestazione	Numero delle prestazioni e/o giornate indenizzate	(importi in mln di euro)	
		Durata media (in giorni)	Importo medio annuo (migliaia €)
Liquidazione capitali L. 45/90			
Indennità di premio di servizio			
Indennità di buonuscita			
Assegni per il nucleo familiare			
Trattamenti di disoccupazione			
Trattamenti di cassa integrazione			
Indennità di mobilità			
Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari			
Prestazioni creditizie e sovvenzioni straordinarie			
Mutui			
Borse e assegni di studio			
Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.			
Polizze sanitarie			
Altri trattamenti			
> Indennità di maternità D.Lgs. 151/01			
> Handicap			
> Spese funebri			
> Interventi assistenziali			
> pensioni integrative			
> altro (altro)			
TOTALE			-

(1) Tabella da compilare a cura degli enti che hanno indicato le prestazioni sopra elencate nella Tabella 8.

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE \_\_\_\_\_ GESTIONE \_\_\_\_\_ ESERCIZIO \_\_\_\_\_

TABELLA 15 - ANALISI PRESTAZIONI - INFORTUNI

(importi in mln di euro)

RENDITE	NUMERO	IMPORTO
Dirette		
Superstiti		
TOTALE		

PRESTAZIONI	NUMERO	IMPORTO TOTALE	GIORNATE INDENNIZZATE
Indennità temporanea			
Assegno per morte			
Assegno di incollocabilità			
Liquidazione			
Altre			
TOTALE	-	-	-

Tab. 15: Analisi Prestazioni - Infortuni

RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ..... ESERCIZIO .....

GESTIONE .....

TABELLA 16- COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E REDDITIVITA'

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO IMMOBILIARE

	valori in milioni di euro	%
Immobili da reddito locati a terzi		
Immobili strumentali (Scie)		
Terreni edificabili		
Terreni agricoli		
Altro (specificare)		
<b>TOTALE IMMOBILIARE</b>	-	-

PATRIMONIO MOBILIARE

	valori in milioni di euro	%
Attività liquide (a)		
Titoli (b)		
Azioni e partecipazioni		
Altri investimenti (c)		
<b>TOTALE MOBILIARE</b>	-	-

MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (d)

Dato in gestione a soc. specializzate	
Gestito in proprio	

MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBIL

Dato in gestione a soc. specializzate (c)	
Gestito in proprio	
Indicare l'eventuale esistenza di un piano degli investimenti programmato (f)	

REDDITIVITA' MEDIA DEGLI INVESTIMENTI

	GESTIONE IMMOBILIARE	GESTIONE MOBILIARE	TOTALE
Reddito Lordo	-	-	-
Totale Spese	-	-	-
Reddito Netto	-	-	-
Consistenza Media Lorda del Patrimonio (1)	-	-	-
<b>Rendimento Lordo</b>			
<b>Rendimento Netto (2)</b>			

(a) Comprende i conti correnti ed altri depositi bancari e postali, depositi bancari vincolati, depositi infruttiferi ed a risparmio, pronti contro termine.  
 (b) Si riferisce ai titoli a breve, medio e lungo termine (titoli di Stato, obbligazioni di banche e imprese, titoli esteri).  
 (c) Si riferisce ad altri valori mobiliari tra cui: quote di fondi immobiliari e quote di fondi comuni di investimento o fondi azionari.  
 (d) Specificare il tipo di società o, se gestito internamente, l'organo (consiglio di amministrazione, comitati vari) e da quando.  
 (e) Specificare a parte l'eventuale scorporo gestionale dell'attività di gestione ed allegare eventuali bilanci autonomi, da quello principale, per la gestione del patrimonio.  
 (f) Indicare con una X ed allegare l'eventuale piano degli investimenti.

NOTE:

(1) LA CONSISTENZA MEDIA LORDA SI RIFERISCE AGLI IMMOBILI DESTINATI AL REDDITO  
 (2) IL RENDIMENTO NETTO DELLA GESTIONE IMMOBILIARE E CALCOLATO AL LORDO DEL RELATIVO FONDO AMMORTAMENTO

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE \_\_\_\_\_  
 GESTIONE \_\_\_\_\_  
 ESERCIZIO \_\_\_\_\_

TABELLA 17 - REDDITIVITA' DELLA GESTIONE IMMOBILIARE  
 (valori in milioni di euro)

CONSISTENZA MEDIA LORDA DEL PATRIMONIO (a)	A	
Proventi di competenza		
Canoni di locazione		
Sanzioni (interessi moratori)		
Rimborsi oneri accessori da locatari		
Reddito Lordo	B	-
<b>Rendimento Lordo</b>	<b>B/A</b>	
Spese di competenza		
Spese dirette (b)		
manutenzione		
Spese di gestione (c)		
personale diretto		
compensi amministratori		
compensi a società di gestione		
Imposte e tasse		
Ammortamenti (quota dell'anno)		
Totale Spese	C	-
<b>Reddito Netto</b>	<b>D=B-C</b>	-
<b>RENDIMENTO NETTO AL LORDO AMMORTAMENTI</b>	<b>D/A</b>	

## ALTRI INDICATORI

Sfittanza % (d)
Tasso morosità (e)

(a) il valore è calcolato come media aritmetica della consistenza del primo semestre (consistenza 1/1 + consistenza 30/6)/2 e della consistenza del secondo semestre (consistenza 1/7 + consistenza 31/12)/2.

(b) Tra le spese dirette devono essere ricomprese: acqua, energia elettrica, TARSU, imposta di registro, portierato, premi assicurativi, manutenzione ordinaria e straordinaria spesa, vigilanza.

(c) Tra le spese di gestione sono comprese: le spese per il personale diretto, consulenza immobiliare, intermediazione immobiliare e commissioni.

(d) Il "tasso di sfittanza" deve essere calcolato rapportando i metri quadrati sfitti degli immobili moltiplicati il tempo/metri quadrati complessivi.

(e) Il tasso di morosità per gli enti pubblici deve essere calcolato tenendo conto dei più ampi termini di pagamento dei soggetti pubblici.

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENI

ENTE ..... GESTIONE ..... ESERCIZIO .....

TABELLA 18 - REDDITIVITA' DELLA GESTIONE MOBILIARE

	Valore medio in portafoglio a prezzo acquisto (a)		Valore medio in portafoglio a prezzo mercato (a)		Redditi da interessi utili o partecipazioni		Utili o perdite da realizzo		Plusvalenze o minusvalenze maturate	Redditi lordi	Interessi passivi	Oneri di gestione	Redditi netti	Rendimenti sul valore in portafoglio	
	A	AI	B	C	D	E	F	G=B+D+F						H	I
Attività liquide															
Titoli															
Azioni e partecipazioni															
Fondi comuni e fondi immobiliari															
-fondi monetari e obbligazionari															
Altri investimenti															
<b>TOTALE</b>															

(a) Calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, queste ultime calcolate come [(consistenza inizio periodo + consistenza fine periodo)/2].

(b) AI netto di imposte e tasse

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE \_\_\_\_\_  
 GESTIONE \_\_\_\_\_  
 ESERCIZIO \_\_\_\_\_

TABELLA 19 - SPESE DI GESTIONE

<b>A. SPESE LORDE DI GESTIONE (Impegni Finanziari)</b>	
<b>A.1 Personale in Servizio</b> Spese relative a stipendi e assegni Oneri previdenziali e assistenziali opere per la formazione e l'addestramento del personale	
<b>A.2 Spese per il personale cessato dal servizio (1)</b>	
<b>A.3 Elaborazione Automatica dei dati</b> Acquisto di beni di consumo e servizi Investimenti (hardware e software)	
<b>A.4 Altre Spese di funzionamento degli Uffici</b> Affitti e acquisto di beni e servizi Investimenti	
<b>A.5 Servizi affidati a terzi</b> Poste per pag. pensioni Banche e poste servizio cassa Spese servizi CAF, ISEE, CUD	
<b>A.6 Organi e Commissioni dell'Ente (2)</b>	
<b>A.7 Altri Oneri</b> Spese legali per riscossioni contributi e altre controversie esternalizzate interne Tributi diversi, IVA, risarcimenti, premi assicurativi, ecc.	
<b>B. RECUPERO DI SPESE DI GESTIONE</b>	
<b>B.1 Proventi e Recuperi (3)</b>	
<b>B.2 Rimborso spese per servizi svolti per conto terzi</b> Riscossione contributi Erogazione prestazioni	
<b>C. ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI DI SPESE CORRENTI INSUSSISTENTI</b>	
<b>D. SPESE NETTE IMPUTATE ALLE GESTIONI E AI FONDI AMMINISTRATI (A- B-C)</b>	0

(1) Comprende anche buomsicita del personale cessato dal servizio e il personale in quiescenza.

(2) Riempire prospetto a parte a seguire alla fine della tabella.

(3) I Proventi comprendono anche quelli derivanti dalla vendita di pubblicazioni e inserzioni pubblicitarie. I recuperi comprendono: recuperi effettuati al personale dipendente, il recupero di spese per acquisto di beni di consumo e servizi, recuperi di spese legali.

TABELLA 19 - DETTAGLIO SPESE ORGANI DELL'ENTE

Carica	Numero	Retribuzione annua lorda	Indennità di carica	Medaglie di presenza (a)	Totale
Presidente	1				
CDA componenti					
CIV					
Presidente					
Vicepresidente					
Componenti					
Collegio dei sindaci					
Presidente					
Vicepresidente					
Componenti					
Magistrato delegato al controllo					
Nucleo di valutazione					
Presidente					
Componenti					
Direttore generale	1				
Totale					

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 20 - GESTIONE DEL PERSONALE (numero di unità del personale al 31/12)**

	Direzione Generale				Sedi Periferiche			
	In Organico		In servizio		In Organico		In servizio	
	Totale	di cui Donne	Totale	di cui Donne	Totale	di cui Donne	Totale	di cui Donne
<b>A. In base all'area Funzionale</b>								
A.1 Direzione Generale								
A.2 Amministrazione								
A.3 Contributi e Prestazioni								
A.4 Area Tecnica								
A.5 Altre Aree								
Totale								
<b>B. In base alla qualifica funzionale</b>								
B.1 Dirigenti								
B.2 Quadri								
B.3 Impiegati								
B.4 Altre qualifiche (specificare)								
.....								
.....								
<b>C. In base alla ripartizione territoriale</b>								
C.1 Nord								
C.2 Centro								
C.3 Sud e Isole								

Tab. 20: Numero di Unità di Personale



**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 21 - COSTO DEL PERSONALE (Costi per il personale complessivo in Servizio)**

Stipendi e altre componenti fisse	Componenti variabili del salario (1)	Oneri Previdenziali (solo quelli a carico dell'ente)	Altri Oneri (2)

- A. In base all'area Funzionale**  
 A.1 Direzione Generale  
 A.2 Amministrazione  
 A.3 Contributi e Prestazioni  
 A.4 Area Tecnica  
 A.5 Altre Aree


- B. In base alla qualifica funzionale**  
 B.1 Dirigenti  
 B.2 Quadri  
 B.3 Impiegati  
 B.4 Altre qualifiche (specificare)  
 .....  
 .....


- C. In base alla Ripartizione territoriale**  
 C.1 Nord  
 C.2 Centro  
 C.3 Sud e Isole

(1) Comprende i compensi per il lavoro straordinario.  
 (2) Comprende anche le spese per la formazione.

## RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 22 - CREDITI CONTRIBUTIVI**  
 (valori in milioni di euro)

<b>Crediti Contributivi al 31/12</b>	
Crediti per i quali è in corso il contenzioso	
<b>Numero posizioni</b>	
Posizioni per le quali è in corso il contenzioso	
<b>A.2 Fondo Svalutazione Crediti</b>	
al 31/12	
Sottoposti a svalutazione al 31/12	
Percentuale di svalutazione	
<b>A.3 Contributi evasi accertati</b>	
Aziende ispezionate	
di cui aziende irregolari	
<b>A.4 Recupero Crediti Contributivi</b>	
Recuperi per attività diretta dell'ente (1)	
Recuperi tramite esattorie	
Recuperi da condono e da concordato fiscale	
<b>A.5 Costi per recupero crediti contributivi</b>	
Spese imputabili all'attività di vigilanza (2)	
Spese per il recupero di crediti contributivi (3)	

(1) Comprende sia i recuperi in via amministrativa che in via legale.

(2) Comprende le spese per il personale.

(3) Comprende le spese legali.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

ENTE .....  
 GESTIONE .....  
 ESERCIZIO .....

**TABELLA 23 - CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE**

(valori in milioni di euro)

<b>B.1 Crediti per prestazioni da recuperare al 31/12 (1)</b>	
Numero	
<b>B.2 Fondo Svalutazione Crediti</b>	
al 31/12	
Sottoposti a svalutazione al 31/12	
Percentuale di svalutazione	
<b>B.3 Prestazioni indebite accertate</b>	
Numero	
Importo complessivo	
<b>B.4 Prestazioni indebite recuperate</b>	
Recuperi per attività diretta dell'ente	
<b>B.5 Costi per Recupero Prestazioni</b>	
Spese imputabili all'attività di vigilanza (2)	
Spese per il recupero di prestazioni (3)	

(1) Posta all'interno dei residui attivi.

(2) Comprende le spese per il personale.

(3) Comprende le spese legali.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

**ENTE** \_\_\_\_\_  
**GESTIONE** \_\_\_\_\_  
**ESERCIZIO** \_\_\_\_\_

**TABELLA 24 - RICOSTITUZIONI****A. Pratiche relative a domande di prestazioni**

Giacenti al 1/1  
 Pervenute in corso d'anno  
 Definite in corso d'anno  
 Giacenti a fine anno


**B. Ricorsi relativi a domande di prestazioni**

Giacenti al 1/1  
 Pervenute in corso d'anno  
 Definite in corso d'anno  
 Giacenti a fine anno


**C. Spesa annua per ricostituzioni (milioni di euro)**

Rate di pensioni  
 Interessi e rivalutazioni per  
 ritardato pagamento


**D. Oneri per la gestione del contenzioso (milioni di euro)**

Personale  
 Altri oneri (1)


(1) Comprende anche le spese legali.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' ENTI PREVIDENZIALI**

**ENTE** .....

**GESTIONE** .....

**ESERCIZIO** .....

**TABELLA 25 - TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

(valori espressi in giorni)

**A. TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PRESATAZIONE**

**A.1 Pensioni IVS**

Vecchiaia  
 Anzianità  
 Invalidità  
 Reversibilità (di assicurato)  
 Reversibilità (di pensionato)


**A.2 Altre Prestazioni**

Indennità di liquidazione  
 Trattamenti Economici  
 Temporanei


**B. TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE IN BASE ALLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Nord  
 Centro  
 Sud e Isole


ALLEGATO 3

Rilevazione attività enti previdenziali privati vigilati.  
(Esercizi 2004-2005-2006-2007)

Allegati

- A) Modelli di rilevazione
- B) Nota metodologica per la compilazione
- C) Materiale da allegare alla rilevazione

**Allegato B****Nota metodologica per la compilazione  
(Enti privati)**

La rilevazione in esame fa riferimento agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007<sup>1</sup>. I dati richiesti dovranno essere forniti distintamente per ciascun esercizio sulla base dei bilanci consuntivi per gli anni passati e sulla base dei preventivi o, laddove disponibili, di preventivo aggiornato con l'ultima nota di variazione disponibile.

Le 26 tabelle di rilevazione si riferiscono a quattro diversi aspetti della gestione degli enti vigilati: i risultati d'esercizio, la gestione delle entrate contributive-prestazioni istituzionali, il patrimonio mobiliare e immobiliare e l'analisi dei costi e dell'efficienza dell'ente.

Il primo gruppo (tabelle dalla 1 alla 3) si riferisce ad aspetti generali dell'ente nella sua globalità. Nella tabella 1 devono essere elencate il tipo di prestazioni erogate/erogabili da ciascun ente per ciascuna delle gestioni amministrative.

Nella tabella 2 devono essere riportate le informazioni contenute nello Stato patrimoniale così come riportate nei bilanci. Per gli enti di diritto privato (D.lgs. 509/94 e 103/96) è stato predisposto uno schema di rilevazione apposito, secondo quanto previsto dalla metodologia di rilevazione contabile rispondente ai criteri civilistici. Per questi enti inoltre è richiesto di riportare in calce alla tabella il grado di capitalizzazione al 31/12 (o ad altra eventuale data) calcolato come rapporto tra la somma delle attività e le riserve:

**Grado di capitalizzazione al 31/12 =**

<b><i>(Liquidità + Patrimonio mobiliare e immobiliare) / ( Riserve per pensionati e aventi causa + Riserve iscritti contribuenti per i ratei maturati)</i></b>
--

<sup>1</sup> Il modello con le 26 tabelle di rilevazione qui di seguito allegato è stato uniformato a quello congiunto Ministero del lavoro- Nucleo di valutazione della spesa previdenziale per le parti relative alla valutazione dei dati generali, della gestione entrate contributive-prestazioni istituzionali e del patrimonio mobiliare e immobiliare. Risulta invece completamente nuova la parte relativa alla valutazione dei costi e dell'efficienza dell'ente.

La tabella 3 si riferisce alle informazioni contenute nel conto economico relative a costi e ricavi.

Il secondo gruppo di tabelle (dalla 4 alla 15) si concentrano sulla gestione delle entrate contributive e della spesa per prestazioni istituzionali al fine di dare conto degli equilibri/squilibri finanziari delle singole gestioni amministrare dall'ente: gestione prestazioni previdenziali IVS (su tre diversi prospetti rispettivamente per lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti); gestione altri trattamenti, gestione infortuni e gestione trattamenti pensionistici complementari.

Le tabelle in oggetto misurano dati di stock e di flusso e vanno riempite per ciascuna gestione o fondo amministrato. Inoltre le informazioni relative agli iscritti e alle prestazioni vengono richieste distintamente per uomini e donne e per classe di età al fine di valutarne le diverse specificità.

Le informazioni raccolte in questa sezione consentiranno di costruire una serie di indicatori che permettano di valutare il peso dei fattori demografici (numero di assicurati e numero di pensioni) e degli aspetti normativo istituzionali (importi medi delle pensioni e retribuzioni medie) sull'equilibrio finanziario delle diverse gestioni.

La terza sezione del modello di rilevazione è quella dedicata alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare (tabelle da 16 a 18). In riferimento al patrimonio mobiliare viene calcolato un tasso di redditività relativo alla totalità degli investimenti che è dato dal rapporto fra il risultato netto di gestione finanziaria e la consistenza media dei valori mobiliari. In particolare il rendimento netto è uguale alla somma dei redditi da interessi utili e partecipazioni, degli utili o perdite da realizzo e delle plusvalenze o minusvalenze maturate, cui vanno sottratti gli interessi passivi e gli oneri di gestione.

In aggiunta a questi indicatori, agli enti privatizzati, in osservanza a quanto previsto all'art.3, co.3 del D.lgs. 509/94, che stabilisce siano evidenziati "i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo" viene richiesto di allegare un prospetto sintetico relativo alle strategie di investimento nel quale si specifichi se:

- 1) la cassa è dotata di un sistema di asset allocation strategica e quale;
- 2) se gestisce all'interno, e con quali professionalità, il piano degli investimenti;
- 3) se invece ha dato in gestione esterna il proprio patrimonio mobiliare e, in questo



caso se è stato effettuato uno scorporo gestionale di tali attività con bilanci autonomi rispetto a quello principale della Cassa.

In relazione al patrimonio immobiliare vengono raccolte informazioni sulla consistenza dell'intero patrimonio, sia in riferimento agli immobili strumentali che a quelli locati a terzi. Il rendimento della gestione del suddetto patrimonio è valutato esclusivamente sugli immobili dati in locazione. Il rendimento lordo è dato dal rapporto tra la somma di canoni di locazione, delle sanzioni e del recupero costi e la consistenza media lorda del patrimonio (valore degli immobili destinati a locazione più manutenzioni straordinarie incrementative del valore del bene). Il rendimento netto invece si ottiene sottraendo al precedente rapporto i costi diretti e di gestione e le imposte.

Infine l'ultima sezione (tabelle 19-26) è quella dedicata alla valutazione dei costi di gestione e dell'efficienza dell'ente. La tabella 19 riguarda la valutazione delle spese di gestione, con riferimento agli esborsi effettivi per una data finalità. L'acquisto di beni strumentali, ad esempio, darà luogo ad un esborso pari al prezzo di acquisto, ma solo una quota verrà caricata sull'esercizio. In calce alla suddetta tabella è riportato uno schema dettagliato per la rilevazione degli oneri specifici degli organi di gestione (Collegio dei sindaci, Consiglio di amministrazione ecc.).

Per quanto riguarda le tabelle relative al personale e ai costi dello stesso (tabelle 20 e 21) si richiede di indicare la composizione per genere (uomini e donne) se possibile per qualifica o almeno per area funzionale. Con riferimento ai costi del personale si richiede la scomposizione delle principali componenti di costo: stipendi base e altre componenti fisse, componenti variabili (tra cui lo straordinario), oneri previdenziali, altri oneri (tra cui le spese per la formazione del personale).

Le tabelle relative alla valutazione dell'efficienza dell'ente (tabelle da 22 a 26) permettono di costruire indicatori di occupazione e produttività dell'ente che verranno valutati tenendo comunque conto delle specificità di ciascun ente (ad esempio nel caso di enti che non erogano ancora prestazioni, ecc.). La parte relativa alle informazioni sulla gestione dei crediti contributivi e delle prestazioni da recuperare da conto dell'ammontare dell'evasione contributiva, nonché del costo dell'attività di recupero. Infine le ultime tre tabelle (24,25 e 26) danno conto dell'attività di erogazione delle prestazioni. La prima in particolare si riferisce alle "ricostituzioni" intese come riliquidazioni di pensioni già in pagamento in seguito a norme specifiche (ad esempio

sentenze della Corte costituzionale) o alla ordinaria attività di gestione del contenzioso (maggiore anzianità contributiva maturata, trasformazione di pensioni di invalidità in vecchiaia, ecc.). Il tasso di ricostituzione è definito in base all'onere sostenuto per riliquidazioni (rate di pensionamento arretrate e rate di pensioni correnti) rapportato alla spesa per pensioni a inizio anno.

Le tabelle 25 e 26 danno conto, nel primo caso dei tempi medi di attesa per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche; nel secondo del grado di assolvimento degli adempimenti relativi alla creazione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali.

### Allegato C

#### Materiale da allegare alla rilevazione

Tutti gli enti devono allegare al modello di rilevazione compilato anche una relazione sintetica che illustri i principali provvedimenti che nel corso degli ultimi due anni (2006 e 2007) hanno interessato l'attività di gestione.

Devono anche allegare, qualora esista un piano programmato degli investimenti mobiliari, una nota illustrativa di detto piano, nonché informazioni relative ad un eventuale soggetto gestore terzo.

I solì enti privatizzati devono altresì allegare l'ultimo bilancio tecnico attuariale disponibile e una nota tecnica sintetica relativa alle vigenti modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche o ad eventuali progetti di riforma in corso di elaborazione.

ALLEGATO 4

Rilevazione attività enti previdenziali pubblici vigilati.  
(Esercizi 2004-2005-2006-2007)

Allegati

- A) Modelli di rilevazione
- B) Nota metodologica per la compilazione
- C) Materiale da allegare alla rilevazione

## Allegato B

### Nota metodologica per la compilazione (Enti pubblici)

La rilevazione in esame fa riferimento agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007<sup>1</sup>. I dati richiesti dovranno essere forniti distintamente per ciascun esercizio sulla base dei bilanci consuntivi per gli anni passati e sulla base dei preventivi o, laddove disponibili, di preventivo aggiornato con l'ultima nota di variazione disponibile.

Le 25 tabelle di rilevazione si riferiscono a quattro diversi aspetti della gestione degli enti vigilati: i risultati d'esercizio, la gestione delle entrate contributive-prestazioni istituzionali, il patrimonio mobiliare e immobiliare e l'analisi dei costi e dell'efficienza dell'ente.

Il primo gruppo (tabelle dalla 1 alla 3) si riferisce ad aspetti generali dell'ente nella sua globalità. Nella tabella 1 devono essere elencate il tipo di prestazioni erogate/erogabili da ciascun ente per ciascuna delle gestioni amministrate.

Nella tabella 2 devono essere riportate le informazioni contenute nello Stato patrimoniale così come riportate nei bilanci. La tabella 3 si riferisce alle informazioni contenute nel conto economico relative alla gestione finanziaria di competenza.

Il secondo gruppo di tabelle (dalla 4 alla 15) si concentrano sulla gestione delle entrate contributive e della spesa per prestazioni istituzionali al fine di dare conto degli equilibri/squilibri finanziari delle singole gestioni amministrate dall'ente: gestione prestazioni previdenziali IVS (su tre diversi prospetti rispettivamente per lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti); gestione altri trattamenti e gestione infortuni.

Le tabelle in oggetto misurano dati di stock e di flusso e vanno riempite per ciascuna

---

<sup>1</sup> Il modello con le 25 tabelle di rilevazione qui di seguito allegato è stato uniformato a quello congiunto Ministero del lavoro- Nucleo di valutazione della spesa previdenziale per le parti relative alla valutazione dei dati generali, della gestione entrate contributive-prestazioni istituzionali e del patrimonio mobiliare e immobiliare. Risulta invece completamente nuova la parte relativa alla valutazione dei costi e dell'efficienza dell'ente.

gestione o fondo amministrato. Inoltre le informazioni relative agli iscritti e alle prestazioni vengono richieste distintamente per uomini e donne e per classe di età al fine di valutarne le diverse specificità.

Le informazioni raccolte in questa sezione consentiranno di costruire una serie di indicatori che permettano di valutare il peso dei fattori demografici (numero di assicurati e numero di pensioni) e degli aspetti normativo istituzionali (importi medi delle pensioni e retribuzioni medie) sull'equilibrio finanziario delle diverse gestioni.

La terza sezione del modello di rilevazione è quella dedicata alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare (tabelle da 16 a 18). In riferimento al patrimonio mobiliare viene calcolato un tasso di redditività relativo alla totalità degli investimenti che è dato dal rapporto fra il risultato netto di gestione finanziaria e la consistenza media dei valori mobiliari. In particolare il rendimento netto è uguale alla somma dei redditi da interessi utili e partecipazioni, degli utili o perdite da realizzo e delle plusvalenze o minusvalenze maturate, cui vanno sottratti gli interessi passivi e gli oneri di gestione. In aggiunta a questi indicatori viene chiesto di specificare se la gestione del patrimonio mobiliare viene fatta all'interno o se è data in gestione a società esterne e di allegare l'eventuale piano degli investimenti programmati.

In relazione al patrimonio immobiliare vengono raccolte informazioni sulla consistenza dell'intero patrimonio, sia in riferimento agli immobili strumentali che a quelli locati a terzi. Il rendimento della gestione del suddetto patrimonio è valutato esclusivamente sugli immobili dati in locazione. Il rendimento lordo è dato dal rapporto tra la somma di canoni di locazione, delle sanzioni e del recupero costi e la consistenza media lorda del patrimonio (valore degli immobili destinati a locazione più manutenzioni straordinarie incrementative del valore del bene). Il rendimento netto invece si ottiene sottraendo al precedente rapporto i costi diretti e di gestione e le imposte.

Infine l'ultima sezione (tabelle 19-25) è quella dedicata alla valutazione dei costi di gestione e dell'efficienza dell'ente. La tabella 19 riguarda la valutazione delle spese di gestione, con riferimento agli esborsi effettivi per una data finalità. L'acquisto di beni strumentali, ad esempio, darà luogo ad un esborso pari al prezzo di acquisto, ma solo una quota verrà caricata sull'esercizio. In calce alla suddetta tabella è riportato uno schema dettagliato per la rilevazione degli oneri specifici degli organi di gestione (Collegio dei sindaci, Consiglio di amministrazione ecc.).

Per quanto riguarda le tabelle relative al personale e ai costi dello stesso (tabelle 20 e

21) si richiede di indicare la composizione per genere (uomini e donne) se possibile per qualifica o almeno per area funzionale. Con riferimento ai costi del personale si richiede la scomposizione delle principali componenti di costo: stipendi base e altre componenti fisse, componenti variabili (tra cui lo straordinario), oneri previdenziali, altri oneri (tra cui le spese per la formazione del personale).

Le tabelle relative alla valutazione dell'efficienza dell'ente (tabelle da 22 a 25) permettono di costruire indicatori di occupazione e produttività dell'ente che verranno valutati tenendo comunque conto delle specificità di ciascun ente (ad esempio nel caso di enti che non erogano ancora prestazioni, ecc.). La parte relativa alle informazioni sulla gestione dei crediti contributivi e delle prestazioni da recuperare da conto dell'ammontare dell'evasione contributiva, nonché del costo dell'attività di recupero. Infine le ultime due tabelle (24 e 25) danno conto dei tempi di liquidazione delle prestazioni. La prima in particolare si riferisce alle "ricostituzioni" intese come riliquidazioni di pensioni già in pagamento in seguito a norme specifiche (ad esempio sentenze della Corte costituzionale) o alla ordinaria attività di gestione del contenzioso (maggiore anzianità contributiva maturata, trasformazione di pensioni di invalidità in vecchiaia, ecc.). Il tasso di ricostituzione è definito in base all'onere sostenuto per riliquidazioni (rate di pensionamento arretrate e rate di pensioni correnti) rapportato alla spesa per pensioni a inizio anno.

Allegato C

Materiale da allegare alla rilevazione

Tutti gli enti devono allegare al modello di rilevazione compilato anche una relazione sintetica che illustri i principali provvedimenti che nel corso degli ultimi due anni (2006 e 2007) hanno interessato l'attività di gestione.

Devono anche allegare, qualora esista un piano programmato degli investimenti mobiliari, una nota illustrativa di detto piano, nonché informazioni relative ad un eventuale soggetto gestore terzo.



ALLEGATO 5

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEI DATI DELLA  
ATTIVITA' E DEI RISULTATI DI GESTIONE  
DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PUBBLICI E  
DELLE CASSE PRIVATIZZATE**

**Luglio 2007**

**Premessa**

In questa breve nota si descrivono le caratteristiche della nuova rilevazione sulla attività e sui risultati di gestione del complesso degli enti previdenziali, pubblici e privati, che verrà condotta per la XV legislatura. Nel seguito vengono descritte le innovazioni che sono state introdotte nello schema di rilevazione e che, conseguentemente, verranno apportate all'analisi dei dati rilevati. In allegato è riportata copia delle nuove tabelle di rilevazione dei dati.

**Una breve ricostruzione dell'attività di rilevazione finora condotta**

Il modello di rilevazione sull'attività degli enti previdenziali compie dieci anni dalla sua prima utilizzazione<sup>1</sup>. L'ultima relazione presentata nella scorsa legislatura, redatta sulla base delle tabelle sintetiche di rilevazione dei dati, costituite da una rielaborazione dell'originale modello unico del 1997, risale al biennio 2003-2004 (con riferimento al consuntivo 2003 e al preventivo 2004). La prossima rilevazione interesserà le informazioni relative ai bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e al preventivo 2007.

A nostro avviso lo schema del modello di rilevazione sull'attività degli enti originario presenta ancora una sostanziale validità e attualità, garantita proprio dall'elevato grado di dettaglio delle informazioni in esso contenute. Lo schema di raccolta dei dati che si utilizzerà per la prossima rilevazione è frutto di una fusione tra l'originale modello di rilevazione redatto da questa Commissione nel 1997 e il questionario elaborato nel 2005, congiuntamente da Ministero del Lavoro e Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In questo modo ci si propone di giungere a una progressiva standardizzazione delle informazioni richieste agli enti di previdenza obbligatoria, dai diversi organismi preposti al controllo della loro attività di gestione (Commissione di controllo, Ministero del lavoro, Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, ecc.).

---

<sup>1</sup> Si veda, Commissione bicamerale di controllo sulla attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, "Modello unico di analisi delle attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale", Model-U-12-97.

### ***Le innovazioni introdotte***

#### ***La rilevazione dei dati***

Il prospetto di rilevazione che abbiamo utilizzato è stato duplicato in due diverse versioni: una specifica per gli enti privati ed un'altra per i pubblici. La duplicazione ci è parsa necessaria al fine di tarare la terminologia e le quantificazioni sulla base delle peculiari caratteristiche delle due tipologie di enti considerate. A tal fine anche l'analisi dei risultati sarà differenziata, come viene più ampiamente descritto nel seguito, per i due gruppi di enti.

L'analisi dell'attività della gestione tipica contributi-prestazioni farà ricorso, per il complesso degli enti vigilati, ad un più fine livello di disaggregazione delle informazioni relative agli iscritti e alle prestazioni erogate. A questo proposito, infatti, si intende richiedere la disaggregazione per sesso e classi di età anagrafica degli iscritti nonché delle prestazioni pensionistiche in essere (numero di assicurati attivi e silenti e numero di pensioni; redditi medi e importi medi dello *stock* e delle nuove pensioni). A partire da queste informazioni sarà possibile condurre una comparazione trasversale sui principali indicatori dell'attività tipica degli enti previdenziali, in termini di equità di genere e tra generazioni, nell'ambito del più scandagliato universo degli enti pubblici insieme a quello meno noto delle casse professionali. Per gli enti privatizzati, in aggiunta, è stato inserito un prospetto specifico per la rilevazione dell'eventuale costituzione di fondi pensionistici complementari, in accordo con quanto previsto dalla legge delega 243 del 2004.<sup>2</sup>

Per questi stessi enti, inoltre, nella sezione dedicata agli investimenti mobiliari e immobiliari, viene richiesto di esplicitare le proprie strategie di investimento mobiliare e le modalità di gestione scelte (esternalizzazione o gestione in proprio).

I costi e l'efficienza di gestione della totalità degli enti di previdenza costituiranno preciso oggetto di valutazione in una sezione apposita aggiuntiva del modello di rilevazione. In questa sezione verranno rilevati il dettaglio dei costi di gestione, inclusi

---

<sup>2</sup> L'articolo 35 della legge delega numero 243 del 2004 introduce per le Casse privatizzate la possibilità di istituire, con l'obbligo di gestione separata, forme pensionistiche complementari.

quelli del personale, degli organi di controllo e dell'utilizzo delle tecnologie informatiche. Nella stessa sezione verranno rilevate contemporaneamente informazioni sull'efficienza gestionale dell'ente.

Infine la lettura dei dati di bilancio delle casse professionali sarà integrata da quella dei bilanci tecnici attuariali, al fine di valutare la sostenibilità di lungo periodo delle attuali promesse pensionistiche attraverso l'utilizzo di indicatori prospettici di copertura, come verrà spiegato nel seguito con maggiore dettaglio.

#### *L'analisi dei risultati*

Le innovazioni di maggior rilievo verranno apportate alla analisi dell'*output* della rilevazione, identificabile con i dati rilevati. Se fino ad oggi l'analisi è stata sostanzialmente descrittiva, con la prossima rilevazione si intende integrare questo tipo di analisi con un utilizzo delle informazioni che permetta comparazioni sistematiche tra le varie aree di attività degli enti e, dove possibile, in chiave di confronto intertemporale. L'analisi verrà condotta attraverso l'individuazione di specifici *benchmark* di riferimento, risultanti dall'analisi dell'insieme delle informazioni rilevate sull'universo degli enti previdenziali. L'obiettivo è quello di giungere ad una standardizzazione delle informazioni, utile anche per le prossime rilevazioni.

Questo tipo di analisi, per quanto sistematizzata, lascerà comunque ampio spazio per riflessioni specifiche sulla realtà di ciascun ente, in modo da poter tenere conto delle diverse caratteristiche dell'universo di riferimento (enti grandi e di più piccole dimensioni, enti di più recente costituzione ed enti con attività consolidata da lungo tempo).

#### *Gli approfondimenti tematici*

L'analisi finale sarà corredata da un *set* di informazioni comparative, organizzate in maniera sistematica, su tutti gli aspetti riguardanti la gestione degli enti, prestando maggiore attenzione ad alcune specifiche tematiche. In particolare i temi che si ritiene possano essere oggetto di un'analisi più approfondita potrebbero essere:

la **gestione del patrimonio immobiliare**, con una specifica attenzione ai risultati

dell'attività di dismissione svolta in questi anni dagli enti previdenziali pubblici, ma anche con riferimento al ruolo che tale patrimonio svolge nelle scelte di investimento degli enti previdenziali privatizzati.

In questa parte dell'analisi si valuteranno le variazioni apportate alla consistenza del patrimonio immobiliare, con attenzione sia agli immobili strumentali che a quelli locati a terzi, nonché alle variazioni conseguenti sullo stato patrimoniale degli enti. Tutto altro discorso per il patrimonio immobiliare degli enti privatizzati, per i quali l'acquisizione di cespiti immobiliari, anche in relazione all'attività di dismissione del patrimonio degli enti pubblici, rappresenta ancora una linea di investimento valida e in espansione. In questa ottica si ritiene interessante realizzare un confronto, in serie storica, dei dati sulle consistenze e sui rendimenti del patrimonio immobiliare pubblico *versus* privato.

Una particolare attenzione verrà dedicata alla **valutazione della consistenza e dei rendimenti del patrimonio mobiliare**, anche al fine di verificare eventuali flussi incrementativi conseguenti all'aumento delle disponibilità liquide, come effetto delle dismissioni immobiliari. L'insieme della valutazione degli investimenti mobiliari si pone anche l'obiettivo di analizzare le scelte di investimento, sia attraverso l'analisi dei rendimenti storici, che dei profili di rischio degli investimenti effettuati, con particolare attenzione per quegli enti, soprattutto di più recente costituzione, che non dispongono ancora di consistenze immobiliari di rilievo.

L'altra sezione che si ritiene meritevole di una particolare attenzione, vista l'attualità della tematica, è quella relativa all'**efficienza della gestione** sia in termini di costi (del personale, amministrativi, ecc.), che di risultati. Da questo punto di vista il modello di rilevazione offre una notevole abbondanza di informazioni che, adeguatamente elaborate in chiave statistica, possono offrire importanti indicazioni sulla efficienza e la dimensione ottima delle strutture, nel rispetto delle singole specificità.

Nella parte del modello relativa all'efficienza di gestione degli enti, infatti, oltre ai tradizionali prospetti con il dettaglio dei costi di gestione, vengono anche rilevati dati relativi all'ammontare del personale in servizio, disaggregati per qualifica, area funzionale e sesso, nonché le informazioni dettagliate sulla struttura dei costi del personale (stipendio base, componenti variabili del salario, oneri previdenziali ecc.). Tali informazioni, lette insieme ai dati relativi alle variabili di *output* dell'ente (numero

e tempi medi di erogazione delle prestazioni, oneri per la gestione del contenzioso, ecc.) possono fornire indicazioni sul grado di efficienza delle strutture e sull'eventuale esistenza di economie di scala.

Infine una particolare attenzione verrà prestata all'analisi della situazione delle casse professionali. La gestione dell'attività svolta da questo insieme di enti riveste un ruolo fondamentale in termini di garanzia delle future prestazioni. Una attenta e trasparente gestione permette di mantenere in equilibrio l'ente e di evidenziarne, eventualmente, le criticità. In questo ambito tre ci sembrano le principali direttrici su cui organizzare l'attività di controllo: in primo luogo la valutazione della sostenibilità di lungo periodo delle attuali promesse pensionistiche; poi l'adeguatezza delle prestazioni, a fronte di una contribuzione obbligatoria; insieme al rendimento del patrimonio investito come garanzia delle prestazioni pensionistiche future.

In merito alla sostenibilità di lungo periodo si segnala l'esistenza di una netta separazione tra le risultanze degli esercizi in corso e quelle prospettiche. I bilanci di esercizio degli enti non incorporano, infatti, principi di carattere attuariale, come sarebbe invece auspicabile, data la loro natura assicurativo-previdenziale. L'attuale normativa risulta dunque inadeguata per valutare una stabilità di lungo periodo, come anche già indicato dalla norma inserita nella legge finanziaria per il 2007, che allunga il tempo minimo necessario per valutare la stabilità di lungo periodo "ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni". La stessa norma introduce contemporaneamente elementi di obbligatorietà in relazione alle misure di riequilibrio da intraprendere da parte degli organi competenti delle casse privatizzate.

Dal nostro punto di osservazione, al fine di superare tale inadeguatezza, si tenterà di realizzare una riconciliazione con i dati dei bilanci attuariali, inserendo indicatori prospettici di copertura, come ad esempio il rapporto negli anni tra contribuenti e numero pensioni, tra pensione media e contributo medio, tra totale contributi e rate di pensione, che siano in grado di dare un'indicazione sull'evoluzione nel tempo degli equilibri gestionali.

L'adeguatezza delle prestazioni che si riusciranno a garantire costituisce un altro elemento di criticità, da valutare in base ad indicatori differenziati per le diverse tipologie di enti: attraverso il calcolo di coefficienti di copertura medi di categoria, per

le casse che già erogano prestazioni, e attraverso una valutazione comparativa tra attuali livelli di contribuzione e metodi di calcolo, per quegli enti più “giovani” che ancora non erogano prestazioni.

Una più attenta analisi dei piani di investimento, insieme ai profili di rendimento storico, alla composizione e alle modalità di gestione del portafoglio – affidato a società specializzate o in gestione diretta - integrerà la valutazione degli equilibri di più lungo periodo delle casse professionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 1° agosto 2007

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Gianfranco D'Agostino e dottor Franco Cezza.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata di Roma, dottor Luigi D'Elia**

Il presidente TOMASSINI ricorda che l'esigenza di ascoltare il Direttore generale dell'Ospedale San Giovanni – Addolorata era emersa durante l'esame dello schema di relazione sul sopralluogo svolto in tale struttura. Invita pertanto ad intervenire i senatori che intendano rivolgere quesiti al soggetto audito.

Il senatore BODINI chiede chiarimenti sull'operato della commissioni interne istituite per far luce su alcuni casi di epatite, nonché sulle prospettive di superamento dei disavanzi di gestione.



Il dottor D'ELIA si sofferma sulla causa e sulla natura dei disavanzi di gestione che, a partire dal 2006, risultano invariati a fronte di un incremento delle prestazioni.

Il senatore CURSI chiede ulteriori ragguagli sulle cause dei disavanzi di gestione e sull'esigenza di un adeguamento dei trasferimenti da parte della Regione.

Il dottor D'ELIA, dopo aver precisato che il personale, pur ridotto, ha garantito un incremento della produzione, riferisce sull'attività delle commissioni costituite dopo che sono stati rilevati alcuni casi di epatite.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il soggetto audito, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 1° agosto 2007

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CASSON**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale**, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta su testo ed emendamenti.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 1° agosto 2007

**104<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia» (n. 114)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Rimessione in plenaria)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in sostituzione del relatore Albonetti, illustra lo schema in titolo, segnalando per quanto di competenza che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), attribuisce al Ministro la facoltà di nominare un consigliere economico finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza, nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni di personale già previsti a legislazione vigente. La norma non sembra apportare alcuna modifica sostanziale alla normativa vigente, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso sullo schema di DPR, bensì costituisce una mera specificazione dei poteri già riconosciuti dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo del citato DPR n. 315 del 2001. L'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), dispone inoltre che il trattamento economico riconosciuto all'eventuale secondo Vice Capo preposto al Gabinetto del Ministro e all'Ufficio legislativo sia analogo a quello già riconosciuto, a legislazione vigente, al Vice Capo degli stessi uffici a cui sono state attribuite le funzioni vicarie. I maggiori oneri recati dalle norme descritte sono coperti rendendo indisponibili tre incarichi di seconda fascia presso l'Amministra-

zione della giustizia che si riferiscano a posti effettivamente coperti, che saranno individuati con successivo decreto del Ministro della giustizia nell'ambito della dotazione organica. La compensazione in questione garantirebbe, secondo quanto affermato dalle norme, l'invarianza della spesa (articolo 2). La relazione illustrativa si limita a meglio specificare il contenuto delle norme ed aggiunge che l'adeguamento del trattamento economico dei Vice Capi a cui non sono attribuite funzioni vicarie è disposto per riparare ad una ingiustificata sperequazione. Al riguardo rileva che la documentazione allegata allo schema di decreto non contiene le informazioni necessarie per la verifica degli oneri recati dal provvedimento e dell'adeguatezza delle misure compensative disposte ai fini del rispetto del principio dell'invarianza della spesa, occorrendo pertanto acquisire al riguardo chiarimenti. Segnala, inoltre, la necessità che sia confermata la contestualità tra la riduzione di spesa connessa alla indisponibilità di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 2 e l'insorgere della maggior spesa conseguente al riconoscimento del miglior trattamento economico ai Vice Capi interessati, ai fini dell'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa.

Il sottosegretario CASULA deposita una relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e fa presente che la contestualità della maggiore spesa con la compensazione indicata all'articolo 2 è assicurata dal previsto rinvio ad un successivo decreto per l'individuazione degli incarichi di funzione dirigenziale da rendere indisponibili.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), stante la delicata portata del provvedimento, ne chiede la rimessione in plenaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1601) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso.

Il sottosegretario CASULA, ad integrazione di quanto già dichiarato nella scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, precisa che l'onere di 27.300 euro gravante sul bilancio dello Stato ad anni alterni è tale in quanto lo scambio di docenti avviene con cadenza biennale. Al riguardo, vale il principio che le spese di soggiorno sono a carico della parte ricevente, mentre quelle di viaggio a carico della parte inviante.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo nel presupposto che lo scambio di docenti, di cui all'articolo 2, comma 2, punti sesto e settimo dell'accordo, avvenga con cadenza biennale e che vale il principio che le spese di soggiorno siano a carico della parte ricevente e che quelle di viaggio sono a carico della parte inviante.

**(1602) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso.

Il sottosegretario CASULA, che nella seduta precedente si era riservato di fornire i necessari chiarimenti, conferma che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

**(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005**

(Parere alla 3<sup>a</sup> commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che per i profili di competenza occorre in primo luogo acquisire conferma dal Governo che le disposizioni previste dagli articoli 11, 14, 15 e 17 della Convenzione abbiano carattere programmatico o siano riferibili interventi già previsti a legislazione vigente.

In secondo luogo, in relazione all'articolo 28, che istituisce la «Conferenza delle Parti», per la quale sono previste riunioni a cadenza biennale senza l'indicazione di una città di riferimento, occorre valutare se la scelta di Parigi come parametro di quantificazione degli oneri delle missioni adottato in relazione tecnica sia congruo.

Il sottosegretario CASULA rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

**(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

Il sottosegretario CASULA, ad integrazione dei chiarimenti offerti nel corso dell'ultima seduta dedicata al provvedimento in titolo, precisa che le minori entrate sono ascrivibili ad effetti indiretti connessi all'ordinario regime di deducibilità dei costi di acquisto dei DAE da parte di imprese private acquirenti.

Alla luce delle considerazioni testé svolte il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra la proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, tenuto conto: che l'articolo 5, comma 1, reca un onere pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, che include anche le eventuali minori entrate; che le suddette minori entrate, secondo i chiarimenti del Governo, sono ascrivibili ad effetti indiretti connessi all'ordinario regime di deducibilità dei costi di acquisto dei DAE da parte di imprese private acquirenti; che a fronte delle predette minori entrate eventuali si determinano indirettamente anche maggiori ricavi imponibili ai sensi dell'articolo 85 del TUIR; esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la compatibilità del suddetto tetto di spesa e le minori entrate è stata valutata rispetto alla natura indiretta degli effetti.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1695) Deputati NICCHI ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TECCE (*RC-SE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto all'introduzione di un apposito modulo, predisposto da Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della funzione pubblica, reso disponibile gratuitamente, in sostituzione della lettera di dimissioni volontarie per il recesso dal contratto di lavoro. Il comma 6 prevede la stipula di convenzioni gratuite per definire i sistemi di distribuzione gratuita dei moduli. Segnala che il comma 7 prevede che all'attuazione della legge si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: occorre pertanto acquisire dal Governo conferma

che il provvedimento possa dar luogo ad effetti finanziari particolarmente limitati e tali da non necessitare di una copertura finanziaria. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.

Il sottosegretario CASULA conferma che il provvedimento non è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Condivide l'avviso del relatore sugli emendamenti.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore POLLEDRI (*LNP*), la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti.

**(1697) GIANNINI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata**

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è volto a innalzare dai 25 ai 28 anni il requisito per la partecipazione ai concorsi per volontario in ferma annuale. A tal riguardo, la disposizione sembrerebbe avere una natura esclusivamente ordinamentale. Appare comunque opportuno acquisire conferma dal Governo dell'assenza di effetti negativi diretti sul bilancio dello Stato, valutando l'opportunità di specificare la decorrenza delle modifiche in funzione dell'obiettivo di evitare contenzioso.

Il sottosegretario CASULA conferma che il provvedimento ha natura esclusivamente ordinamentale e condivide l'opportunità di specificare le modifiche al fine di evitare contenzioso.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di specificare la decorrenza delle modifiche introdotte in modo tale da evitare contenzioso per le procedure concorsuali in corso.

**(506) RAMPONI e ALLEGRINI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa**

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in sostituzione del relatore Giovanni Battaglia, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che il provvedimento prevede all'articolo 1 il riconoscimento, per l'indicato personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, di un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto o la costruzione della prima casa. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire una apposita relazione tecnica in ordine alla stima

degli effetti di cassa della prevista anticipazione. Rileva che occorre inoltre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, circa il riferimento, contenuto al comma 2, al risarcimento dei danni diretti e indiretti connessi alla ritardata corresponsione dell'anticipazione.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione delibera la richiesta di predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

### **105ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
LEGNINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore TECCE (*RC-SE*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre, in primo luogo, acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 10 recante modifiche all'articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli: il comma 1, lettera *b*), capoverso *6-bis* contiene, infatti, una norma di carattere oneroso ancorché il comma 2 dell'articolo in questione contenga una clausola di invarianza degli oneri. La medesima valutazione occorre in relazione all'articolo 24 che pone a carico, ad invarianza degli oneri, obblighi a carico degli enti concessionari o proprietari (enti locali) di strade interventi di manutenzione o modificativi dei tracciati al fine di garantire la sicurezza di quelli rischiosi per la circolazione stradale. Occorre poi valutare gli effetti derivanti dall'articolo 15, ultimo periodo, circa le modalità degli accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità



alla guida a seguito di assunzione di sostanza alcoliche, stupefacenti e psicotrope. In merito all'articolo 25, concernente disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale, valgono, in relazione al comma 1, le stesse osservazioni relative agli articoli 15 e 24, mentre in relazione al comma 2 occorrono chiarimenti in ordine alla devoluzione del 50 per cento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 208, comma 1, del codice della strada a compiti ulteriori oltre a quelli già previsti, con particolare riferimento agli enti locali, dal comma 4 della disposizione richiamata. Riguardo all'articolo 27, che concede agli enti territoriali la possibilità di contrarre mutui per la realizzazione di interventi sulla sicurezza stradale, occorre valutare quali possono essere gli effetti della norma sulla finanza pubblica e sul patto di stabilità. Occorrono poi chiarimenti in ordine all'articolo 29, comma 1, lettera c) che contiene un principio di delega con profili potenzialmente onerosi (con particolare riferimento ai bilanci degli enti locali) di revisione dell'apparato sanzionatorio che mal si combina con il precedente articolo 26 che dispone l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni previste dal presente disegno di legge.

In merito, infine, all'articolo 30, relativo alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale, segnala che la copertura prevista dal comma 2 ha solo carattere triennale, mentre, a regime, la norma prevista dal comma 1 dovrebbe finanziarsi sugli ordinari stanziamenti di bilancio. In merito al medesimo comma occorre inoltre acquisire conferma della disponibilità delle risorse destinate alla copertura dell'onere.

In merito agli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposte emendative 01.2, 1.8, 10.23, 20.1. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4 (ancorché in presenza di una clausola di invarianza), 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2 29.3 e 34.0.2, mentre gli emendamenti 31.0.2 e 31.0.3 sembrano comportare minori entrate. In relazione all'emendamento 8.0.1 fa presente che occorre acquisire conferma che i compiti attribuiti alle ASL non siano ulteriori rispetto a quelli già espletati. Ritiene che occorre poi acquisire conferma che sia possibile destinare un terzo dei proventi di cui all'articolo 208, comma 2 del Codice della strada alle finalità dell'emendamento 18.3 senza aggravii per la finanza pubblica. Segnala che occorre infine acquisire conferma delle disponibilità per il finanziamento del fondo previsto dall'emendamento 21.0.1. Rileva che sono poi da valutare, in relazione ai rilievi effettuati sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6 e 25.9.

Il sottosegretario SARTOR, con riferimento all'articolo 10 del provvedimento, rileva che la clausola di invarianza prevista al comma 2, volta a garantire l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare idonea nel presupposto che vengano utilizzate le ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente. In ordine all'articolo 15,

ritiene che dall'attuazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri, nel presupposto che gli accertamenti e le prove, da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope individuati con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della salute, siano quelli già previsti dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992. In merito all'articolo 25, segnala che la clausola di invarianza finanziaria, prevista dal comma 1, appare idonea a garantire la insussistenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il comma 2 prevede la possibilità di modificare il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, introducendo anche misure sanzionatorie, al fine di assicurare il rispetto delle finalità previste dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e l'adozione delle iniziative previste dal comma 1 del presente articolo. Per quanto riguarda l'articolo 27, non si registrano effetti sulla finanza pubblica e sul Patto di stabilità, in virtù della possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000. In ordine all'articolo 29, rileva che le sanzioni ivi previste costituiscono entrate eventuali e non quantificabili preventivamente, in quanto l'importo complessivo dipende sia dall'entità della singola sanzione che dal numero dei soggetti ai quali la stessa viene irrogata. Pertanto, una loro utilizzazione potrà essere effettuata solo dopo il versamento delle sanzioni medesime all'entrata del bilancio dello Stato. Di conseguenza, non ravvisa la possibilità di riflessi diretti di segno negativo per la finanza pubblica. Infine, in merito all'articolo 30, segnala che la norma contempla la predisposizione di una banca dei dati relativi all'incidentalità stradale. Risulta idonea la copertura della spesa pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, in quanto effettuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036 della legge n. 296 del 2006.

Il senatore FERRARA (*FI*) svolge talune considerazioni preliminari in ordine ai tempi ristretti previsti per la trattazione del provvedimento in esame, che non consentono l'acquisizione dei necessari chiarimenti da parte del Governo rispetto ai profili oggetto di osservazione da parte del Relatore. Si sofferma su specifici profili connessi alle disposizioni che pongono a carico delle amministrazioni locali nonché di altri enti, quali gli organismi consortili e le figure dei concessionari, taluni ulteriori adempimenti in materia di sicurezza stradale, senza la specifica previsione di idonei stanziamenti, per cui si pone un problema di effettività della relativa clausola di invarianza recata dal provvedimento. Rileva, dunque, che non esistono ragioni di urgenza tali da comprimere lo spazio del dibattito in Commissione, che risulta particolarmente necessario alla luce dei profili da approfondire.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*), rilevando la piena disponibilità ad un approfondito esame del provvedimento, al fine di acquisire tutti i chiarimenti necessari, evidenzia che se, da un lato, in ordine agli articoli 10 e

15 del testo, possono ritenersi sufficienti i chiarimenti forniti dal Governo, con riferimento all'articolo 27 si pone invece un problema di rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno. Appare necessario, al riguardo, ricorrere ad una espressa condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che renda esplicito nel testo il vincolo del rispetto del citato Patto di stabilità, non risultando a tal fine sufficiente una mera osservazione.

Il presidente LEGNINI, dopo aver dichiarato di concordare con l'osservazione del senatore Morando in ordine all'articolo 27, esprime preoccupazioni con riferimento all'articolo 24 il cui tenore non appare idoneo a risolvere i problemi connessi alla previsione di un obbligo in capo agli enti locali, non risultando sufficiente la mera previsione di una clausola d'invarianza. Sottolinea, dunque, che la norma in questione pone un problema di copertura finanziaria meritevole di approfondimento.

Il relatore TECCE (*RC-SE*) si sofferma sul rapporto tra l'articolo 29 e l'articolo 26 in materia di utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni previste dal provvedimento. Acquisiti i chiarimenti del Governo in ordine al funzionamento del meccanismo di autoalimentazione del fondo, tale da garantire l'invarianza finanziaria, rileva dunque che sussistono le condizioni per l'espressione di un parere di nulla osta sul testo.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*) ribadisce la necessità di porre una specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 27 nel senso già richiamato, riconoscendo inoltre la rilevanza della questione relativa all'articolo 24 posta dal presidente Legnini. Al riguardo, propone l'espressione di una specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad espungere da tale ultima disposizione il riferimento agli enti locali, che nel testo attuale pone un problema di previsione di obblighi a carico delle amministrazioni rispetto alla quale non appare idonea la clausola d'invarianza.

Il senatore FERRARA (*FI*) evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento in ordine ai profili emersi dal dibattito, atteso che si pongono problemi di onerosità per gli enti locali indicati dalle disposizioni del provvedimento rispetto ai quali risulta necessario un richiamo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, gli articoli 27 e 24 necessitano dell'espressione di una specifica condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, volta a garantire il rispetto effettivo dell'invarianza finanziaria, fermo restando che residuano comunque criticità rispetto al testo del provvedimento, in relazione alla posizione di aspettativa che si delinea in capo agli utenti circa l'effettuazione di tutti gli interventi di ammodernamento previsti dalla normativa, che si limita a fare ricorso alle entrate provenienti dalle sanzioni.

Dopo un intervento del senatore POLLEDRI (*LNP*) che rileva la necessità di porre specifiche condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso emerso dal dibattito, atteso che non si può imporre obblighi in capo agli enti locali senza individuare le necessarie relative risorse, il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) richiede al Governo taluni ulte-

riori chiarimenti in merito all'articolo 24, con particolare riferimento al comma 2, che sembrerebbe introdurre un ordine di priorità nell'ambito degli interventi da effettuare, imponendo di fatto ai Comuni di rinunciare all'effettuazione di interventi minori.

Il presidente LEGNINI, alla luce delle posizioni emerse nel corso della discussione, invita dunque il relatore Tecce a rivedere la propria proposta di parere recependo le indicazioni emerse ed, in particolare, evidenziando la necessità di condizionare il parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla eliminazione dall'articolo 24 del riferimento agli enti locali, nonché all'inserimento, all'articolo 27, dell'espresso vincolo del Patto di stabilità interno.

Il relatore TECCE (*RC-SE*), aderendo alla richiesta del Presidente in ordine alla disposizione dell'articolo 24, rileva tuttavia, con riferimento all'articolo 27, che la previsione di mutui resta sottoposta ad una serie di autorizzazioni non configurando uno specifico obbligo, per cui risulterebbe sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario SARTOR concorda con l'opportunità di chiarire, nel testo dell'articolo 27 del provvedimento, il rispetto del Patto di stabilità interno, aderendo inoltre alla chiarificazione dell'articolo 24 in ordine alla questione dell'obbligatorietà delle attività poste a carico degli enti.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*Ulivo*), volto ad evidenziare che l'articolo 27 pone un problema di deroga ai criteri del Patto di stabilità interno in quanto disciplinati da altra legge ordinaria, per cui risulta necessario chiarire la disposizione sia a tutela degli enti locali sia della finanza pubblica, il senatore FERRARA (*FI*) si sofferma su talune ulteriori disposizioni per le quali permangono profili critici. In particolare, in relazione agli articoli 15 e 25 si pone un problema di effettività del rispetto del vincolo delle risorse umane già disponibili. Propone dunque l'espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine a tali disposizioni, ferma restando la necessità dell'espressione di specifiche condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 24 e 27 nel senso emerso dalla discussione.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*) dichiara di concordare con la proposta del senatore Ferrara in ordine alla possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 25 del testo, anche al fine di pervenire ad un'ampia condivisione in sede di Sottocommissione del parere espresso sul testo.

Il PRESIDENTE dà dunque la parola al rappresentante del Governo per la formulazione dell'avviso dell'Esecutivo sugli emendamenti.

Il sottosegretario SARTOR esprime il parere contrario del Governo in ordine alle proposte 01.2, 1.8, 10.23, mentre rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 20.1. Esprime altresì l'avviso contrario dell'Esecutivo sugli emendamenti 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4, 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2 29.3 e 34.0.2, 31.0.2 e 31.0.3

nonché sulla proposta 18.3. Esprime parere contrario, altresì, sulle proposte 10.6, 10.7 e 10.8, nonché sugli emendamenti 25.6 e 25.9, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In ordine all'emendamento 8.0.1, sul quale non vi sono osservazioni del Governo, il presidente LEGNINI rileva che non sembrano essere introdotte nuove funzioni rispetto al quadro della legislazione vigente, mentre il senatore FERRARA (*FI*) si sofferma sull'emendamento 18.3, che risulta privo di quantificazione.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*) rileva che le proposte 10.6, 10.7 e 10.8 non sembrano determinare profili di natura finanziaria, mentre il presidente LEGNINI rileva che gli emendamenti 25.1 e 25.2 non pongono un problema di specifica copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potendosi eventualmente esprimere un parere di semplice contrarietà. In ordine agli emendamenti 25.6 e 25.9, propone altresì l'espressione di un parere di semplice contrarietà, attesa l'assenza di un espresso problema di copertura.

Il senatore MORANDO (*Ulivo*) si sofferma sulla proposta 25.9, rilevandone una contraddizione, atteso che la medesima non opera l'indicata modifica di percentuale nell'ambito della legge primaria, per cui aderisce alla proposta di espressione di un parere di semplice contrarietà, anche al fine di segnalare tale profilo.

Il relatore TECCE (*RC-SE*) propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 24, al comma 1, siano soppresse le parole: "e gli enti locali competenti";

– che all'articolo 27, siano inserite dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" le seguenti: "nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno".

In ordine all'articolo 25 del provvedimento, il parere è di semplice contrarietà.

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 01.2, 1.8, 10.23, 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4, 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2, 29.3, 34.0.2, 31.0.2, 31.0.3 e 18.3.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 25.1, 25.2, 25.6 e 25.9.

Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere del Relatore, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 1° agosto 2007

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PELLEGATTA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(1680) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006**: parere favorevole;

**(1681) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004**: parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 1° agosto 2007

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**BASSOLI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1678) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006:** rimessione alla sede plenaria;

**(1679) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007:** rimessione alla sede plenaria;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 14*

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).
- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).



- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

#### IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).

### IN SEDE REFERENTE

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).
- STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).

- QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).
- TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).

- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

- luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
  - Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
  - D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
  - LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
  - Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).
  - RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia (1420).
  - COSSIGA. – Norme sull'immigrazione, la residenza e la cittadinanza (1533).
  - e della petizione n. 505 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).
- EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).
- SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).

- Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).
- e delle petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009)
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

## XI. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
  - MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374)
  - e della petizione n. 233 ad esso attinente.
  - BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
  - SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIANETTA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela e valorizzazione degli anziani (897).
  - e della petizione n. 252 ad esso attinente.
  - SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
  - STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
  - PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
-



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (1586).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 (1587).
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 (1628).
- Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (1680).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (1681).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Esame del disegno di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005 (1730) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*)
- 

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 9 e 15*

### PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli appalti del Ministero della difesa.

### IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
- Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- GIANNINI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata (1697).
- Giulio MARINI e GIULIANO. – Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi del personale militare (1688).
- GIAMBRONE ed altri – Riforma del sistema della rappresentanza militare (1683).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).
- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).
- NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).
- e delle petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PISA ed altri. – Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa (599).
- RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (1596).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE GREGORIO. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (1605).
- DE GREGORIO. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (1606).
- e della petizione n. 343 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI e ALLEGRINI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (506).

- PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (697)
- PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa (1412).

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del documento:

- Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc. LXVII, n. 2*).

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 9*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (1678).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (1679).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» (n. 108).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripar-

- tizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonché della direttiva 2004/51/CE che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» (n. 116).
- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/2/CEE del Consiglio» (n. 119).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia» (n. 114).

---

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SOLIANI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento delle scuole di formazione musicale, la loro valorizzazione e l'integrazione con il sistema scolastico (278).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

I. Interrogazione.

---

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
  - CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 14*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).

- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI e BAIO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

### IV. Esame dei disegni di legge:

- BAIO e BINETTI. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
- SILVESTRI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l'accanimento terapeutico (1615).
- EMPRIN GILARDINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario (1634).

### V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (2).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare (496).

- MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dell'Istituto Superiore di Sanità.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 agosto 2007, ore 8,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della Protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Capo Dipartimento della Protezione civile.

---